



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

856^a seduta pubblica
mercoledì 19 dicembre 2012

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Mauro,
del vice presidente Nania
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-VIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-91
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	93-205
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	207-244

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO	
RESOCONTO STENOGRAFICO	
SUI LAVORI DEL SENATO	
PRESIDENTE	Pag. 1
DISEGNI DI LEGGE	
Discussione congiunta:	
(3585) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)	
(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):	
PRESIDENTE	2, 3, 4 e passim
DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), relatore sul disegno di legge n. 3585	2, 3, 78
LEGNINI (PD), relatore sul disegno di legge n. 3584	5, 80
TANCREDI (PdL), relatore sul disegno di legge n. 3584	12, 83
COSTA (PdL)	14, 15
CASTELLI (LNP)	17, 18
LATRONICO (PdL)	20
MANCUSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	21
LANNUTTI (IdV)	24
FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	29
LAURO (PdL)	32, 33
DIVINA (LNP)	35, 38
GARAVAGLIA Massimo (LNP)	39
GIOVANARDI (PdL)	42, 43
RIZZI (LNP)	Pag. 45
GRILLO (PdL)	48
CARLINO (IdV)	50
BONFRISCO (PdL)	53
SPADONI URBANI (PdL)	53
PITTONI (LNP)	56
VACCARI (LNP)	58
D'ALÌ (PdL)	61
FRANCO Paolo (LNP)	63
MASCITELLI (IdV)	65, 67
VEDANI (LNP)	68, 70
MORANDO (PD)	18, 71
PICHETTO FRATIN (PdL)	75
POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	83
MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	86
GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento	86
SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE	
PRESIDENTE	87
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	88
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2012	90
ALLEGATO A	
DISEGNO DI LEGGE N. 3584	
Emendamento 1.700	93

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Intervento della senatrice Bonfrisco nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3584 e 3585 *Pag.* 207

Testo integrale dell'intervento del senatore Mascitelli nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3584 e 3585 209

CONGEDI E MISSIONI 212

GRUPPI PARLAMENTARI

Denominazione di componente 212

Variazioni nella composizione 212

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 212

Annunzio di presentazione 213

Assegnazione 214

Presentazione del testo degli articoli 215

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti *Pag.* 215

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 216

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di atti 217

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanze 217

Interrogazioni 219

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 221

Interrogazioni da svolgere in Commissione 244.

RESOCONTO SOMMARIO

La seduta inizia alle ore 11,05.

In considerazione dell'andamento dei lavori in Commissione bilancio, la Presidenza ha sospeso per due volte la seduta fino alle ore 15.

L'Assemblea ha quindi avviato la discussione congiunta dei disegni di legge n. 3584, recante «**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato** (legge di stabilità 2013)», e n. 3585, recante «**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015**», già approvati dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), LEGNINI (*PD*) e TANCREDI (*PdL*), nello svolgere la relazione orale, hanno sottolineato la sostanziale coerenza dei due provvedimenti con il quadro macroeconomico illustrato nel Documento di economia e finanza e hanno dato conto delle numerose novità introdotte prima dalla Camera e, successivamente, dalla Commissione bilancio del Senato (*cfr. Resoconto stenografico*). In particolare, il senatore LEGNINI (*PD*) ha rilevato che la legge di stabilità è l'ultimo tassello di una politica di rigore che, dopo aver consentito al Paese di riconquistare dignità e fiducia internazionale, deve proseguire senza cedimenti. Stimolare l'economia e l'occupazione senza compromettere l'equilibrio dei conti pubblici sarà la sfida principale del prossimo Governo. Il senatore TANCREDI (*PdL*) ha sottolineato positivamente il complesso lavoro svolto in Commissione, negando che il PdL abbia avuto atteggiamenti dilatori. Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ha ricordato che il contenuto proprio del disegno di legge di bilancio sarà ridefinito dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio introdotto nella Costituzione: il nuovo modello dovrà rispondere a esigenze di programmazione, flessibilità, trasparenza e riqualificazione della spesa.

Nonostante il perdurare della crisi economica e il peggioramento delle previsioni macroeconomiche, nel 2013 – hanno sottolineato i relatori – è raggiunto l'obiettivo storico del pareggio di bilancio in termini strutturali, cioè al netto della componente ciclica e delle misure una tantum. Il disegno di legge di stabilità opera, infatti, una correzione marginale sui saldi tendenziali di finanza pubblica pari a 2,5 miliardi in termini di inde-

bitamento netto. I documenti finanziari consolidano quindi il percorso di risanamento dei conti pubblici, in attuazione degli obblighi assunti in sede europea e recepiti nella Carta costituzionale.

La Camera ha modificato l'impianto originario della manovra fiscale, sopprimendo la riduzione delle aliquote IRPEF applicabili ai primi due scaglioni di reddito, sterilizzando l'aumento dell'IVA e liberando risorse a favore delle famiglie e a sostegno della competitività delle imprese. Tra le misure per rilanciare la produttività e lo sviluppo si segnalano la riduzione del cuneo fiscale e l'istituzione di un fondo per la concessione di un credito per la ricerca e lo sviluppo, destinato alle piccole e medie imprese. È inoltre anticipata al 2013 la destinazione al fondo per la riduzione della pressione fiscale delle maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione. Per quanto riguarda gli esodati, è stata ampliata la platea dei soggetti salvaguardati ma i vincoli di bilancio hanno impedito una soluzione soddisfacente del problema.

Il mutato quadro politico e l'accorciamento dell'orizzonte della legislatura hanno posto l'esigenza, in seconda lettura, di innestare sulla legge di stabilità norme di decreti-legge in conversione (mille proroghe, salva infrazioni, reintegro del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici). Il Senato ha poi affrontato diverse questioni irrisolte, intervenendo in materia di ammortizzatori sociali e di riduzione dei tagli agli enti locali: la dotazione della cassa integrazione in deroga è incrementata di oltre 900 milioni di euro, il Patto di stabilità interno è allentato per 600 milioni, una nuova tassa sui rifiuti (TARES) sostituisce Tarsu e Tia. L'IMU è riconfigurata in senso federale: dal prossimo anno il gettito dell'imposta sulle abitazioni sarà destinato interamente agli enti locali. La tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin tax), che slitta al 1° marzo 2013, è ridisegnata sul modello francese.

Diversi gli interventi di natura sociale: sono reperite risorse aggiuntive per il Fondo per le non autosufficienze e i malati di SLA, per i trattamenti previdenziali di guerra, per il fondo ordinario di finanziamento delle università, per le imprese e i lavoratori autonomi che hanno subito danni indiretti dal terremoto in Emilia. Non sono più onerose le ricongiunzioni pensionistiche per i lavoratori passati dal pubblico impiego all'Inps prima del 30 luglio 2010. Sono prorogati al 31 luglio i contratti in scadenza nella pubblica amministrazione. Sono previste deroghe mirate al blocco del turn over nel comparto sicurezza ed è rafforzato l'organico dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia.

Numerosi gli interventi nella discussione generale congiunta.

Il senatore MORANDO (PD) ha sottolineato il rilievo storico del pareggio strutturale di bilancio, ottenuto a coronamento di un percorso avviato nel 2008. Il crollo della spesa in conto capitale, i tagli lineari e il mancato controllo della spesa pensionistica sono all'origine della mancata crescita: il Governo in carica ha avuto il merito di accelerare l'entrata a regime della riforma previdenziale e di modificare la finanza degli enti locali, anche se molto resta da fare sui versanti della revisione della spesa,

dello spostamento del prelievo fiscale su consumi e patrimoni e della partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) ha osservato che il problema fondamentale dell'economia italiana è il calo della produttività. Ha quindi espresso rammarico per la mancata riforma del sistema fiscale, che dovrebbe mirare a riequilibrare il rapporto tra tassazione diretta e indiretta, a ridurre il cuneo fiscale e a ridimensionare il settore pubblico.

Molto critici gli interventi delle opposizioni: secondo i senatori CASTELLI, DIVINA, GARAVAGLIA Massimo, RIZZI, VACCARI, FRANCO Paolo, VEDANI (*LNP*) il deterioramento dei principali indicatori macroeconomici – dal crollo del Pil alla crescita del debito pubblico, dalla destrutturazione industriale all'aumento della disoccupazione – attesta il fallimento del Governo Monti sui versanti del rigore, dell'equità e della crescita. Il senatore PITTONI (*LNP*) ha criticato in modo particolare le norme sulla scuola e l'università. Secondo i senatori LANNUTTI e CARLINO (*IdV*) il Governo tecnico ha aggravato la crisi del Paese, non ha risolto il problema degli esodati, non ha scalfito le basi di un sistema finanziario ingiusto e insostenibile. Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ha criticato il mancato riordino delle province e ha citato previsioni da cui risulta che la legge di stabilità non avrà effetti positivi sulla crescita e richiederà una manovra aggiuntiva.

Diversi oratori hanno avanzato critiche circostanziate al disegno di legge di stabilità: il senatore COSTA (*PdL*) ha lamentato la mancata introduzione del coefficiente familiare; il senatore LATRONICO (*PdL*) ha auspicato una riduzione della pressione fiscale; il senatore LAURO (*PdL*) ha denunciato l'inadeguatezza delle norme sul gioco d'azzardo; i senatori GIOVANARDI e BONFRISCO (*PdL*) hanno lamentato l'insufficienza delle risorse stanziare per i terremotati dell'Emilia. Il senatore GRILLO (*PdL*) ha sottolineato l'occasione mancata sotto il profilo della riqualificazione della spesa; la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) ha criticato la Tobin tax e le coperture degli ammortizzatori sociali; il senatore D'ALÌ (*PdL*) ha espresso insoddisfazione per il carattere eterogeneo e frammentario della legge di stabilità. La senatrice MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ha avanzato proposte in tema di destinazione del 5 per mille agli enti di utilità sociale e di assistenza agli anziani; il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ha richiamato i temi della perequazione infrastrutturale, della sburocraizzazione e della riforma della giustizia.

In replica sono intervenuti i relatori DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), che ha auspicato una riconsiderazione in sede europea dei parametri macroeconomici, e LEGNINI (*PD*), che ha sottolineato lo spostamento di risorse operato per alleviare il disagio sociale. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze POLILLO ha posto l'accento sulle analogie tra la crisi economica iniziata nel 2008 e la crisi del '29 e ha elogiato le iniziative assunte da Mario Draghi in qualità di presidente della BCE.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda ha quindi posto la questione di fiducia sull'approvazione del maxiemendamento 1.700, che recepisce sostanzialmente il testo del disegno di legge di stabilità licenziato dalla Commissione.

La Conferenza dei Capigruppo ha organizzato la discussione sulla questione di fiducia: le dichiarazioni di voto inizieranno domani intorno alle ore 10,30. Il calendario dei lavori è stato integrato con diversi provvedimenti, tra cui il decreto-legge sull'Ilva, il decreto-legge per lo svolgimento delle elezioni politiche, il disegno di legge delega sulle pene detentive non carcerarie.

La seduta termina alle ore 22,01.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,05*).
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione allo stato dell'*iter* dei lavori della 5^a Commissione permanente sui documenti di bilancio, sospendo la seduta fino alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 11,07, è ripresa alle ore 12,06).

Onorevoli colleghi, poiché, purtroppo, non ci sono ancora le condizioni per iniziare i nostri lavori, l'Aula è sospesa, ed è convocata per iniziare – ci auguriamo – l'esame del disegno di legge di stabilità alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 12,07, è ripresa alle ore 14,10).

Presidenza della vice presidente MAURO

Colleghi, dopo aver assunto informazioni sull'andamento dei lavori della 5^a Commissione, sospendo nuovamente la seduta, che riprenderà alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,10, è ripresa alle ore 15,09).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(3585) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(3584) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 15,09)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3585 e 3584, già approvati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Il relatore sul disegno di legge n. 3585, senatore De Angelis, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Angelis.

DE ANGELIS, *relatore sul disegno di legge n. 3585*. Signora Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge di bilancio per il 2013 presenta novità rilevanti che lo rendono per la prima volta, a pieno titolo, uno strumento di programmazione economico-finanziaria anziché un documento che si limita a fotografare gli effetti finanziari che scaturiscono dalla legislazione vigente. Per effetto delle norme in materia di flessibilità introdotte dalla nuova legge di contabilità e da altre successive integrazioni legislative, il disegno di legge di bilancio non si configura più infatti solo come legge formale, ma provvede alla modulazione delle dotazioni finanziarie attivabili tra le missioni del medesimo stato di previsione. In questa direzione hanno operato sia le norme di flessibilità introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che l'articolo 21, comma 7, della legge di contabilità, che, ancora, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Veniamo al disegno di legge di bilancio. Esso per il 2013-2015 sconta gli effetti finanziari delle misure adottate nel corso di questi anni, comprese le misure in materia di *spending review* determinate con il citato decreto-legge n. 95 del 2012, fatta eccezione, tuttavia, per le riduzioni di spesa dei Ministeri previste dall'articolo 7, comma 12 (pari a 1.777,3 milioni nel 2013, a 1.574,5 milioni nel 2014 e a 1.649,5 milioni nel 2015), che verranno, invece, disposte con la legge di stabilità e recpite in bilancio con l'apposita Nota di variazioni... (*Brusio*).

Signora Presidente, le chiedo se è possibile avere un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore!

DE ANGELIS, *relatore sul disegno di legge n. 3585*. ...ed include, inoltre, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei predetti criteri di flessibilità previsti dalla normativa contabile.

Nel suo impianto di classificazione delle voci di spesa vengono confermate le 34 missioni, mentre si registra un aumento da 172 a 174 dei programmi di spesa. È da segnalare, innanzitutto, un aumento del numero delle missioni condivise tra più Amministrazioni (21 anziché 20), mentre è confermato il numero dei programmi condivisi tra più Ministeri, pari a 4.

Nel complesso, il disegno di legge appare pienamente coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF e si colloca in un percorso di aggiustamento dei conti pubblici.

Quanto alla componente rimodulabile della spesa riconducibile al fattore legislativo, il disegno di legge in esame presenta, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, l'allegato 1 recante un «Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi», che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate.

Il quadro generale riassuntivo, al netto delle integrazioni disposte con la Nota di variazioni per effetto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura al disegno di legge di stabilità, evidenzia per il 2013, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 544,8 miliardi e spese finali per 557,2 miliardi, mentre il saldo netto da finanziare risulta pari a 12,4 miliardi e, in termini di cassa, è pari a 80,3 miliardi. La differenza rispetto al corrispondente valore in termini di competenza dipende dallo scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti importi di incassi.

La relazione illustrativa annessa al disegno di legge iniziale sottolinea come gli importi delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato siano comprensivi degli effetti finanziari derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, nonché della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, le cui funzioni e risorse sono state ripartite tra il Ministero delle politiche agricole e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In merito ai dati complessivi, sul versante delle entrate, le previsioni aggiornate per il triennio 2013-2015 sono state elaborate, oltre che sulla base del nuovo quadro macroeconomico, anche in base agli effetti del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale, in particolare, ha parzialmente neutralizzato l'aumento dell'IVA previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, con conseguenti minori introiti pari a circa 7 miliardi per il 2013 e 10 miliardi a regime.

Nel dettaglio, per quanto concerne le entrate tributarie per il 2013, esse sono previste nel quadro generale riassuntivo, redatto in termini di competenza, pari a 485.747 milioni, in aumento di circa 1 miliardo rispetto al dato assestato 2012. Le entrate extratributarie sono invece previste per il 2013 pari a 57.942 milioni, rispetto ai 43.164 del valore assestato per il 2012, con un incremento atteso di 14.777 milioni.

Le entrate da alienazione dei beni patrimoniali sono quindi previste nel 2013 pari a 1.317 milioni, a fronte di un dato assestato del 2012 pari a 1.251 milioni, ivi prevedendosi un incremento di circa 65 milioni. Le entrate da accensione prestiti sono indicate quindi pari a 215.894 milioni, rispetto al dato assestato 2012 che indicava un ammontare pari a 260.939 milioni.

Per quanto riguarda le spese finali, esse sono iscritte nel bilancio di previsione per il 2013, per complessivi 557.250 milioni nel 2013. Nel dettaglio, per le spese di parte corrente, esse risultano previste per complessivi 515.160 milioni nel 2013, di cui 97.942 milioni per oneri di funzionamento, 302.843 milioni per interventi e 23.813 per oneri comuni, in aggiunta a 90.561 per oneri del debito pubblico (parliamo di 90 miliardi).

Anche per quanto concerne le previsioni della spesa in conto capitale, queste sono indicate nel 2013 in misura pari a 42.090 milioni, di cui 35.655 milioni per investimenti, e la restante parte per altre spese in conto capitale e oneri comuni in conto capitale.

Per quanto concerne le previsioni di cassa per il 2013, le previsioni di incassi e pagamenti finali sono indicate dal quadro riassuntivo pari, rispettivamente, a 491.844 milioni e a 572.194 milioni. Tali previsioni, alla luce di quanto stabilito dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di programmazione dei pagamenti, anticipano, in sostanza, l'obiettivo del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa previsto dall'articolo 42 della legge di contabilità, che renderà la previsione di cassa uno strumento maggiormente utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti.

In tale contesto, va segnalato l'emendamento, di recente approvato al decreto-legge n. 143 del 2012, con cui si è prolungato, da tre a quattro anni, il termine ultimo entro cui si dovrà procedere all'esercizio della delega di cui all'articolo 42 della legge di contabilità.

In conclusione, va osservato come la necessità di potenziare la legge di bilancio come strumento di programmazione economica si ponga in linea con l'obiettivo di rendere trasparenti i processi di rimodulazione della spesa in una logica di flessibilità annuale, e pone anche l'opportunità di valutare una modifica dei Regolamenti parlamentari che consenta un diverso approccio all'esame del documento, soprattutto da parte delle Com-

missioni di merito rispetto alla natura e agli obiettivi delle missioni e dei programmi.

In sintesi, si tratta di omogeneizzare le oltre 17.000 autorizzazioni di spesa esistenti che reggono il bilancio, affinché siano inserite nei rispettivi programmi di spesa, con finalità programmatiche e secondo gli obiettivi del programma nazionale delle riforme e del programma di stabilità, al fine di innestarle in modo coerente l'attuazione in armonia con la strategia di conseguimento degli obiettivi fissati nell'ambito del processo del semestre europeo.

Ancora più in prospettiva, è chiaro che la nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione, così come innovata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che sarà applicabile dall'esercizio finanziario 2014, non ripropone il terzo comma del vigente articolo 81 della Costituzione, il quale prevedeva che con il bilancio non si potessero stabilire nuovi tributi e nuove spese, superando, in tal modo, la classica «concezione formale» della legge di bilancio.

Nel testo novellato dell'articolo 81 si demanda alla legge di attuazione, da approvare a maggioranza assoluta entro il mese di febbraio 2013, l'individuazione del contenuto specifico della legge di bilancio.

In tal senso, sarà perciò il Parlamento a ridefinire il contenuto proprio della legge di bilancio, posto che il nuovo modello dovrà in ogni caso coniugare le esigenze di flessibilità con il principio del «diritto al bilancio» del Parlamento, nel senso che ciò che votano (nel senso che ciò che votano le Camere non potrà essere integralmente «modificato» da un successivo atto amministrativo dell'Esecutivo), coniugandosi con l'obiettivo di un'assoluta trasparenza e leggibilità dei dati di bilancio.

Il rinnovato contenuto del disegno di legge di bilancio dovrà tener conto anche dell'esigenza di una revisione e riqualificazione della spesa, operando sulle autorizzazioni legislative di spesa a essa sottostanti, al fine di riordinarle e pervenire, attraverso un'azione di sistematica revisione normativa, a «leggi di programma».

Non è un'operazione semplice, considerando che ciò implica una razionalizzazione di migliaia di autorizzazioni legislative di spesa presenti nell'ordinamento, al fine di razionalizzarle e accorparle secondo finalità stabilite dai singoli programmi, ai quali vanno associati nuovi «indicatori di risultato», che integrino i profili finanziari con la rilevazione dei profili qualitativi della spesa, così come quelli inerenti all'impatto dell'azione pubblica sulla collettività (i cosiddetti *outcomes*). (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Morando e Sbarbati*).

PRESIDENTE. Il relatore sul disegno di legge n. 3584, senatore Legnini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore sul disegno di legge n. 3584*. Signora Presidente, la legge di stabilità per il 2013 che il Parlamento si appresta a varare è,

allo stesso tempo, l'ultima di una stagione che si sta chiudendo e la prima di un nuovo ciclo.

È l'ultima legge di stabilità della legislatura e, come tale, sconta necessariamente l'eredità di una stagione politica e di governo dal percorso travagliato, segnata prima da una drammatica crisi di credibilità e competitività del nostro sistema economico e finanziario e, quindi, da uno straordinario sforzo di risanamento, che è valso all'Italia il recupero del credito e della fiducia internazionali.

Ma è anche la prima legge di stabilità di una fase nuova, come dicevo, la prima in cui si approva un bilancio in equilibrio strutturale, secondo il dettato del novellato articolo 81 della Costituzione; la prima a dare attuazione all'unica riforma costituzionale della legislatura: quella, che in linea con gli impegni assunti in Europa, ha portato al rango di vincolo costituzionale il principio del pareggio o dell'equilibrio di bilancio e dell'equità intergenerazionale nella gestione delle risorse pubbliche. In questo senso, la legge di stabilità finanziaria per il 2013 suggella una tappa cruciale nel nostro percorso di risanamento.

Sia pure attraverso enormi difficoltà congiunturali e una crisi dei debiti sovrani che ha spinto a livelli talora elevatissimi il nostro *spread*, il Paese ha comunque imboccato la strada del risanamento, con serietà e credibilità riconosciute da tutti gli organismi internazionali.

Attraverso una correzione netta pari a circa 2,5 miliardi in termini di indebitamento netto, la legge di stabilità onora gli impegni assunti in sede europea e conferma per il 2013 il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio strutturale di bilancio.

L'enorme sforzo compiuto dal nostro Paese per raggiungere gli obiettivi indispensabili alla messa in sicurezza dell'Italia e dell'euro è stato attuato nel pieno della più grave e prolungata crisi economica degli ultimi decenni. Dal 2008 al 2012 abbiamo perso circa 7 punti di prodotto. Il prodotto *pro capite* è sceso dai 25.243 euro del 2007 ai 22.874 del 2012, mentre la pressione fiscale è salita nell'ultimo quadriennio dal 42,9 al 44,7 per cento. Nello stesso periodo, il tasso di disoccupazione è cresciuto dal 6,7 del 2008 fino all'11,4 previsto dall'OCSE per il 2013. Al contempo, anche la dinamica di crescita del debito pubblico rispetto al PIL si è mantenuta sostenuta, passando dal 106,1 per cento del 2008 al 126,4 per cento del 2012. D'altra parte, il saldo cumulato di tutte le manovre finanziarie realizzate nel medesimo periodo ammonta a 92,8 miliardi, segno – questa cifra – dell'enorme sforzo che è stato fatto per contenere gli effetti della crisi economica – nei termini in cui ho ricordato – con l'esigenza del riequilibrio della finanza pubblica e del conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

In questo quadro, il ruolo del Governo del Parlamento nella composizione definitiva della manovra di finanza pubblica per il 2013 è stato più che mai complesso, e tuttavia possiamo oggi dire senz'altro proficuo. Mantenendo dritta la barra della correzione dei conti pubblici, durante l'esame parlamentare si è riusciti a rafforzare il profilo di equità e sosteni-

bilità sociale del provvedimento e a riequilibrare, seppur parzialmente, il carico della manovra gravante sui governi territoriali.

Il testo che sta per uscire dalle Aule parlamentari è infatti molto diverso, nel contenuto e nella composizione, da quello licenziato dal Governo, non certo sotto i profili dei saldi e finanziario ma della composizione del provvedimento, e non solo per effetto dell'innesto di norme già contenute in decreti-legge in via di conversione, ma anche e soprattutto per le modifiche e le integrazioni maturate sia nella lettura alla Camera dei deputati che in questo ramo del Parlamento.

Un primo e rilevante contributo correttivo è venuto dalla Camera durante la prima lettura. In quella sede – come sappiamo – si è radicalmente modificata la componente fiscale della manovra attraverso la scelta di sopprimere la prevista riduzione di un punto percentuale delle aliquote IRPEF applicabili ai primi due scaglioni di reddito, con benefici che si sarebbero polverizzati – come sappiamo – su un'ampia platea di contribuenti, compresi quelli appartenenti alle classi di reddito più elevate. È stato così possibile utilizzare quelle risorse per altre misure fiscali in favore delle famiglie e delle imprese. In particolare, si è sterilizzato del tutto il previsto incremento di un punto dell'aliquota IVA al 10 per cento, si è disposto l'incremento delle detrazioni IRPEF per carichi familiari, si sono eliminate le limitazioni alla deducibilità e alla detraibilità ai fini IRPEF di taluni oneri.

Per quanto concerne il mondo produttivo, la ricomposizione della componente fiscale della manovra è stata orientata, in primo luogo, alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro attraverso l'aumento delle deduzioni IRAP.

Tra gli interventi in materia di sviluppo e rilancio della competitività messi a punto alla Camera, si segnala anche l'istituzione di un fondo per la concessione di un credito per la ricerca e lo sviluppo destinato alle piccole e medie imprese e alle reti d'impresa. Si tratta di un fondo finanziato mediante la progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese, secondo il cosiddetto rapporto Giavazzi che tuttavia, per la mancata individuazione puntuale degli incentivi da rifinanziare, deve ritenersi privo, allo stato, di concrete risorse disponibili e spendibili. Durante l'esame al Senato si è tentato di porre rimedio al limite di questa importante e condivisibile scelta politica, senza tuttavia riuscire ad ottenere dal Governo alcuna qualificazione e quantificazione delle fonti di finanziamento del fondo per poter procedere all'accoglimento di talune proposte parlamentari, tra cui mi permetto di ricordare quella del collega Morando particolarmente circostanziata su questo punto specifico.

Analogo impatto di carattere programmatico con valenza sistemica assume la norma che anticipa al 2013 la destinazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione al fondo per la riduzione della pressione fiscale. Una norma introdotta dalla Camera che può avere una forte valenza per il futuro ma che va declinata con meccanismi di operatività più concreti in misura tale da poter attuare questa previsione.

Fra gli altri interventi in materia di imprese introdotti alla Camera, si segnalano il differimento della variazione in aumento dell'aliquota IVA agevolata per le cooperative sociali (dal 4 al 10 per cento) e la proroga degli incentivi fiscali alle società agricole ulteriormente prorogata nella versione licenziata poco fa dalla Commissione bilancio del Senato.

Oltre alle misure di modifica dell'impianto fiscale della manovra, nel corso dell'esame in sede referente sono stati adottati diversi altri interventi in materia, tra l'altro, di ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati dall'applicazione della riforma pensionistica, di scuola e personale docente, sicurezza, sanità e, in generale, misure in materia sociale e di sostegno alle esigenze connesse agli eventi sismici e climatici che hanno interessato il Paese. Non cito le misure che sono ampiamente note e che sono, peraltro, tutte puntualmente ricavabili dal testo che è al nostro esame.

Se questo è il quadro delle principali misure introdotte dalla Camera, non meno significativo è risultato l'apporto che ha dato il Senato alla correzione e all'integrazione della manovra, peraltro in un contesto politico e istituzionale profondamente mutato rispetto a quello in cui si è svolta la prima lettura e a quello che caratterizzava l'avvio della sessione di bilancio al Senato. La crisi di Governo nel frattempo sopraggiunta, e il conseguente accorciamento dell'orizzonte della legislatura, ha infatti posto l'esigenza di recuperare nel testo le disposizioni di alcuni dei decreti-legge in via di conversione. È il caso del decreto-legge in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici e del decreto-legge recante disposizioni volte a evitare l'applicazione di sanzioni comminate dall'Unione europea. Per le medesime ragioni di urgenza sono state recepite in questo testo numerosissime disposizioni di proroga di termini legislativi in misura tale da configurare, nella sostanza, il recepimento del cosiddetto milleproroghe che tradizionalmente caratterizza la fine dell'anno solare in sede parlamentare.

A prescindere da queste esigenze e limitatamente al disegno di legge di stabilità, due sono stati i fronti su cui si è concentrata la lettura al Senato producendo il maggior sforzo in termini di riequilibrio del carico finanziario: il sistema degli ammortizzatori sociali, per il quale si è più che raddoppiata la disponibilità per il 2013, e il sistema delle autonomie locali, per il quale si è ottenuta una riduzione dei tagli e un allentamento del Patto di stabilità. Ma non sono mancati interventi normativi puntuali e di portata temporale limitata, e cionondimeno di grande impatto sociale, quali la proroga degli sfratti e quella dei contratti dei precari nella pubblica amministrazione. Vi è stato quindi un'enorme rafforzamento di questo capitolo sociale, a partire dal rifinanziamento del fondo per gli ammortizzatori sociali, che è stato incrementato di circa 900 milioni, a fronte di poco più degli 800 milioni che erano iscritti nella legge di stabilità a valere sul fondo della legge Fornero. Si tratta quindi di risorse più che raddoppiate, per di più limitando l'ipotesi originaria di impatto sulla dotazione dei Fondi interprofessionali per la formazione, che erano stati indicati quale fondo di copertura. Si è con ciò restituito un minimo di serenità

e di prospettiva a migliaia di lavoratori e alle loro famiglie, ancora nel pieno della crisi occupazionale.

Allo stesso modo, è stata positivamente risolta nella stessa sede anche la questione delle ricongiunzioni onerose, attraverso una soluzione che ha finalmente sanato la posizione dei lavoratori già iscritti a casse pensionistiche pubbliche, così come la questione della tassazione degli emolumenti di reversibilità delle pensioni di guerra, per i quali si è ripristinata l'esenzione IRPEF.

Meno soddisfacente è stato l'esito dell'esame in Commissione con riferimento ai cosiddetti esodati, il cui tema era stato affrontato alla Camera e per il quale i vincoli di bilancio non hanno consentito ulteriori interventi. Resta comunque il dato positivo dell'ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati, disposto in prima lettura, che ha portato a circa 130.000 unità i lavoratori coperti.

Altrettanto parziale, ancorché indispensabile, è la soluzione trovata al problema dei lavoratori precari della pubblica amministrazione con contratti in scadenza. Per essi è stata disposta una proroga dei contratti fino al luglio 2013, anche in deroga alla disciplina che limita a 36 mesi complessivi la proroga o successione di contratti a termine con lo stesso datore, nonché una riserva (dato normativo innovativo importante) del 40 per cento dei posti messi a concorso.

L'altra significativa correzione introdotta al Senato riguarda, come ho detto, il comparto degli enti territoriali. Lo sforzo compiuto in Commissione su questo fronte è stato quello di restituire un minimo di certezze e margini finanziari ad un comparto che in questi anni ha pagato più di ogni altro il prezzo del risanamento. Per questo sforzo mi permetto di ringraziare il Governo, in particolare il Ministro dell'economia, qui presente – per i ripetuti interventi – operati durante la lettura del Senato su questo e su altri punti della manovra, pervenendo a risultati importanti.

Il contributo richiesto agli enti territoriali dalla manovra per il 2013 (un miliardo per le Regioni a Statuto ordinario, 500 milioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, 500 milioni per i Comuni e 200 milioni per le Province), aggiuntivo rispetto alle già pesanti riduzioni contenute nella cosiddetta *spending review*, non era infatti sostenibile a meno di spingere verso il *default* centinaia di amministrazioni locali.

Le soluzioni individuate con il Governo in Commissione hanno consentito di alleggerire il Patto di stabilità per gli enti locali, sia pure in misura limitata per le Province, ma non hanno potuto far fronte alla richiesta delle Regioni di ridurre i tagli alla spesa sanitaria (che ammontano, voglio ricordarlo, a 26 miliardi nel quinquennio 2010-2015), anche se in favore delle Regioni sono stati disposti taluni correttivi, per esempio in materia di ammortamenti degli investimenti nel settore sanitario e di trattamento tributario delle aliquote IRPEF, non in aumento ma a consolidamento delle misure adottate fino a questo anno.

In particolare, il Governo ha recepito le pressanti sollecitazioni dell'ANCI e dei Gruppi parlamentari reperendo, come sappiamo, ulteriori 150 milioni da destinare alla riduzione dei tagli per i Comuni, cosicché

i minori tagli ascendono a 400 milioni. In tal modo si porta a 1,4 miliardi l'ammontare complessivo dei minori tagli per gli enti locali, di cui solo 200 milioni destinati alle Province. Su questo bisognerà riflettere e il futuro Governo dovrà verificare se l'impatto finanziario delle riduzioni di spesa a carico delle Province sia compatibile con il mantenimento del sistema di questo livello territoriale di governo, per effetto delle vicende che conosciamo.

Altrettanto importante è l'impatto di carattere sistemico sulla finanza degli enti locali derivante dall'introduzione della nuova disciplina dell'IMU e della TARES. Con un emendamento approvato in Commissione si è abolita per gli anni 2013 e 2014 la riserva statale sul gettito IMU disposta dal decreto salva Italia, con ciò realizzando una misura di portata genuinamente federalista, forse la più federalista degli ultimi anni. È stato infatti deciso di conservare allo Stato la sola riserva integrale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, lasciando tuttavia ai Comuni la facoltà di manovrare, entro un certo margine, anche l'aliquota su tali beni.

Si è al contempo abolito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto sul federalismo, istituendo il Fondo di solidarietà comunale, finanziato con una quota parte del gettito IMU attribuito ai Comuni. Resta dunque da decidere come funzionerà in concreto tale fondo, le cui modalità di funzionamento sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Al di fuori di questi due principali fronti di intervento si colloca un'ulteriore, vasto elenco di misure correttive e integrative introdotte in Commissione, alcune delle quali molto rilevanti per consistenza finanziaria e per valenza sociale. Non sto qui ad elencarle e ad enunciarle tutte, lasciando spazio anche alla relazione del collega Tancredi, che approfitto per ringraziare, insieme al collega De Angelis, al presidente Azzollini e a tutti i componenti della Commissione per il lavoro che abbiamo svolto in quella sede.

Mi permetto soltanto di citarne alcune. Mi riferisco agli ulteriori 100 milioni destinati al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e alle ulteriori risorse per il finanziamento di un credito d'imposta per le borse di studio, somma che viene ritenuta insufficiente, ma che segna un «più» rispetto a ciò che era previsto nel testo originario del disegno di legge di stabilità. Mi riferisco poi all'ulteriore finanziamento del Fondo per le non autosufficienze e per la SLA, pari a 115 milioni, in aggiunta ai 200 milioni che erano stati già individuati e stanziati nella lettura della Camera. Mi riferisco inoltre al parziale reintegro delle risorse per l'editoria (45 milioni) e per l'emittenza radiotelevisiva locale (15 milioni). E ancora, mi riferisco all'importante misura per il comparto sicurezza, necessaria per lo sblocco del *turnover*, ammontante a 70 milioni per il 2013 e a 120 milioni a decorrere dagli anni successivi.

Altre misure hanno riguardato, come ci è noto, la Tobin *tax*: è stato un tema molto discusso e approfondito, per il quale si è trovata una sistemazione equilibrata, a mio modo di vedere, scegliendo il modello fran-

cese, corretto, che avrà bisogno certamente di una fase sperimentale che, con ogni probabilità, incrocerà la decisione di dimensione europea quanto all'imposizione sulle transazioni finanziarie.

Ci sono stati poi interventi per le calamità naturali, con ulteriori norme introdotte in questa lettura del Senato, nonché numerose proroghe di disposizioni legislative, a cui mi sono riferito.

In definitiva, e in conclusione, signora Presidente, consentitemi di ricordare che la legge di stabilità che stiamo approvando è l'ultimo, positivo tassello di un percorso di risanamento e di consolidamento economico e finanziario del Paese, che è ancora lungo e che deve necessariamente proseguire nei prossimi anni. L'Italia ha riconquistato dignità e fiducia internazionali, ma si trova ancora di fronte difficoltà e sfide straordinarie, che non autorizzano alcun cedimento sul fronte del rigore finanziario. In un arco temporale ristretto è cambiato tutto per la nostra finanza pubblica, financo il lessico che solitamente utilizziamo.

La mole di interventi attuativi e *in itinere* è enorme e al momento non siamo ancora in grado, anche per effetto della mancata attuazione di molte misure decise nell'ultimo anno, di valutarne l'efficacia, gli effetti finanziari e anche la sostenibilità sociale.

A questo fine sarebbe stato utile forse assumere la famosa tassonomia, a suo tempo proposta dal compianto ministro Tommaso Padoa-Schioppa, per avere a disposizione un quadro metodologico idoneo a scontare nelle decisioni di bilancio gli impegni sottoscritti, le prassi consolidate e ogni ulteriore intervento indispensabile per implementare le politiche di spesa già adottate. Se avessimo a disposizione un quadro tassonomico (che è possibile comunque ottenere anche a breve, aggiornato, come quello che immaginava il ministro Padoa-Schioppa), con elementi precisi circa l'efficacia e gli effetti delle misure adottate o in via di adozione, potremmo valutare meglio la tenuta nel medio periodo del comunque positivo percorso di risanamento finanziario, che si consolida con questa legge di stabilità e con questo progetto di bilancio.

Potremmo, per esempio, valutare con precisione l'ammontare di alcune poste finanziarie che potrebbero emergere nel futuro prossimo, che il Governo certamente conosce e che potrebbero richiedere ulteriori interventi correttivi. Mi riferisco all'auspicata necessità di reperire ulteriori risorse per scongiurare quell'ultimo pezzo di aumento dell'IVA dal 21 al 22 per cento; alla necessità probabile del finanziamento del rinnovo dei contratti per il pubblico impiego, bloccati da tre anni; al rifinanziamento delle missioni internazionali; al rinnovo dei contratti di servizio con ANAS, Ferrovie e Poste, fino alla proroga del credito d'imposta sull'efficienza energetica, la cui scadenza è fissata al 30 giugno, di cui pure abbiamo discusso nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione.

In definitiva, ciò che è certo è che il lavoro fatto è stato enorme ed importante, ma è altrettanto certo che la questione sociale, sempre più acuta nel nostro Paese, e la necessità di dare impulso a politiche di stimolo dell'economia e dell'occupazione ci impongono di individuare nuovi

spazi finanziari senza tuttavia compromettere gli obiettivi di equilibrio del bilancio pubblico e di riduzione del debito.

È questa l'enorme sfida che abbiamo di fronte: la sfida che le forze politiche che in futuro avranno la responsabilità di Governo devono avere la forza e la determinazione di raccogliere, nell'interesse generale del Paese e delle generazioni future. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Cursi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il relatore sul disegno di legge n. 3584, senatore Tancredi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tancredi.

TANCREDI, *relatore sul disegno di legge n. 3584*. Signora Presidente, il collega Legnini è stato completo ed esaustivo; quindi, intervengo brevemente per illustrare alcune questioni di dettaglio e per esprimere una valutazione complessiva.

Innanzitutto, mi piace iniziare dal concetto che ha espresso in ultimo il collega Legnini: la Commissione bilancio, in queste ore e negli ultimi giorni, ha svolto un lavoro che può essere criticato, può essere giudicato più o meno buono, ma è stato un lavoro duro, che ha riguardato tante e importanti materie attinenti all'economia e alla società italiana. Non si può accusare alcuna forza politica di avere avuto una volontà dilatoria per fini politici ed elettorali: così non è stato e i numerosi colleghi che hanno partecipato ai lavori della Commissione bilancio sono testimoni di queste mie affermazioni. Fino alle ore piccole di questa mattina, si è lavorato sul testo e sugli emendamenti.

Abbiamo ereditato dalla Camera dei deputati un testo che è stata nostra intenzione mantenere nell'impianto complessivo, sebbene nell'altro ramo del Parlamento – bisogna dirlo – fosse rimasta in sospeso una serie di questioni. C'è stata poi un'altra serie di questioni che è stata portata all'attenzione della Commissione bilancio in queste ore, sia da alcuni Ministeri e dal Governo nel suo complesso, sia dalle forze politiche e dai singoli senatori.

Anche se è stato sottolineato ampiamente dai colleghi Legnini e De Angelis, non posso non rimarcare anch'io che questa legge di stabilità è storica, in quanto ci porterà per la prima volta al pareggio di bilancio, così come disposto dal nuovo articolo 81 della Costituzione. È un risultato a cui credo che questa legislatura debba guardare con grandissimo orgoglio. Parlo di questa legislatura perché è un risultato che si è conseguito in perfetta continuità tra il precedente Governo Berlusconi e l'attuale Governo Monti.

I dati sono sotto gli occhi di tutti: abbiamo recuperato consistenti avanzi primari già dal 2010 e arriviamo al pareggio strutturale di bilancio, seguendo una progressione che ha portato il nostro *deficit* a calare, fino ad arrivare sotto al 3 per cento del PIL. Nel 2013, nelle previsioni di questa

legge di stabilità, si conseguirà appunto il pareggio di bilancio, così come previsto dalla Costituzione.

Voglio brevemente ricordare alcuni dei temi più importanti che la lettura della Camera aveva lasciato in sospeso.

Occorreva apportare una modifica all'impianto della Tobin *tax* e alla norma che la introduceva, lasciando inalterato il gettito di un miliardo di euro previsto alla Camera. Naturalmente abbiamo seguito – secondo me opportunamente – le indicazioni e gli indirizzi del Governo, che sulla materia ha anche il compito di raccordare la normativa in sede europea. Infatti, si è detto da più parti che si tratta di una norma che impatta fortemente sugli scambi anche a livello internazionale, al di fuori dei confini nazionali; quindi, non si poteva non seguire le indicazioni del Governo, il quale, secondo la Commissione, è arrivato alla fine ad accogliere il miglior testo al quale si potesse aspirare nelle condizioni date.

Dalla Camera veniva anche l'impegno ad abrogare definitivamente la tassazione sugli emolumenti di reversibilità delle pensioni di guerra, e anche questo, con l'unanimità della Commissione, è un problema che si è portato a soluzione, così come quello relativo alla possibilità di assunzione in deroga alle norme sul *turnover* per tutte le forze dell'ordine. Per il comparto sicurezza è prevista una posta ingente, una delle più importanti stanziature nel corso dei lavori della Commissione bilancio del Senato. C'è anche l'impegno a ripristinare una posta importante per il Fondo per le non autosufficienze e per il Fondo di funzionamento per l'università.

Naturalmente, su tutte queste materie è stato fatto uno sforzo che non è assolutamente esaustivo rispetto ai bisogni e alle necessità di ognuno dei settori che sto trattando. Credo però sia stato fatto il massimo nelle condizioni in cui ci troviamo, rispettando quegli impegni e quei vincoli di cui ho parlato all'inizio.

Oltre a tali questioni, che erano rimaste sospese nella prima lettura alla Camera, sono state introdotte dal Governo in considerazione della situazione contingente (lo dico anche per sottolineare quanto i giorni e le ore di lavoro della Commissione bilancio siano stati pochi per esaminare tutte le materie), alcune questioni che potevano e potrebbero essere oggetto di veri e propri decreti-legge: voglio sottolineare che abbiamo opportunamente introdotto tutto quanto contenuto nel cosiddetto decreto proroga-termini e nel cosiddetto decreto anti-infrazioni all'interno della legge di stabilità.

All'interno della legge di stabilità trova inoltre spazio una vera e propria riforma degli ammortizzatori sociali e una correzione della cosiddetta legge Fornero, così come tutta la partita dei ricongiungimenti onerosi (quindi, una normativa vera e propria che poteva essere ricompresa in un decreto del Ministero del lavoro), così come le norme che riguardano la riforma dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Infine, il lavoro più significativo svolto dalla Commissione ha riguardato la modifica dell'impianto dell'IMU che, come ha detto il collega LeGNINI, comporta una vera e propria rivoluzione in termini federalisti. Sap-

priamo che questa impostazione è stata criticata dai colleghi della Lega, ma crediamo che sia un passo importante verso un'impostazione federalista di tale imposta. Come giustamente ha evidenziato il collega Legnini, per tutti gli edifici residenziali il gettito spetta ai Comuni, mentre allo Stato rimane la sola riserva sugli immobili classificati nel gruppo catastale D. Naturalmente, a mio modo di vedere, la cosa più importante è che la quota riservata allo Stato è fissata numericamente in questo momento; ciò consente ai Comuni di poter beneficiarie di eventuali maggiori gettiti derivanti dall'imposta, di cui si parla ma che dovremo verificare nei prossimi mesi.

Non è staccata da questa considerazione la questione posta – ed è l'ultima che desidero sottolineare – sul Patto di stabilità per gli enti locali, su cui sono state trovate risorse importanti da parte del Governo, che è stato sensibilissimo su questa materia: complessivamente 1,4 miliardi di euro, con 400 milioni di risorse vere (di competenza e cassa) in minori tagli ai Comuni e possibilità di allentamento del Patto di stabilità per 600 milioni per gli enti locali, di cui 200 milioni per le Province, per le quali forse il trattamento è stato penalizzante rispetto a quello dei Comuni.

Su segnalazione della Lega Nord, sono stati appostati 180 milioni di euro sulla rimodulazione degli obiettivi del Patto di stabilità per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Credo che anche questa sia una norma opportuna, che porterà dei benefici sul territorio, non solo per gli enti locali, ma anche per chi dagli enti locali riceve servizi e prestazioni. A mio avviso, questa è la parte più importante trattata in questo disegno di legge di stabilità.

Come diceva il correlatore Legnini, la Commissione si è occupata anche di numerosissime questioni di dettaglio: naturalmente era inevitabile, anche data la contingenza politica, ma credo che abbiamo svolto un buon lavoro e sottoposto un ottimo testo all'attenzione di quest'Aula. Mi preme quindi ringraziare il Presidente della Commissione bilancio, il correlatore Legnini, il relatore al bilancio De Angelis e tutti i funzionari della Commissione bilancio che in questi giorni sono stati sottoposti a un lavoro superstressante, spesso dedicando pochissime ore al sonno perché, in questa settimana di lavori veramente convulsa, abbiamo fatto le ore piccole e siamo stati riconvocati nelle prime ore del mattino. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA *(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, certamente con questa legge diamo esecuzione alla riforma che abbiamo adottato non molto tempo fa e che ci consente di chiamare legge di stabilità il provvedimento al nostro esame, che prima chiamavamo legge finanziaria.

Certamente la stabilità con questo disegno di legge la si consegue e le relazioni che ci sono state rese dai relatori, i quali hanno riferito anche del lavoro notevole svolto dai colleghi della Commissione, ci lasciano sereni in questo senso. Tuttavia, evidentemente, una comunità statale, un Governo, un Parlamento desiderano per i propri cittadini molto di più di quanto può dare la sola stabilità, che è un dovere e lo è ancora di più nella misura in cui è diventata norma costituzionale. Essa doveva essere comunque una norma da rispettare, posto che prima della norma legislativa viene quella morale e tenere i conti in ordine è certamente un fatto morale prima che giuridico-contabile. Malgrado ciò, noi abbiamo voluto che anche la Costituzione contemplasse questa norma, che dobbiamo rispettare e che rispetteremo, ma a chi di noi non sarebbe piaciuto che nel momento in cui si eliminavano gli effetti delle deduzioni e delle detrazioni fiscali si fosse posta mano all'avvio di quello che abbiamo più volte invocato, ovvero l'applicazione del coefficiente familiare?

La stabilità si è conseguita, ma dobbiamo prendere atto che ci siamo prosciugati: le risorse proprie delle deduzioni e delle detrazioni non le daremo più alle famiglie dei poveri italiani.

Aspettiamo che torni il rappresentante del Governo, perché è vero che andiamo verso la conclusione della legislatura, ma non possiamo non avere il rispetto dovuto per il Governo, così come è d'obbligo che il Governo l'abbia per il Parlamento. Signora Presidente, forse è il caso di aspettare che torni il rappresentante del Governo, magari un supplente. *(Il ministro Grilli rientra in Aula e prende posto nei banchi del Governo).*

PRESIDENTE. Senatore Costa, il ministro Grilli è rientrato.

COSTA *(PdL)*. Al ministro Grilli non possiamo certamente chiedere di fare quello che il Governo che conclude il suo mandato, così come il Parlamento, non ha fatto, ma è d'obbligo che sia presente il Governo ad ascoltare le istanze e le aspettative che vengono dal popolo italiano.

Come dicevo, signor Ministro, noi abbiamo prosciugato le risorse proprie delle deduzioni e delle detrazioni. Per molto tempo abbiamo auspicato che le risorse rivenienti dalle deduzioni e dalle detrazioni potessero essere utilizzate per avviare soltanto il processo di attuazione del coefficiente familiare. Sì, la stabilità l'abbiamo conseguita, ma dobbiamo dire a noi stessi che abbiamo prosciugato le risorse delle deduzioni e delle detrazioni e che l'avvio del coefficiente familiare, che è condizione di perequazione del carico fiscale nel rispetto della Carta costituzionale, ancora una volta non l'abbiamo conseguito.

Auspichiamo il perseverare di questa lodevole guerra all'evasione – è giusto che la si faccia – ma è bene non dimenticare mai i principi fondamentali di scienza delle finanze. Come diceva De Viti De Marco, quando la pressione raggiunge certi livelli due sono le conseguenze: o l'astensione dal lavoro del contribuente o il tentativo di evasione. In questi giorni, con enorme dispiacere, abbiamo preso atto che è aumentata l'evasione fiscale ed è aumentata la fuga di capitali all'estero. Possiamo anche mettere un

carabiniere per ogni italiano, ma alla fine il risultato non lo avremo conseguito se non pensiamo invece alla diminuzione della pressione, che, per essere ottenuta, certamente ha bisogno di risorse.

Le risorse non si possono conseguire solo con la perequazione della spesa e del carico fiscale: ci vuole qualcuno che le produca, che produca il reddito e determini maggiore gettito tributario.

Mi viene proprio da pensare al danno enorme, immenso provocato dalla normativa che ha inasprito l'IMU. Abbiamo, con un solo colpo (dobbiamo dirlo a noi stessi e dobbiamo dirlo anche perché il Governo lo ascolti), sterilizzato il mercato immobiliare italiano e siamo andati verso l'autarchia, e chi studia scienza delle finanze sa che autarchia è sinonimo di autoimpoverimento volontario.

Abbiamo ottenuto anche un altro effetto: quello di svalutare del 30 per cento l'immenso patrimonio immobiliare degli italiani, anche di coloro che andarono a morire a Marcinelle, facendosi bruciare vivi per poter costruire la casa per la propria famiglia. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Fleres*).

Allora, amici, si tenga conto che non è proprio possibile sterilizzare il mercato immobiliare. Se è vero che in questi giorni abbiamo gioito perché lo *spread* è diminuito, si consideri che ciò è anche l'effetto di una precisa situazione: non esiste più il bene rifugio della casa, fino a quando non rimuoveremo la normativa sull'IMU. L'unico bene rifugio è il titolo di Stato. Voi potete pensare di assecondare l'attitudine atavica e storica del popolo italiano al risparmio, che ha fatto dell'Italia uno dei Paesi più ricchi del mondo, tanto da consentire ai nostri governanti di andare a Bruxelles e vantarsi del fatto che l'indebitamento pubblico può essere compensato dalla ricchezza nazionale, se non consentiamo più alla gente di sperare nell'utilità del risparmio?

Abbiamo sterilizzato la più grande industria italiana, quella edilizia, che per il Mezzogiorno equivale ad un doppio danno: infatti, per quell'area del Paese l'edilizia è l'industria delle industrie perché è l'unica che non impone la traslazione nello spazio dei beni prodotti. Per tale motivo, riteniamo che presto bisognerà porre mano per stabilizzare, come abbiamo fatto. Stabilizzare è semplice, ma è difficile produrre. Allora, ecco il Patto per l'Italia, che non è per il Mezzogiorno, cioè per quella parte del Paese che ha consentito che i fondi strutturali venissero utilizzati per la coesione sociale, e che per la stragrande maggioranza hanno coperto la cassa integrazione e la mobilità nel resto d'Italia. Non dimentichiamo mai questo enorme dono fatto nell'ultimo quinquennio dal Mezzogiorno al Paese, consentendo l'uso di fondi che andavano utilizzati solo nel Sud dell'Italia.

Per questo motivo, ci chiediamo come mai il piano per il Sud non parte mai. Come mai non si riesce ad attuare la digitalizzazione (che, tra l'altro, contempla anche il processo telematico, che da solo consentirebbe di ridurre il tempo di svolgimento dei processi con tutte le conseguenze negative che derivano dalla loro lunghezza)?

Dunque, rivolgiamo un augurio, più che al Governo e al Parlamento, all'Italia. L'auspicio è che chi verrà nel prossimo Parlamento non si limiti

a continuare a parlare di lotta all'evasione: ciò è troppo semplice perché il soggetto da colpire è anonimo e non dà risultato. Ripeto: i recenti dati sull'aumento dell'evasione sono notevoli, così come quelli sulla fuga dei capitali.

Pertanto, bisogna tornare alla produzione ed occorre profondamente intervenire sul funzionamento delle Regioni, che sono fabbrica di amoralità e di diffusione della spesa senza produzione di servizi, andando verso l'aziendalizzazione dei presidi sanitari, con la responsabilizzazione di chi, essendo chiamato a dirigere, deve pagare, così come paga l'imprenditore privato che fallisce e che va incontro anche ai reati di bancarotta semplice e fraudolenta. Solo così possiamo sperare in una disciplina e in una virtù della spesa pubblica.

Ripeto che occorre fare presto: chi può e chi verrà deve occuparsi subito di ripristinare le condizioni per il funzionamento del mercato immobiliare degli italiani, dando ai nostri connazionali la gioia di continuare a risparmiare, a produrre e a fabbricare. Ripeto che quella dell'edilizia è l'industria delle industrie, ma in un solo colpo noi abbiamo svalutato il patrimonio immobiliare del 30 per cento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, mi pare che qualche giorno fa un popolare comico abbia fatto una trasmissione televisiva sulla Costituzione italiana molto seguita ed apprezzata da parte di tanti telespettatori: forse avremmo dovuto invitarlo qua!

Se non ho sbagliato i conti, quella di domani sarà la cinquantesima fiducia richiesta da questo Governo in un anno: una alla settimana. Mi chiedo se tutto ciò, fatto con la complicità – non vorrei usare un termine forte – di colui che dovrebbe essere il garante della Costituzione, sia costituzionale. Mi chiedo se in una Repubblica parlamentare tutto ciò sia in linea con lo spirito della Costituzione. Io credo di no, e sono molto orgoglioso di fare parte di quel Gruppo parlamentare – l'unico, insieme a quello dell'Italia dei Valori, bisogna riconoscerlo – che ha avuto il coraggio di non piegare la schiena di fronte ad un *diktat* di tale natura. Ricordo che avevamo contro tutto l'universo mondo che diceva quanto è bravo il presidente Napolitano e quanto è capace il nostro presidente del Consiglio Monti.

E c'è stato il senatore Legnini, relatore sul provvedimento, che, suo malgrado, ha dovuto ammettere le cifre. Ha parlato della cifra del debito pubblico, ha parlato della disoccupazione, ha parlato della produzione industriale, ha parlato della pressione fiscale: una Caporetto. Tutti risultati assolutamente disastrosi. L'ha detto lui, non è che l'ho detto io. D'altro canto, sono dati oggettivi, incontestabili; i dati sono quelli. Questo Governo in questo anno ha peggiorato tutti gli indicatori macroeconomici del Paese, chiedendo al Parlamento 50 fiducie. Quindi noi abbiamo messo da parte la democrazia per rovinare il Paese. Per quale scopo, colleghi? Per quale scopo?

Ci hanno detto qual era lo scopo, anzi, quali erano i due scopi: in primo luogo, il pareggio di bilancio nel 2013. Dicono che abbiamo ottenuto il pareggio di bilancio e che l'hanno scritto nei fogli. Colleghi, c'è qualcuno che crede che l'anno venturo i senatori che saranno qua verificheranno che c'è stato il pareggio di bilancio? C'è qualcuno che ci crede? Ve lo domando. Io non ci credo e sono disposto a fare qualsiasi scommessa di qualsiasi natura che l'anno venturo il pareggio di bilancio non ci sarà, e il motivo è molto semplice: il PIL crollerà molto più di quanto indicato nelle previsioni. Forse sarò Cassandra; peccato però che Cassandra avesse ragione (*Commenti del senatore Morando*). Questo è il problema fondamentale.

Poi c'è l'altro scopo, che sentiamo ripetere continuamente come il mantra natalizio di questi giorni: però siamo credibili. Ragazzi, stiamo mandando il Paese alla malora, però siamo credibili. Capite? Abbiamo la credibilità! (*Applausi dal Gruppo LNP*). Questa è la grande conquista che abbiamo ottenuto in questo anno di disastri. A cosa serve la credibilità? A fare scuole? A fare ospedali? Si mangia? Si cambia l'automobile con la credibilità? Ci dicono che la credibilità ci serve perché così andiamo sui mercati finanziari e, anziché avere il denaro in prestito al 4 per cento, lo abbiamo al 3 per cento.

TONINI (*PD*). Pensa un po' se è poco!

CASTELLI (*LNP*). Bravo! Ma chi ha messo la testa nel cappio, cari intelligentoni? Chi ci ha tolto negli anni '90 la possibilità di stampare i soldi?

MORANDO (*PD*). Tu!

CASTELLI (*LNP*). No, caro! È stato Ciampi, non io! È stato il tuo Ciampi di sinistra!

È molto semplice: se noi oggi dobbiamo andare come disperati con il cappello in mano da Morgan Stanley o dalle altre banche a chiedere se per favore ci danno un po' di soldi, quelli dicono: benissimo, i soldi te li do alle condizioni che dico io. (*Commenti del senatore Marcenaro*). Invece, negli anni '90 andavamo a dire: ci dai i soldi a queste condizioni? Non me li dai? Me ne dai meno di quanto ne ho bisogno? Allora me ne stampo un po' e sono a posto.

Voi cervelloni ridete, ma è esattamente quello che ha fatto Obama (*Commenti del senatore Sangalli*) e l'America sta bene, mentre noi stiamo male. Forse voi siete masochisti oppure sadici, vi piace fregare gli italiani, e ridete. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Io non rido, piango.

E poi tutto questo a cosa serve? (*Commenti del senatore Tonini*). Abbiamo fatto bene la partita di giro per vedere chi è il beneficiario finale di tutto ciò? Vediamo un attimo. Il nostro debito rispetto al PIL è al 126 per cento; il 3 per cento di questo dato è legato ai soldi che noi abbiamo dato al fondo salva Stati (tre punti di PIL, circa 48 miliardi). Va bene? A chi è

andato il fondo salva Stati? È andato alla Grecia. È rimasto ai cittadini greci? No, è andato alle banche, perché la Grecia con quei soldi si è comprata un pezzo di debito dando quel denaro alle banche francesi e tedesche amiche di Monti. Quindi, la partita di giro finale di tutta questa storia, per cui gli italiani vanno in malora e le nostre aziende chiudono, è che gli italiani dovevano dare i soldi alle banche francesi e tedesche amiche di Monti: questa è la verità vera che soltanto noi abbiamo il coraggio di dire!

E c'è un altro dato. Quanto avanzano le nostre aziende dallo Stato, quelle aziende che, siccome non prendono i soldi, chiudono? Ottanta miliardi. Anziché dare i soldi alle nostre aziende li danno alle banche, francesi, inglesi e tedesche. Noi queste cose non le tacciamo. Vedo che non ridete più. Non ridono più, guardate. Quando gli si dice la verità, non ridono più.

Questo dobbiamo dire, perché questa è la verità. Altro che essere orgogliosi della barzelletta che l'anno venturo avremo il pareggio di bilancio. Non avremo il pareggio di bilancio, perché il Nord è disperato. Molti non riescono a capire questo. L'altro giorno ho sentito un dipendente pubblico lamentarsi perché sono due anni che non gli aumentano lo stipendio. Ma da noi i lavoratori perdono il posto! Sono finiti anche i soldi della cassa integrazione. Cosa accadrà ora?

Ebbene, qual è la risposta che diamo in Parlamento? Ho con me un emendamento dei relatori, l'1.8000/6000 (ormai le questioni si sono complicate a tal punto che gli stessi numeri degli emendamenti diventano complicati), in cui si prevede un allentamento del Patto di stabilità: 800 milioni di euro, un'inezia, un millesimo della spesa del bilancio dello Stato, ma è già qualcosa. Sono andato a leggere la ripartizione tra i Comuni di tale somma e ho constatato che alla Sicilia vanno 128 milioni e al Veneto, che ha più o meno gli stessi abitanti della Sicilia, vanno 21 milioni di euro. Siamo sempre alle solite: lo scippo del Nord, anzi, «il sacco del Nord», per dirla alla Luca Ricolfi, un sociologo di sinistra che ha scritto appunto un bellissimo libro, così intitolato, che tutti dovremmo leggere. Siamo, come al solito, di fronte al sacco del Nord.

Ebbene, questa è la finanziaria su cui voi vi apprestate a dare la fiducia: un disastro certificato dai numeri, a fronte del quale c'è la credibilità, questa magnifica cosa, per cui anziché il panettone a Natale mangeremo la credibilità. Tutto questo con il Paese che sta andando a rotoli.

Occorre fare due cose: la prima è tornare a dare allo Stato italiano la possibilità di stampare moneta per sottrarci al ricatto dello *spread*, la seconda è: venite al Nord a vedere in che stato si trovano le aziende del Settentrione e magari a dare loro una mano, con incentivi o anche barriere doganali. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Latronico. Ne ha facoltà.

LATRONICO (*PdL*). Signora Presidente, signori del Governo, colleghi, la legge di stabilità che abbiamo esaminato prima in Commissione e ora in Aula comporta una lieve correzione – e questa è una novità – sui saldi tendenziali di finanza pubblica di circa 2 miliardi di euro. Un risultato da non sottovalutare, significativo, che conferma che le scelte di finanza pubblica adottate dall’inizio di questa legislatura, dal Governo Berlusconi prima e in questo anno dal Governo tecnico, hanno raggiunto l’obiettivo della stabilizzazione dei conti pubblici, orientando i tendenziali di bilancio verso l’obiettivo dell’equilibrio strutturale.

È da ricordare, a questo proposito, che già nell’esercizio 2010 la spesa corrente primaria – come rilevato dai relatori i senatori Legnini e Tancredi – è rimasta stabile rispetto al 2009, raggiungendo un traguardo storico. Nonostante questi successi non esitiamo a sostenere – è già stato detto alla Camera e lo ribadiamo in questa sede – che le politiche di rigore della finanza pubblica, pure necessarie, non sono sufficienti per superare un ciclo recessivo che si abbatte in modo allarmante – e ne siamo testimoni tutti i giorni – sulla vita delle famiglie e delle imprese.

Collegli, se non si vuole che l’austerità sia cieca, bisogna aggiungere azioni che affrontino i temi della pressione fiscale e della crescita, le due questioni ancora aperte sulla nostra società.

La Corte dei conti – quindi non un organismo politico – ci segnala che in Italia la pressione fiscale risulta superiore di 14 punti percentuali rispetto a quella prevista in Svezia ed è di gran lunga superiore rispetto a quella prevista presso i Paesi nostri *partner* europei, in particolare Germania e Francia. Da qui discende il dovere di proseguire le azioni di contrasto all’evasione fiscale, di razionalizzazione della spesa pubblica, orientando i ricavi dell’una e dell’altra azione per alleggerire il prelievo sulle famiglie, sul lavoro e sulle imprese.

Resta sullo sfondo la necessità di una più efficace azione di contenimento del volume globale del debito attraverso una valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare che consenta una riduzione della spesa per gli interessi sul debito, usando anche queste risorse come leva di sviluppo. Ciò anche per raffreddare le manovre speculative sul debito sovrano italiano che hanno influenzato gli equilibri politici del Governo eletto dagli elettori nel 2008 e sono state – bisogna riconoscerlo onestamente – all’origine del Governo tecnico.

Emerge anche in questa sessione di bilancio l’esigenza di rivedere il Patto di stabilità interno – abbiamo provato a fare qualcosa in questo senso – perché questo non sia completamente cieco e faccia salve alcune spese necessarie per la ripresa e la crescita del Paese. Gli investimenti per la difesa del suolo, per la ricerca e la formazione e gli investimenti in infrastrutture strategiche andrebbero tenuti al riparo da contraddittorie restrizioni.

Abbiamo provato ad alleggerire con questo provvedimento, anche con la presentazione di emendamenti in Commissione, il Patto di stabilità, prevedendone un allargamento sia per le Province che per gli enti locali per circa 1 miliardo di euro, sia per smaltire parte dei debiti che la pub-

blica amministrazione ha con i privati che per promuovere investimenti sul territorio.

Sul punto dello sviluppo, l'attività emendativa in Commissione ha realizzato una serie di interventi. Desidero segnalare l'emendamento proposto dal sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Ugolini, sostenuto da noi, dalla Commissione, recepito dai relatori, volto ad istituire un credito d'imposta a favore dei soggetti che investono nel finanziamento delle borse di studio universitarie. Mi sembra un segnale qualitativamente significativo, che stabilisce un nuovo rapporto tra università e società che può essere foriero di nuovi sviluppi per rendere le aziende e le imprese italiane compartecipi del sistema del diritto allo studio universitario.

Questo Governo è nato per fronteggiare una manovra speculativa che rischiava di mettere a repentaglio la sicurezza del Paese. Il senso di responsabilità del presidente Berlusconi, del PdL, del PD e delle altre forze politiche che hanno sostenuto questo anno di lavoro ha permesso una fase di decantazione ed un'operatività più segnata sotto il profilo del rigore e più timida sul punto dello sviluppo, compreso un negoziato europeo che, oltre all'Unione monetaria, riconosca i compiti che l'Europa deve avere sul piano dello sviluppo sociale. Se non ci sarà più coesione, meno disuguaglianza e più crescita, l'Europa rischia di deflagrare travolta dall'onda di un disagio e di un malessere dei popoli. Per questo è giunto il momento che la politica, gli elettori, si riprendano il diritto di scegliere i loro programmi, le loro politiche, i loro Governi, per rispondere, nel caso della nostra Nazione, agli interessi dell'Italia, senza subire interferenze, abusi di influenza di poteri burocratici e finanziari che hanno lucrato dalla crisi e che non sono estranei alle cause di fondo di questo ciclo negativo.

Non serve un rigore cieco, senz'anima, che non si fa carico della vita reale delle persone e delle famiglie, come pure è velleitaria la posizione di chi in questi anni non ha saputo chiedere che espansione della spesa pubblica e, di conseguenza, incremento della tassazione. Noi proponiamo un'altra via che rispetti il necessario equilibrio dei conti e faccia seguire politiche di crescita, con l'abbattimento del debito e la riduzione della pressione fiscale.

L'Italia – siamo convinti – ce la può fare, se si riprende il diritto a stare con la schiena dritta in Europa, realizzando il sogno dei Padri costituenti, che avevano sognato una Europa come spazio dove combattere la povertà e le disuguaglianze, protesa alla crescita e alla pace tra i popoli europei.

Questo è il compito, colleghi, che abbiamo innanzi. (*Applausi dei senatori Lauro e Rizzotti*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non nascondo il mio rammarico per aver vi-

sto come il lavoro della Commissione bilancio sia stato influenzato dalle *lobby*, spesso addirittura fuori dalla porta della Commissione stessa. Alle proposte dei singoli parlamentari viene lasciato poco spazio o quasi nulla.

Da neosenatrice avevo proposto due emendamenti di grande buon senso: la stabilizzazione e la razionalizzazione del meccanismo del 5 per mille e la revisione del sistema di assistenza agli anziani. Il primo emendamento è stato bocciato, il secondo è stato tramutato in un ordine del giorno per far spazio a norme che tutelano non gli interessi dei cittadini ma gli interessi corporativi. Mi viene in mente un emendamento – ad esempio – che obbliga all'utilizzo delle gomme termiche in caso di neve. Provate a pensare come questa norma potrebbe incidere sul bilancio familiare.

Il primo emendamento da me proposto mirava a stabilizzare e a razionalizzare il sistema del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, proponendosi altresì di fissare norme primarie per l'erogazione, il controllo e l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite. La forza del 5 per mille sta nel fatto che i cittadini scelgono in modo assolutamente volontario a chi destinare la quota parte delle proprie imposte relativamente ad iniziative meritorie svolte nei vari campi del sociale. Ogni euro destinato dai contribuenti al volontariato ottiene un effetto leva, un effetto moltiplicatore grazie al fatto che viene investito in attività concrete a sostegno della collettività e delle persone.

Nel caso del volontariato il peso del costo del lavoro è pari allo zero. È fondamentale che tutto ciò che le associazioni ottengono sia investito in scopi di utilità sociale. Questo può rappresentare quel vero *welfare* di cui tutti parlano ma per il quale poco si fa, fortemente integrativo dei servizi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, soprattutto in questo momento dove tutti i cittadini sono chiamati a dare un contributo forzato.

La debolezza sta in una normativa più volte modificata in soli sei anni di vigenza e in una procedura che, nonostante passi per la scelta volontaria dei cittadini, di volta in volta deve essere rifinanziata. Ciò è tanto vero che, nella ricostruzione normativa di questi anni che abbiamo fatto, in cui è stato sperimentato l'alto valore del 5 per mille, abbiamo visto come il meccanismo sia stato prima istituito e poi rifinanziato da leggi finanziarie, da leggi di stabilità, ovvero da leggi di stabilizzazione dei conti pubblici ovvero in materia tributaria. La materia è certamente di natura tributaria, ma riguarda interventi di altissimo valore sociale.

Il tema è naturalmente vivo, soprattutto in un momento come quello attuale, nel quale tutti i livelli di governo, dallo Stato ai Comuni, sono costretti a restringere le politiche a favore degli individui e delle famiglie in conseguenza della ristrettezza del *budget* causata dal rispetto dei patti di stabilità.

Proprio per questa serie di ragioni è assolutamente necessario istituire norme permanenti per dare certezze a quella nobile parte del Paese che vede nei settori finanziati dal 5 per mille una risorsa da garantire e salvaguardare.

Le somme stanziare sino all'anno 2013 risultano pari a 400 milioni di euro annui. Con la proposta presentata miravamo a stanziamenti pari a 500 milioni annui, ma soprattutto puntavamo a un meccanismo di stabilizzazione del 5 per mille a favore di settori meritevoli di essere sostenuti. Se lo Stato, ma lo stesso vale anche per gli altri livelli di governo territoriale, dovesse far fronte a tutte le meritorie iniziative sostenute dall'associazionismo sul territorio dovrebbe mettere in campo risorse di gran lunga più alte di quelle attualmente destinate dal 5 per mille.

Altro punto fondamentale di questa riforma è porre tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille in un piano di parità di condizioni. Una *par condicio* tra i grandi attori e i piccoli è necessaria per porre tutti sulla stessa linea di partenza, senza vantaggi o svantaggi per alcuno.

Attualmente vi sono le grandi fondazioni o gli istituti di ricerca che investono molte risorse in pubblicità, penalizzando le piccole associazioni (sono 30.000 non sono poche) che, nella maggior parte dei casi, svolgono un lavoro meritorio, nonostante sia anonimo o poco conosciuto. Il risultato è che pochi soggetti si distribuiscono la gran parte delle risorse.

Le norme che proponevamo di stabilizzare sono frutto, crediamo, del buon senso e sono, in parte, la rielaborazione in forma tassonomica e organizzata di norme in parte già sperimentate dal 2006 ad oggi sia sul piano normativo che su quello regolamentare. Speriamo che il prossimo Parlamento voglia farle proprie.

Con il secondo emendamento, che riguardava l'assistenza agli anziani, ho proposto che le Regioni e i Comuni che destinano in media 3.000 euro per ogni anziano alle residenze assistenziali possano destinare quella cifra alle famiglie disposte a tenere in casa l'anziano. Addirittura, si poteva ridurre questa cifra del 10-15 per cento. Si potrebbe così passare dai circa 3 miliardi annui ai 2,7 miliardi senza intaccare i livelli delle prestazioni, ma anzi innalzando i benefici per l'anziano. Con una cifra inferiore a quella stanziata, quindi, si potrebbe addirittura allargare la platea dei beneficiari. È infatti chiaro che se un anziano in una residenza costa 3.000 euro al mese di media ad una famiglia si potrebbe dare la metà, e quindi con la stessa cifra mantenere due anziani nel calore di una famiglia. Semplicemente diciamo che tutti gli anziani che scelgono di vivere presso una famiglia, sia essa la propria o una famiglia che abbia i requisiti adeguati per ospitarli, possono vivere meglio. Tutti noi abbiamo letto sui giornali, anche di recente, gli scandali relativi alle case per gli anziani.

Quindi, a regime, una parte della quota che si destinava alle residenze si potrebbe destinare alla famiglia o alle famiglie accoglienti. Poiché la cifra media destinata dalle Regioni al sostentamento degli anziani nelle residenze è pari a circa 1.500 euro al mese, ben si comprende come questa possa rappresentare una importante fonte di reddito per una famiglia. Una quota in media corrispondente è coperta dai Comuni per i nullatenenti (privi di pensioni o altri redditi), ovvero dalle famiglie degli anziani. Quando parliamo di famiglie ospitanti ci riferiamo a parenti prossimi dell'anziano, ovvero famiglie aventi stringenti requisiti, cioè famiglie che hanno nel proprio nucleo persone che siano in grado di occuparsi anche

dell'anziano non autosufficiente (infermieri, giovani medici, persone che abbiamo già lavorato nel settore dell'assistenza). Riteniamo che le Regioni possano fissare norme di dettaglio a tal proposito, avendo noi parlato di medie nazionali ed essendo gli impegni di spesa differenti Regione per Regione.

Del resto, va ribadito come la spesa complessiva per gli anziani nelle residenze sia pari a 3 miliardi l'anno, a carico, per circa la metà, delle Regioni e dei Comuni. Ci rendiamo conto che le Regioni hanno impegnato negli anni passati enormi risorse in questo settore per finanziare, spesso a fondo perduto, la costruzione delle strutture delle residenze. Così come ci rendiamo conto come attorno alla accoglienza degli anziani si sia creato un *business* di proporzioni enormi, forse uno dei tanti buchi neri che alimenta la nostra spesa pubblica.

Noi crediamo che con una previsione normativa nuova, delegata al Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata (cioè sia le Regioni, sia i Comuni) si sarebbe potuto far stare meglio gli anziani, creare una nuova economia familiare in un momento di crisi e, al contempo, ridurre, a regime, la spesa pubblica in questo settore. Ci sembrano disposizioni di buon senso, che purtroppo la Commissione ha accantonato limitandosi ad un ordine del giorno. (*Applausi dei senatori Contini, Vedani e De Angelis*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, signori del Governo, siamo chiamati all'ultimo atto del Governo Monti sulla legge di stabilità e sul bilancio ma, a tredici mesi dal suo insediamento, è giusto e doveroso tracciare un bilancio del Governo tecnico, non su basi di contrapposizione ideologica, ma nel merito.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 16,37)

(*Segue LANNUTTI*). Dico subito che personalmente apprezzo la riconquistata credibilità internazionale dell'Italia, diventata lo zimbello del mondo all'ultimo vertice del G20, il 3 novembre 2011; ma le misure e le politiche economiche adottate per far uscire il Paese dalla crisi sono state a senso unico, a danno di lavoratori, famiglie, piccole e medie imprese, pensionati, per avvantaggiare quei convitati di pietra, ben rappresentati nell'Esecutivo, che non si sono distinti per lungimiranza e capacità di dare soluzione ai drammi del Paese ma, al contrario, li hanno aggravati.

L'ultimo capolavoro: il Ministro dello sviluppo economico ha rimandato a babbo morto l'asta sulle frequenze e, invece di creare occasioni di lavoro, sviluppa disoccupazione e falcidia posti di lavoro. Mi riferisco ai

bandi regionali per l'assegnazione delle frequenze agli operatori di TV locali: televisioni storiche, con oltre vent'anni di operatività, sono fatte fuori da bandi di gara su misura, gestiti da tale Sambuco, sodale del piquattrista Bisignani; bandi accusati già in precedenza di scarsa trasparenza; bandi farsa, con la finalità di avvantaggiare amici degli amici ed escludere altri, mettendo in mezzo a una strada centinaia di giornalisti e operatori TV.

Vi siete distinti, signori del Governo, per essere stati al servizio di cricche, faccendieri e «piquattristi» di complemento, per fare carta straccia dei diritti e della legalità. Anche questo testo è manchevole da questo punto di vista. Stiamo discutendo non si sa bene che cosa, perché ancora non c'è il maxiemendamento. Di cosa discutiamo? Comunque, per quel che è dato sapere, all'interno ci sono emendamenti fatti ad uso e misura della CONSOB di Vegas, l'uomo dalle porte girevoli, che ha stabilizzato i suoi compari e i suoi compagni di merende (l'emendamento Caputi).

Proprio oggi – do la notizia – la procura della Repubblica di Milano ha condannato i banchieri per i derivati che erano stati appioppati (l'ADU-SBEF era parte civile): ebbene, la procura ha sconfessato le tesi di questo Vegas, questo uomo dalle porte girevoli che, essendo asservito ai banchieri, sostiene che le tesi probabilistiche non debbano sussistere nel momento in cui si sottoscrive un contratto di derivati.

Signori del Governo, già nel provvedimento salva-Italia, o salva-banche se preferite, avevate imposto l'obbligo di apertura di conto corrente ai vecchi per farli cadere nelle grinfie dei banchieri che hanno strozzato il Paese e deteriorato le condizioni creditizie, di quei banchieri che rifiutano perfino di dare un mutuo ai giovani, anche con fior di garanzie dei genitori garanti (- 47 per cento erogazione dei mutui) o revocano i fidi, con un preavviso di 24 ore, ad aziende e famiglie stremate dalla crisi che non appartengono al sistema Ligresti (2,5 miliardi di buco). Alla povera gente non vengono dati nemmeno 10.000 euro!

Questo, mentre corrono prezzi e tariffe, con un gravame di ben 2.200 euro a famiglia su base annua, cresce il disagio sociale, con un incremento di pignoramenti ed esecuzioni immobiliari del 22,8 per cento (negli ultimi anni una città di 100.000 abitanti è sparita, cancellata dalla faccia della terra), a fronte del 5,2 per cento nel 2011. Con retribuzioni ferme, perdita del potere di acquisto e pressione fiscale arrivata ai limiti della decenza, voi impiegate i 24 miliardi di tributo IMU per salvare banche in crisi o per il fondo salva Stati (+ 50 miliardi). Le signore banche, che nel 2011 avevano registrato perdite per 23,1 miliardi, hanno ritrovato gli utili, che nel biennio 2012-2013 saranno di 10,5 miliardi, grazie alle provvidenze governative ed all'omessa vigilanza di Bankitalia, collusa con banche, fondazioni bancarie ed il fondo strategico della Cassa depositi e prestiti in un gigantesco conflitto di interessi tra controllati e controllori, che in un Paese normale dovrebbe far attivare urgenti indagini penali di qualche Procura della Repubblica per i rischi che corrono i risparmi postali (300 miliardi di sudore dei vecchi, dei cittadini) nelle avventure finanziarie ed industriali.

Gli ultimi dati pubblicati dalla BCE nel bollettino dicembre 2012, a pagina 42, «Moneta e banche», sui tassi applicati nei Paesi dell'area euro, registrano una media del 4,88 per cento per i mutui in Italia, contro il 3,49 per cento dell'area euro, con un differenziale di ben 139 punti base, mentre per il credito al consumo c'è un differenziale di ben 188 punti base. Questo significa che un italiano deve spendere 864 euro in più l'anno per un mutuo trentennale di 100.000 euro, quindi quasi 26.000 euro alla fine dell'ammortamento. Questo è il capolavoro del Governo dei banchieri!

Lo scippo con destrezza dalle tasche di milioni di famiglie e di consumatori, aggravato negli ultimi 13 mesi, produce una riduzione forzosa dei consumi che impedisce la ripresa economica e getta il Paese nella disperazione per il credito negato o revocato e per la persecuzione fiscale a danno dei contribuenti onesti.

Il resoconto di 13 mesi fallimentari è racchiuso in questi dati: il PIL scenderà quest'anno del 2,8 per cento; gli investimenti lordi del 12,7 per cento; la spesa per i consumi delle famiglie del 10,8 per cento; la domanda del 7,5 per cento; le esportazioni di beni e servizi del 3,1 per cento; le importazioni del 15,3 per cento; la bilancia dei pagamenti avrà un saldo negativo. Anche l'avanzo primario, che misura la differenza tra entrate e uscite prima di aggiungere al conto gli interessi sul debito, seppur migliorato, è del 2,4 per cento contro il 2,9 per cento preventivato dal Governo e nel 2013 sarà del 2,6 per cento del PIL rispetto al 3,6 per cento.

La fuga di capitali verso l'estero, nonostante la curva attraente dei rendimenti sui decennali superiori al 4 per cento netto, smentisce la favola della rinnovata fiducia degli investitori internazionali al solito e sobrio Monti. I titoli italiani in mano ad investitori esteri sono scesi infatti dai 796,85 miliardi del 2010 ai 721,7 del 2011, per arrivare ai 676,5 di settembre 2012 (-120 miliardi dal 2010), mentre i titoli detenuti dai nostri istituti finanziari sono saliti dai 541 miliardi del 2010 ai 698 del settembre 2012, quelli della Banca d'Italia da 66 miliardi a 99 miliardi e quelli in mani di altri residenti da 145 a 197 miliardi.

L'oppressione fiscale ce la vogliamo mettere? Il 58 per cento delle imprese, ben 615.000, non riesce ad adempiere ai doveri fiscali con il fisco. Per non parlare del debito pubblico: ma come? Dovevate ridurlo, e invece lo avete aumentato ad oltre 2.000 miliardi, al ritmo di 12,2 miliardi al mese! Il tanto deprecato Berlusconi lo aveva aumentato in misura pari a 6,6 miliardi al mese, e Prodi, nel biennio 2006-2008, ad un ritmo di 3,7 miliardi di euro al mese. Questi sono i dati.

Oltre al capolavoro degli esodati e alla proroga offerta al collezionista di poltrone Mastrapasqua, che con 60 milioni di pubblicità si paga il silenzio complice dell'informazione sulle sue malefatte, il Governo ha rafforzato l'idrovora, questa nuova IRI, questo Fondo strategico, questa Cassa depositi e prestiti che, dopo che il regalo di 3 miliardi alle fondazioni bancarie con la conversione delle azioni da privilegiate ad ordinarie,

adesso – l'ultimo capolavoro – vedrà il 4,5 per cento di Generali in mano a Bankitalia andare al Fondo strategico.

Questo è un Governo permeato da *lobby* che non hanno a cuore gli interessi generali e che stanga i consumatori. Quando afferma che le banche italiane sono più virtuose, dimentica altri dati, come quelli relativi al costo di un conto corrente in Italia (295,66 euro, rispetto ai 114 euro nella media europea) o ai tassi sui mutui, che sono più alti.

E poi non si fa nulla per la povera gente. Ringrazio il senatore Legnini e gli altri relatori che hanno fatto di tutto per abbellire una manovra in realtà indigesta, perché per uscire dalla crisi, oltre a regole e sanzioni, ci vogliono pensieri lunghi, statistiche che possano combattere i populismi con il buon governo.

Una domanda sorge spontanea, come diceva un mio amico in passato: la BCE ha offerto 274 miliardi per prestiti triennali al tasso dell'1 per cento, ma sapete che, quando le banche non riusciranno a restituire questi soldi, si creerà una nuova crisi? Non lo diciamo solo noi dell'ADU-SBEF, lo hanno detto anche il Fondo monetario e la Banca mondiale. Lo ha affermato Kaushik Basu, capo economista della Banca mondiale, il quale ha detto che ci sarà un botto nell'economia globale nel 2014 e 2015, perché le misure della BCE hanno fatto guadagnare tempo ma non risolvono i problemi alla radice. Nello scenario migliore, la crescita economica dell'eurozona segnerà una stagnazione fino al 2015, prima di riprendersi.

La Cassa depositi e prestiti ha ricevuto un finanziamento di 20 miliardi all'1 per cento per accompagnare le piccole e medie imprese. Ma a chi li ha dati questi soldi? Non mi risulta che abbia accompagnato le piccole e medie imprese.

Ricordo inoltre che i prodotti derivati, arrivati ad oltre 16 volte il PIL mondiale (che è pari a 65.000 miliardi di dollari), sono stati la causa principale della crisi sistemica che ha intossicato le economie del mondo e distrutto 40 milioni di posti di lavoro. Ora si vuole fare una *Tobin tax* all'americana, il cui limite massimo è stato aumentato a 200 euro sui derivati, e si getta fumo negli occhi prevedendo di tassare anche le negoziazioni ad alta frequenza (HFT), quelle che immettono milioni di ordini contemporaneamente, ma poi ci si dimentica che le banche europee hanno in pancia 6.000 miliardi di derivati e continuano a comportarsi come enormi *hedge fund*, come la Banca centrale europea, dove la compravendita di opzioni, CDS, *index*, derivati prevale sulla mera attività bancaria tradizionale, fatta di intermediazione creditizia, con una leva finanziaria pari a 28,2 volte il patrimonio netto, mentre prima del fallimento della Lehman Brothers era di 27,9 volte.

È in atto nel mondo globalizzato una guerra silenziosa tra coloro che vogliono cambiare, per restituire un futuro ai giovani, che con *Occupy Wall Street* si battono contro la finanza spregiudicata, il denaro dal nulla, il saccheggio sistematico del futuro ipotecato da «banksters» senza scrupoli ed i grandi banchieri, che vogliono difendere con *lo status quo* i

loro privilegi ed assetti istituzionali che addossano ai popoli le responsabilità e il salvataggio delle banche troppo grandi per fallire.

Uno dei più fulgidi esempi di questo scontro è dato dalla discesa in campo del senatore Monti. Ma come, non doveva restare *super partes*? Il suo mandato non doveva essere *super partes*? La carica di senatore a vita non gli era stata conferita per rimanere *super partes*? Invece di essere portatore degli interessi generali e del bene comune, valori che per i banchieri non esistono, ubbidisce agli ordini di Goldman Sachs, di Bilderberg e della grande finanza internazionale, che non si rassegna al ripristino della democrazia tramite libere elezioni nell'Italia commissariata.

Per uscire dalla crisi prodotta dall'avidità dei banchieri senza scrupoli, occorrono regole ferree contro il potere enorme assunto dai tecnocrati e dalle *élite* a spese dei popoli la cui sovranità è stata confiscata. Occorre una netta separazione tra banche di affari e banche commerciali, analoga a quella prevista dal Glass-Steagall Act, ideato da Roosevelt per risolvere la crisi del 1929. Occorre l'istituzione di un tribunale internazionale analogo a quello che giudica i crimini di guerra che, invece di impiccare i banchieri nelle pubbliche piazze, come proposto dall'economista americano Nouriel Roubini (siamo contro la pena di morte), li sottoponga ad un giusto processo per crimini economici contro l'umanità, facendo fare loro compagnia a Madoff: centocinquanta anni di galera. Occorre impedire che tecnocrati, burocrati e ottimati che hanno succhiato il sangue ai popoli europei dissanguati possano continuare ad arricchirsi con l'azzardo morale, e ciò va fatto rompendo le diffuse complicità con oligarchie, tecnocrazie e cleptocrazie europee ed internazionali.

Signor Presidente, mi lasci concludere questo mio ultimo discorso in Aula nella XVI legislatura, non avendo ancora deciso se ricandidarmi, e con chi. Per quel che mi riguarda, continuerò le mie battaglie, dentro o fuori quest'Aula, contro le *élite*, a fianco dei ragazzi di *Occupy Wall Street* e di tutti quelli che si battono contro l'1 per cento delle persone, mentre il 99 per cento subisce la finanza: quei professori economisti che vanno a braccetto anche in quest'Aula. È necessario restituire un futuro rubato ai giovani oppressi e dignità ad una classe politica screditata e vilipesa, che non è fatta solo di «Batman» e di Maruccio, ma di tanti colleghi onesti e capaci, con il senso dello Stato e delle istituzioni (a differenza del Governo di Goldman Sachs), per riaffermare il primato della politica sulla finanza di carta, sui banchieri, sulle oligarchie finanziarie, che non possono continuare a decidere sui destini del mondo, dopo aver scippato la sovranità, che nelle democrazie appartiene ai popoli.

Signor Presidente, continuerò a battermi contro la finanza che ha intossicato i popoli e continua a dettare ai Governi ed ai commissari di turno delle Cancellerie europee e delle *troike* l'agenda delle loro convenienze e dei loro profitti, per restituire dignità alla buona politica, che deve mettere in campo alte sfide per la sovranità, che nelle democrazie, ripeto, e lo dice anche la Costituzione, appartiene ai popoli. (*Applausi dei senatori De Toni, Alicata e Sarro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fleres. Ne ha facoltà.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il mio non sarà un intervento tecnico che entra nel merito del lavoro svolto in queste due settimane dalla Commissione bilancio. Io non credo che un Governo tecnico e un'Aula abbiano bisogno di considerazioni di natura tecnica rispetto alle scelte che sono state compiute nel testo base che ci proviene dalla Camera dei deputati, ovvero relativamente agli emendamenti che sono stati approvati. Credo invece che debba essere fatta una più articolata verifica degli effetti politici di un provvedimento che certamente presenta tutte le caratteristiche di un testo di fine legislatura, che riguardano gli aspetti legati per certi versi all'urgenza del momento e per altri alla contingenza di natura elettorale che il momento presenta.

Io credo che nella politica ci siano coloro che fanno accadere le cose, coloro che guardano accadere le cose, coloro che si meravigliano di ciò che accade e coloro che si battono perché alcune cose non accadano. Credo che il provvedimento che stiamo discutendo debba ascrivere tra quelli varati da coloro che guardano accadere le cose ma non riescono a farne accadere altre e a impedirne altre ancora. Dico questo perché ero e sono convinto che un Governo tecnico debba poter fare tutta una serie di scelte difficili per un Governo di carattere politico e che debba poterle fare perché non ha la pressione dell'esigenza del consenso.

Ebbene, questo disegno di legge è certamente un'occasione perduta perché ancora una volta, insieme a una serie di questioni di natura estremamente importante che certamente la legge affronta e di cui parlerò subito dopo, ne trascura altre e precipita nel baratro della clientela più becera in altre ancora. In alcune parti questo provvedimento sembra la tabella H del bilancio della Regione siciliana – quella tanto vituperata – perché riassume tutta una serie di misure *ad personam* che vengono introdotte non nell'interesse generale del Paese o di singoli settori che necessitano di interventi specifici, ma sulla base di sollecitazioni che poco hanno di generale e astratto e che certamente non nobilitano il testo di cui stiamo parlando.

Per questo dico che, per certi versi, il disegno di legge in esame somiglia tanto a un provvedimento varato da chi guarda accadere le cose e ha difficoltà a battersi sia perché alcune cose non accadano (quelle cose cui facevo riferimento), sia perché si varino misure che facciano accadere alcune cose. A mio avviso, le norme che abbiamo varato avrebbero dovuto far raggiungere cinque obiettivi, o comunque avrebbero dovuto tracciare cinque percorsi.

Il primo, come abbiamo detto più volte noi di Grande Sud, noi meridionali consapevoli di essere meridionali con la volontà di battersi per un Meridione e per un Sud diverso, è la perequazione infrastrutturale. Non c'è un solo rigo di questo provvedimento che preveda iniziative caratterizzabili come miranti a raggiungere la perequazione infrastrutturale. Quale azienda verrà mai a investire nel Mezzogiorno d'Italia se non si realizzerà

una perequazione infrastrutturale capace di realizzare non i costi o i fabbisogni *standard* attraverso un percorso normativo fatto a tavolino, ma attraverso delle convenienze oggettive create dalle condizioni che i mercati e le occasioni di sviluppo presentano?

Il secondo obiettivo che bisognava raggiungere, che anzi viene travolto, era quello di attenuare la pressione burocratica. La burocrazia, signor Presidente, si compone di tre grandi elementi: di norme che vengono predisposte dai Parlamenti, dai Governi o dagli uffici e dagli enti attraverso gli strumenti a loro disposizione; di uomini che devono applicare quelle norme e che devono essere preparati e formati affinché siano nelle condizioni di applicare al meglio quelle norme; infine, di strutture, di mezzi, di attrezzature, di uffici, di macchine, di *computer*. Ebbene, in questo provvedimento non c'è nulla che riguardi gli uomini e la loro preparazione, nulla che ci faccia guardare ad un modello burocratico di tipo francese, estremamente incentrato su preparazione, formazione e competenza, niente che ci faccia guardare ad un percorso il cui traguardo possa essere il potenziamento strutturale degli uffici. In compenso, c'è tanto in materia di normazione di carattere burocratico, che fa tutt'altro che alleggerire il peso complessivo della burocrazia, ma ne aggrava le condizioni, i passaggi e, complessivamente, i percorsi, tutto a danno, naturalmente, dell'utenza che vedrà ritardare ancora una volta i tempi per l'ottenimento di quello che essa si aspetta da uno Stato efficiente.

Il terzo obiettivo è la sicurezza. Nessuno investirà in un Paese che non ha infrastrutture, che ha una burocrazia incerta ed incompetente e che non ha un elevato indice di sicurezza, perché nulla questa legge prevede in materia di rafforzamento dei livelli di sicurezza del Paese.

Il quarto obiettivo è la giustizia. Ancora una volta, l'Italia si presenta come un Paese che ha soltanto dato i natali ai padri del diritto, di cui però poi ha complessivamente trascurato gli indirizzi e gli insegnamenti, un Paese in cui il termine giustizia si coniuga con termini come lentezza, deresponsabilizzazione, allungamento dei tempi e incertezza del diritto.

L'ultimo punto di cui questo testo poteva occuparsi e non si è occupato è quello che riguarda l'efficienza dei servizi. Nessuna iniziativa economica o imprenditoriale si realizzerà mai in un Paese in cui non c'è certezza dell'efficienza dei servizi, che siano i trasporti, la sanità, gli asili nido o altri, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Nulla di tutto questo è contenuto nel provvedimento, nulla è contenuto relativamente ad un processo perequativo che deve riguardare il Sud e il Mezzogiorno.

Nulla c'è neanche in materia di interventi per il merito e per la crescita. Avevamo tentato di inserire qualche piccolo emendamento che servisse a creare le condizioni perché, ad esempio, i giovani potessero costruire un percorso puntando sul loro merito, sulle loro qualità, sulla loro professionalità, sulle loro competenze, trovando al loro fianco uno Stato in grado di scommettere sulla loro competenza, sul loro merito e sulla loro intraprendenza. Era una piccola proposta che avrebbe, attraverso il sistema della defiscalizzazione, favorito la nascita di imprese costituite

da giovani. Questo, però, non è stato inserito, mentre sono state inserite varie decine di norme che hanno ancora una volta dimostrato come vi sia grande attenzione per la frammentazione della spesa destituita di progettualità e persino destrutturata relativamente al contesto normativo cui faceva riferimento.

Siamo insomma di fronte alla solita finanziaria di fine legislatura, anche se oggi si chiama «legge di stabilità»; forse si chiama così perché stabilizza un Paese immobile, che tuttavia comincia ad avere i motori imballati. In realtà, la situazione di grave crisi ci consegna un aspetto positivo: mi riferisco alla ripresa di inventiva, alla voglia di fare del nostro Paese, che non intende rassegnarsi ad una condizione di immobilità e che quindi comincia ad elevare i giri del proprio motore; ciò, però, non corrisponde ad alcuno spostamento in avanti del mezzo che sta adoperando.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a poco serviranno le modifiche positive al Patto di stabilità che riguarda soprattutto i Comuni: serviranno soltanto a movimentare leggermente i processi di spesa dei Comuni stessi ed a pagare i debiti che essi hanno contratto contribuendo a mettere ancora di più in ginocchio l'economia e quelle imprese che si sono avventurate nel fornire servizi o beni ai Comuni (che poi non le hanno pagate). Signor Presidente, nella mia Regione, la Sicilia, vi sono aziende che, nonostante vedano crescere il proprio fatturato di cinque, dieci o quindici punti l'anno, rischiano il fallimento perché si sono avventurate nella fornitura di beni o servizi nei confronti degli enti pubblici e da due anni attendono che quei beni o quei servizi vengano pagati. Certo, le modifiche introdotte al Patto di stabilità probabilmente favoriranno lo sblocco di alcune situazioni, ma tutto ciò non basterà a rimettere in moto il Paese. Per rimettere in moto il Paese, e soprattutto per farlo in modo equo, armonico ed equilibrato, tra Nord e Sud in particolare, sarà necessario – lo ripeto – seguire la via delle infrastrutture, dell'attenuazione del peso burocratico, della sicurezza, della giustizia e dei servizi efficienti. Si tratta di indirizzi e obiettivi non pervenuti attraverso il provvedimento di legge in esame.

Eppure, è necessario che non si fermi il processo di risanamento avviato, che certamente riconosciamo al Governo Monti, il quale però risente – e mi rivolgo in particolare al rappresentante del Governo presente in Aula – del ritardo attraverso cui si perviene all'ultima fase, che pure il presidente Monti aveva annunciato nella sua presentazione alle Camere: la fase del rilancio, della crescita e dello sviluppo.

Non è vero che la crescita e lo sviluppo si possono realizzare esclusivamente attraverso investimenti finanziari. Certo, se si possono fare investimenti finanziari, tutto diventa più facile, ma non è indispensabile, come abbiamo dimostrato e come vogliamo continuare a dimostrare. La crescita si può realizzare anche sburocratizzando, migliorando i servizi della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa ed il cittadino, riequilibrando le condizioni del Nord con quelle del Sud e viceversa e migliorando i rapporti e la fiducia che il cittadino nutre nei confronti delle istituzioni. Per fare questo non occorrono grandi risorse, ma serve guardare dentro la burocrazia. Un Governo, che è espressione della burocrazia,

probabilmente non osserva con il dovuto distacco e la dovuta terzietà tali aspetti.

Noi, tuttavia, non ci perdiamo d'animo. La nostra battaglia continua. Il nostro obiettivo di vedere rinascere un Mezzogiorno capace di sapere a sua volta abbandonare l'*habitus* del Mezzogiorno accattone, del Mezzogiorno che non ha voglia di lavorare, che non ha voglia di crescere, si proietta invece verso un Mezzogiorno che ha voglia di utilizzare le proprie risorse e che rivendica orgogliosamente il diritto di essere trattato come le altre parti del Paese, essendo messo perequativamente nelle condizioni di ristabilire l'equilibrio soprattutto infrastrutturale e degli investimenti produttivi presente in altre aree del territorio italiano. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauro. Ne ha facoltà.

LAURO (*PdL*). Signor Presidente, l'impero ottomano fu definito il «grande malato d'Europa». L'Unione europea è il grande malato dell'economia mondiale. L'Italia è tra i Paesi malati dell'Unione europea. Il 2013 presenta incertezze e pericoli di una nuova tempesta finanziaria alla quale né il Governo degli Stati Uniti nelle condizioni in cui è ora né i Governi nazionali dell'Unione europea potranno porre rimedio con gli stessi strumenti e con le risorse disponibili come è avvenuto con la crisi finanziaria del 2007-2008.

I tentativi che fanno i Governi nazionali attraverso il perseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio o delle leggi di stabilità sono meritori ma prescindono dal quadro internazionale. Le riforme strutturali che i Paesi emergenti hanno fatto dal 1998 in poi, a seguito della tempesta monetaria in Estremo Oriente, li ha messi in condizione di essere più forti al tavolo del G20, cioè dell'unico organismo mondiale che dovrebbe governare l'economia. L'equilibrio si è quindi spostato più ad Oriente, il potere si è spostato più ad Oriente, e se il G20, attraverso il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale o un organismo creato *ad hoc*, non riuscirà a stabilire le nuove regole – lo sottolineo – della finanza internazionale, allora la seconda e più grave tempesta di questo quinquennio non sarà meno grave di quella che abbiamo attraversato perché la dovremo attraversare – ripeto – senza avere le risorse: gli Stati e il sistema bancario e monetario non hanno oggi le risorse per affrontare una nuova crisi.

Eppure, bisogna porre mano alla regolamentazione della finanza mondiale, a partire dai paradisi fiscali, a partire dalle enormi somme della speculazione internazionale nella quale confluiscono i capitali riciclati della criminalità organizzata. Questo è uno dei punti cardine che oggi il cosiddetto «Governo del mondo» non è ancora in grado di affrontare, per la debolezza degli Stati Uniti. Eppure, gli Stati nazionali europei in questo quadro preciso debbono fare i loro compiti, e i compiti li ha fatti anche il Governo e li sta facendo il Parlamento italiano, e sarebbero stati compiti dignitosi e rispettabili se non fossero stati macchiati di nuovo da

una nuova e definitiva pagina vergognosa che segna questa legislatura, che segna questo Governo, che segna l'intero Parlamento. Vergogna!

Non riusciamo neanche più a stupirci della prepotenza dei signori di «Azzardopoli», dell'impudenza dei lobbisti che li servono (*Applausi del senatore Gramazio*) e dell'acquiescenza dei funzionari pubblici e dei parlamentari che li spalleggiano. Gli interventi normativi per rendere fiscalmente e operativamente facile la vita ai padroni dell'azzardo si ripropongono in modo inesorabile.

GRAMAZIO (*PdL*). Mille nuove concessioni!

LAURO (*PdL*). Ebbene, signori, la Camera dei deputati aveva approvato questo provvedimento, il Senato della Repubblica è riuscito a peggiorarlo. La Commissione bilancio, nottetempo, ha approvato all'unanimità e con il parere favorevole del Governo emendamenti che hanno prorogato – il famoso provvedimento della proroga dei termini è stato infilato in questo disegno di legge come nella pancia del cavallo di Troia – le misure per la lotta al gioco patologico. Ricordate la battaglia sul decreto Balduzzi? Dicemmo, almeno i più avvertiti su questo argomento, che quelle norme erano insufficienti, limitate e, per certi aspetti, inapplicabili.

Ebbene, la Commissione bilancio, con il parere favorevole del Governo, ha varato la proroga di queste misure con una insensibilità rispetto alla devastazione sociale del problema che è diventata davvero sconcertante. E chi ha usato questo aggettivo? Solo io in quest'Aula? È stato riportato poc'anzi dalle agenzie con riferimento alle dichiarazioni del ministro della salute Balduzzi, che fa parte di questo Governo.

GRAMAZIO (*PdL*). Lo poteva dire al Governo!

LAURO (*PdL*). Ho invitato il Ministro a venire in Senato, invece di dichiararsi sconcertato per emendamenti corsari presentati da senatori del Popolo della Libertà, come se la Commissione bilancio non li avesse votati e come se il Governo, di cui fa parte il ministro Balduzzi, non avesse dato parere favorevole.

Ha fatto bene quindi il direttore del quotidiano «Avvenire» a titolare il suo fondo con una sola parola: Vergogna! Vergogna verso il Governo, vergogna verso il Parlamento. Allora, se il ministro Balduzzi ha il coraggio, venga in Senato e faccia espungere dal maxi-emendamento che il Governo presenterà richiedendo la fiducia su di esso la proroga di queste misure urgenti e necessarie. (*Applausi dei senatori Gramazio e Giovanardi*). E faccia anche eliminare la norma che prevede un bando di concorso tramite il quale saranno aperte in questo Paese devastato altre mille sale *poker*.

Signori, onorevoli colleghi, abitate nelle città e nelle periferie italiane, conoscete lo stato di devastazione delle sale giochi dove si spaccia anche droga e non c'è limite alla presenza dei minori. La battaglia fatta in questo Parlamento si conclude con un fallimento. La Commissione giusti-

zia di questo ramo del Parlamento ha insabbiato i disegni di legge presentati da tutti i Gruppi e finalizzati alla tutela dei minori, al divieto assoluto della pubblicità ingannevole, alla risarcibilità dei danni prodotti ai malati patologici e alle loro famiglie e, non da ultimo, alla trasparenza delle concessionarie, applicando ad esse le norme antimafia. Ci siamo battuti anche per un testo unico che contenesse principi chiari, ma anche quelle iniziative e quelle possibilità sono state accantonate.

Chi dobbiamo ringraziare di tutto questo? Chi dobbiamo ringraziare, dopo cinque anni di battaglia, del fatto che questa Aula del Senato non è riuscita ad approvare una sola norma? Eppure, tutti i Gruppi in quest'Aula votarono all'unanimità le due relazioni della Commissione antimafia. Ipocriti! Tutti i Gruppi votarono all'unanimità la dichiarazione d'urgenza su quei disegni di legge. Ipocriti! E, dunque, a chi dobbiamo attribuire queste responsabilità? Alla Commissione giustizia, alla Commissione bilancio, al Governo, ai Gruppi? Giudicherà il Paese e sarà un giudizio severo. Ma nessuno si presenti sulle piazze, neppure quelli che, da buoni cattolici, pensano sia sufficiente rilasciare una dichiarazione per salvarsi l'anima. L'anima non se la salverà nessuno, perché il Paese su questo argomento è severissimo e nelle prossime competizioni elettorali giudicherà gli uscenti di questo Parlamento e i partiti per l'insipienza, la cecità, la contraddizione e l'ipocrisia. Non che non fossero stati avvertiti. E non basta rilasciare dichiarazioni quando parla il cardinale Bagnasco o don Luigi Ciotti di «Libera» o quando esce lo studio del CNR, se poi non si tiene un comportamento coerente nelle Aule parlamentari o nelle Commissioni.

Ecco perché voterò di nuovo la sfiducia a questo Governo – una sfiducia che è anche motivata politicamente – a meno che il Governo nel maxiemendamento sul quale porrà la fiducia espunga due norme: quella sulla tutela dei malati da gioco patologico, che deve entrare in vigore senza differimenti, a partire dal 1° gennaio, ma anche la norma che abilita una nuova gara per l'apertura di ulteriori centinaia di sale *poker*, che deve essere abrogata. Se il Governo avrà un minimo di senso di responsabilità, se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia e delle finanze avranno un minimo senso di responsabilità verso questo Paese realmente martirizzato dal gioco d'azzardo, ebbene io voterò la fiducia a questo Governo che avrà dato un esempio di responsabilità e di correttezza. Altrimenti, i complimenti li dovremo fare ai grandi padroni del gioco, alle grandi concessionarie, ai lobbisti professionisti che si insinuano, si intrufolano e stazionano nei luoghi istituzionali dove la guida dovrebbe essere solo l'interesse generale del Paese. Ciò non è avvenuto in questo caso come in tanti altri. Mi auguro che venga il giorno – l'ho detto già in quest'Aula – in cui i Ministri dell'economia e delle finanze di Governi di centrosinistra, come Visco (inaugurò quel gioco delle lotterie istantanee che sta distruggendo la vita di poveri anziani e pensionati), di Governi di centrodestra, come Giulio Tremonti, e di Governi tecnici, come Grilli, vengano chiamati a responsabilità.

Quando questa situazione sarà tale da provocare reazioni sociali, finalmente la magistratura si sveglierà e cercherà di capire chi ha proposto

emendamenti nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari ed ha impedito di varare una regolamentazione di tutto il sistema del gioco d'azzardo.

Molti pensano che qualcuno di noi più attento a problemi di questo tipo abbia un atteggiamento proibizionista. Si tratta invece di un atteggiamento responsabile. Dovremmo almeno adottare le stesse misure di Paesi come gli Stati Uniti, la Francia e l'Inghilterra. Non possiamo vedere altre *slot machine* di nuova generazione collocate nei bar di paesi sperduti di montagna. Sono più di 400.000 – sottolineo, 400.000 – tali macchine. Il Sottosegretario sa che il confronto con gli altri Paesi è terribile. Gli altri Paesi ne hanno al massimo 50.000, di questi aggeggi infernali, mentre noi ne abbiamo ben 400.000. Si varino allora misure di salvaguardia a tutela delle categorie deboli e non si continui ancora all'infinito con la filosofia di dover provvedere alle entrate dello Stato.

Il Sottosegretario sa meglio di me, da economista, che questo pallone che si gonfia all'infinito alla fine esploderà e l'offerta crescente di gioco ad un certo momento non sarà più recepita dalla domanda, per cui il crollo di quest'ultima causerà un buco enorme nelle entrate erariali.

Esiste però un altro problema, e con esso concludo, onorevoli colleghi, che dovrebbe stimolare l'attenzione del Governo, dei partiti e dei Gruppi. Si tratta dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel gioco lecito, e non solo in quello illecito. La filosofia dei Monopoli era la seguente: allargando a dismisura l'offerta, il mercato – la terza industria nazionale, con 85.000 miliardi di fatturato – si sarebbe sottratto alla criminalità il cosiddetto gioco clandestino. Al contrario, la criminalità si occupa stabilmente del gioco clandestino, utilizzando la pubblicità del gioco lecito a suo vantaggio e occupando in modo subdolo, attraverso prestanome, anche il reticolato del gioco lecito.

L'ultimo appello che rivolgo al Governo in questa legislatura è di eliminare l'affronto di queste norme. Mi rivolgo al sottosegretario Ceriani, che è una persona responsabile. Non lasciate passare queste misure. Un membro del vostro Governo le ha sconfessate pubblicamente poco fa. Allora, che cos'è questo Governo? Lavora a compartimenti stagni? Quello che fa il Ministro delle finanze è sconosciuto al Ministro della sanità?

Lasciate che entrino in vigore le misure minime per combattere e curare i malati patologici di gioco. Blocchiamo la gara per l'apertura di altre 1.000 sale da gioco. In caso contrario, il rosso di questa sala dovrà spandersi sulla faccia dei senatori della Repubblica che voteranno questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, quello al nostro esame è un provvedimento molto carico di aspettative anche perché, probabilmente, è l'ultimo che tratteremo in questo scorcio di legislatura. Rispetto ad esso però, stando anche ai discorsi ascoltati finora in Aula, c'è grande delusione. Noi, come rappresentanti della Lega Nord, potremmo però dire che la delusione si concretizza per-

ché le critiche che in passato noi abbiamo mosso al Governo, gli avvertimenti, oggi si dimostrano dati concreti ed incontrovertibili. I dati riportati da ISTAT e CENSIS riguardo le previsioni future e la nuova fotografia del Paese allarmano noi, quindi immagino che il Governo sia ancora più allarmato.

Per ciò che concerne il debito pubblico, ad esempio, rileviamo che ormai esso ha sfiorato i 2.000 miliardi, nella consapevolezza che con questa finanziaria sarà incrementato di oltre 40 miliardi. Abbiamo quindi la certezza che in futuro il rapporto tra debito e PIL, stante il debito in aumento e il PIL con assoluta certezza in calo, sarà in ulteriore peggioramento.

Non so quanti di noi hanno letto la relazione sullo stato di salute delle famiglie italiane pubblicata da ISTAT, secondo cui risulta che il 30 per cento dei cittadini si trova in un'area di povertà relativa. Non so esattamente a cosa corrisponda tale definizione, ma presuppongo che queste persone si trovino a pochi centimetri dal baratro che conduce all'indigenza vera e propria. Faccio notare che ciò significa che un cittadino su tre si trova in condizioni di estremo rischio. In quest'Aula dovrebbero suonare non i campanellini, ma i campanacci.

Riguardo ai consumi, è inutile dire che in situazioni del genere non possono crescere. Ed infatti il dato relativo al calo dei consumi è in stretta relazione con il prelievo che questo Governo ha deciso di effettuare.

Non so se era migliore o peggiore la cura del Governo precedente che, in una situazione di difficoltà più o meno simile a quella attuale, a noi pareva avesse trasmesso almeno fiducia in un futuro che sarebbe potuto migliorare. Quella fiducia stimolava quanto meno a non frenare qualche investimento o iniziativa già avviati. L'operazione di drenaggio fiscale effettuata non poteva che portare a questi risultati.

Quanto poi al potere d'acquisto delle famiglie, possiamo dire che è esattamente lo stesso di 20 anni fa. Ciò vuol dire che abbiamo fatto fare un capitolombolo alla famiglia media italiana di 20 anni, con la differenza che 20 anni fa l'inflazione (più pesante rispetto ad oggi) veniva compensata dagli aumenti salariali. Le famiglie che prima dell'ingresso dell'euro guadagnavano 2 milioni di lire al mese erano considerate benestanti, quelle invece che oggi guadagnano poco più di 1.000 euro probabilmente ricadono nella fascia di povertà relativa.

Vi è poi il tema delle pensioni (peraltro, questa mattina in 5^a Commissione abbiamo visto una comparsata della ministra Fornero). Ebbene, rispetto a dieci anni fa, i nuovi parametri e coefficienti introdotti con la riforma Fornero e l'applicazione del sistema contributivo fanno sì che oggi in termini assoluti, non relativi, un pensionato percepisca meno a parità di contribuzione, di versato. È possibile? Sì, lo è. Dovremmo chiedere alla ministra Fornero se pensa che questa situazione possa andare avanti all'infinito, perché è vero che le riforme strutturali sono fatte per durare, ma se questo stato di cose continua e procede nella direzione già tracciata forse è meglio fermare la macchina per evitare che scoppi tutto.

Settore auto. Al di là del calo della vendita, il 52 per cento degli italiani dice che non farà acquisti, non cambierà l'automobile, fino al 2015. Abbiamo capito che questo vale per le famiglie, ma ci sono tante imprese e tante attività economiche che si basano sul movimento e sulla mobilità: ebbene, in Italia siamo passati, per le auto aziendali, dal 40 per cento di detraibilità (consideriamo che in Europa si detrae il 100 per cento: chi usa un bene strumentale lo detrae dal proprio reddito) al 27 e poi al 20 per cento. Nemmeno le imprese, che hanno tutto l'interesse ad avere un parco macchine efficiente, cambieranno le automobili, finché non andranno, probabilmente, a normale rottamazione. Aumenta, però, la vendita di biciclette: potremmo essere anche soddisfatti, nel senso che migliorerà la salute media dei cittadini, però – siamo seri – non sorridiamo, perché non è un dato di cui rallegrarsi.

Come non è un dato che ci può confortare il fatto che ci sia un settore in controtendenza. C'è un settore in Italia che sta assumendo e sta continuando ad aprire nuovi punti vendita: è il «compro oro», e noi sappiamo quando e perché una persona si rivolge a questo particolare tipo di mercato.

Calo dell'occupazione o, se vogliamo, aumento della disoccupazione. Siamo arrivati al 10,6 per cento. Il *trend* ci dice che nel 2014 avremo l'11,8 per cento di disoccupazione. Il 2014 è dietro l'angolo, manovre strutturali: zero. Aumenta un settore del lavoro, quello dei *voucher*; ciò equivale a dire che non c'è lavoro, non c'è continuità di lavoro, ma c'è saltuarietà e ci si organizza con questo sistema: meglio di nulla, però è sintomatico del momento.

Il Governo è stato definito il «Governo dei professori». I professori di economia sanno perfettamente che cosa è la curva di Laffer: aumentando l'aliquota del prelievo aumenta il gettito, ma fino a un certo punto, dopo di che il gettito complessivo precipita. Noi abbiamo superato quel punto. Il Paese ha bisogno di ritornare ad una situazione pre-crisi del sistema, nella fase in cui, calando la pressione fiscale, si ottiene un gettito finale maggiore. Un esempio per tutti, la sperimentazione dei contratti di affitto con cedolare secca, che ha fatto emergere tanto di quel sommerso che, pur contraendo la pretesa fiscale, abbiamo avuto un gettito superiore agli anni precedenti. Questa, almeno sul banco di prova, è l'unica ricetta utilizzabile.

Il Governo ha scelto una strada diversa, ha scelto la strada dell'aspirapolvere. Ha ritenuto di mantenere la spesa più o meno inalterata e di coprirla raschiando dove c'era da raschiare, tutte le tasche di famiglie, imprese e sistema economico, attraverso vari strumenti. Innanzitutto l'IMU, perfino sulla prima casa; un'IMU che non va a incremento dei tributi locali o a migliorare i servizi dei Comuni, ma che viene per lo più incamerata dallo Stato. Vi è, poi, l'aumento dell'IVA – come abbiamo visto – per due volte e l'aumento delle accise, anche questo ripetutamente: un aspirapolvere.

Tocco un tasto, uno dei più eclatanti: si è pensato di fare equità fiscale, con le famose tasse sul lusso. Ebbene, in questo Paese abbiamo il

settore della nautica diportistica in ginocchio. A fronte della previsione di recuperare 200 milioni di euro, se ne sono recuperati poco più di 28, e il settore ha perso 40.000 addetti e il 75 per cento del transito, cioè... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Viene quindi riattivato*).

Posso finire, magari compensando con qualche minuto di colleghi del Gruppo che verranno più tardi?

PRESIDENTE. Prego.

DIVINA (*LNP*). Dicevo, la nautica, un settore che, per tornare in condizione di operare, avrà bisogno di sostegno e di miliardi di euro di incentivi. E tutto questo per pudore, come fosse una foglia di fico, soltanto perché si doveva far vedere che si colpiva il lusso.

Pareggio di bilancio. Tanti Paesi europei hanno stabilito che raggiungeranno, come l'Europa suggerisce, il pareggio di bilancio, ma nel 2016. Noi siamo i primi della classe: abbiamo voluto anticiparlo al 2013. Peccato che non siamo i primi della classe. Forse non siamo neanche ripetenti. Però ci dovremmo ricordare un po' di storia e quel che dicevano i latini: *primum vivere deinde philosophari*. Abbiamo voluto fare l'esatto opposto. E i bilanci successivi? La situazione economica la conosciamo. Gettito previsto? In ribasso. Produzione commerciale? In ribasso. Entrate previste l'anno prossimo? In ribasso. Come copriremo il *deficit* di cassa del 2013? Si può ancora pensare che siano le imposte, le tasse dei cittadini a far fronte a quel divario? Se non si cambia registro, non so cosa succederà.

Vengo agli ultimi tre punti, che abbiamo toccato interloquendo con vari Ministri.

Trasporti. Stiamo perdendo un settore economico. I trasporti in Italia non possono più esistere. L'Est Europa – ormai è tutta Europa – riesce a pagare la manodopera il 40 per cento in meno, le assicurazioni dei mezzi e dei carichi il 50 per cento in meno, la manutenzione dei mezzi il 50 per cento in meno, i carburanti, grazie alla politica fiscale, il 40 per cento in meno. Possiamo pensare di competere nei traffici e nei trasporti internazionali? Forse. Ad una condizione che le nostre imprese possano operare, in collaborazione, con imprese gemellate – non imprese italiane trapianate, ma imprese straniere consociate – e che nessun camion giri vuoto. Solo che il nostro fisco nei confronti di quelle imprese, che, per sopravvivere, hanno fatto una certa scelta, riesce ad intravedere esteroinvestizioni e vuole tassare nuovamente, dopo che era già stato tassato nei Paesi dell'Est, tutto regolarmente, davanti a notai e camere di commercio, il reddito che viene riportato in Italia. Insomma, una doppia tassazione. *Ergo*, fa chiudere il nostro sistema dei trasporti. Il ministro Passera sa tutto. Si è attivato, però ha detto che è una questione di fisco, di gestione di entrate.

L'edilizia. Quando le cose vanno così, nessuno muove quasi più niente. Abbiamo portato per l'ennesima volta in Commissione ieri sera un emendamento sulle terre e le rocce. La confusa normativa che i Governi nel tempo (perché la normativa risale al 2006) hanno varato sulla

questione ambiente ha fatto sì che oggi anche piccoli scavi domestici, come la realizzazione di un garage attiguo, i piccoli cantieri debbano soggiacere alla normativa studiata per i grandi sbancamenti, per le cave, per i sistemi industriali. Abbiamo chiesto al Governo di introdurre, come la legge prevedeva, una deroga fino a 6.000 metri cubi, quindi per i piccoli cantieri edili, ma non siamo riusciti ad introdurla, perché – scusate – il Governo è quasi dormiente, capisce e non capisce, e così i funzionari hanno preso in mano le cose. A questo punto sono loro che decidono quali normative devono andar bene per il nostro Paese. E il Governo debole non ha saputo imporre una linea politica ai funzionari del Ministero dell'ambiente.

Se dovessimo fare un bilancio (anziché la legge di stabilità e di bilancio), se voi foste il consiglio di amministrazione e ci portaste questi dati e noi fossimo non il Parlamento ma l'assemblea dei soci, non solo dovremmo bocciare il provvedimento, ma dovremmo anche intentare un'azione di responsabilità verso gli amministratori. A queste condizioni, come si può dare la fiducia? (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, vorrei fare innanzitutto una premessa sulla discussione paradossale riguardo ai tempi, dal momento che sui giornali si legge che ci sarebbe una volontà dilatoria. Molto semplicemente, dalle ore 17 di ieri, quindi da 24 ore, siamo impegnati a discutere sugli emendamenti accantonati, cioè sulle varie questioni sollevate dalle forze politiche, di cui la stragrande maggioranza è del PD (l'altra parte è del PdL), quindi la discussione è realmente paradossale.

Per quanto ci riguarda, noi avremmo impegnato una decina di minuti per questioni nostre (per cui la cosa non ci tocca), tra l'altro su temi di qualche rilevanza, cioè questioni relative al fisco per le aziende, ai confidi, alle accise sul gasolio in agricoltura, cioè aspetti realmente utili. Invece abbiamo perso ore e ore per esempio per prorogare il consiglio d'amministrazione dell'INAIL, quindi per consentire ai membri di rimanere in cinque anziché in tre, come prevede la legge (un po' di spese in più non guastano mai), o magari per assumere tre avvocati dello Stato, perché se ne sente una fortissima necessità. Queste sono le questioni rilevanti che il Governo dei tecnici ci ha sottoposto in Commissione e che hanno fatto ritardare di una giornata l'arrivo in Aula del disegno di legge di stabilità. Volevo precisarlo giusto per essere chiari.

Oltre a questo, venendo alla procedura, abbiamo fatto una forzatura che ci auguriamo – la Presidenza se lo annoti bene – non costituisca un precedente. Il Governo dei tecnici dovrebbe essere per definizione rispettoso delle norme, eppure in totale spregio della norma di contabilità abbiamo fatto una cosa che semplicemente non si può fare. Questa non è una legge di stabilità, è una legge finanziaria vecchio tipo, alla Cirino Pomicino, per dare un'idea. Domani, quando avremo il testo in mano, ve-

dremo quante centinaia di commi ci saranno: ripeto, è la finanziaria vecchio stile, perché il Governo dei professori ci ha inserito il cosiddetto milleproroghe. Si può fare questo nella legge di stabilità? No, non si può fare, quindi è una forzatura che purtroppo viene avallata perché ai tecnici tutto è permesso: non solo mandare in fallimento centinaia e centinaia di aziende ma anche fregarsene delle regole. Ma pazienza, per fortuna è Natale e il Governo ha finito il suo percorso.

Un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra è l'uso, anzi l'abuso di una copertura che non si può utilizzare. Infatti, in questo disegno di legge di stabilità almeno 2 miliardi e mezzo (faremo il conto preciso quando avremo tempo) sono stati presi da un capitolo di tesoreria che serve per i rimborsi dei crediti fiscali. In sostanza, si prendono i 2 miliardi e mezzo circa che spetterebbero alle aziende che vantano crediti – in particolare relativi all'IVA – verso lo Stato e, anziché pagare questi crediti, li usiamo per la spesa pubblica. È una fantastica operazione di sviluppo: non diamo alle imprese i soldi che spetterebbero loro, e che quindi oggi sono in sofferenza di liquidità (e sappiamo qual è la situazione) ed aumentiamo la spesa pubblica. Fantastico.

La cosa è veramente molto grave. Per capirci, faccio un esempio banale altrimenti a casa non si capisce cosa stanno facendo il Parlamento e il Governo. È come avere 1.000 euro sul conto il cinque del mese e dire: «Che bello, ho 1.000 euro e allora li spendo», dimenticando che il sette del mese si deve pagare la rata del mutuo di 800 euro. Ecco, questo è esattamente quello che hanno fatto i professori. Ci auguriamo che la Corte dei conti e il Quirinale, sempre molto attenti a tali tematiche, scrivano un bel «no» sul provvedimento con una penna rossa e rimandino indietro il tutto per cercare delle coperture vere e non un assegno «*cabriolet*».

Detto ciò, veniamo un po' al merito del provvedimento che abbiamo in votazione domani (o quando mai arriverà il testo in Aula). Purtroppo, alla fine, si va sempre a discutere degli ultimi emendamenti e delle ultime cose e si lascia perdere la sostanza. La sostanza è che non c'è nulla che riguarda le aziende. Non c'è nulla che riguarda un tentativo di dare una mano alle aziende che stanno chiudendo a centinaia. Nelle ultime settimane si sono trasferite ed hanno spostato la loro sede legale dalla Lombardia a Lugano circa 6.000 aziende. Questo è quanto sta accadendo: centinaia di cittadini 2 quindi non aziende 2 si stanno trasferendo in Canton Ticino. Quindi stanno scappando: scappano per il fisco. Pazienza.

Veniamo al tema enti locali. Anche qui è stato fatto un bel pasticcio. È stata fatta una forzatura; di fatto abbiamo realizzato una riforma della fiscalità degli enti locali con un emendamento, senza simulazioni, senza alcun ragionamento, senza capire qual è la portata di queste norme. Sì, è stato apportato qualche piccolo ritocco nell'entità degli importi, era stato ammorbido un po' il Patto di stabilità. Siamo contenti per questi 180 milioni di euro per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, così potranno iniziare ad applicare il Patto di stabilità senza troppe difficoltà. Sono stati trovati, per esempio, altri 150 milioni di euro, ma come? Ancora come posta di cassa da quel fondo per i crediti alle aziende, quindi soldi non disponibili per

questo scopo (non si può fare), e altri 150 milioni di euro invece come posta di competenza dalle infrastrutture. Quindi, lasciamo perdere: non facciamo più niente.

Ma la questione che preoccupa un po' tutti quelli che hanno poi avuto il tempo e la voglia di leggere le carte è questa riserva totale allo Stato dell'IMU sulla categoria «D»; tradotto, cosa vuol dire? Lo Stato si tiene tutta l'IMU sulla categoria «D», cioè sui capannoni, sugli alberghi e quant'altro e questo comporta una distorsione pazzesca. Basti pensare alle nostre coste. Tutti i Comuni costieri hanno fatto dello sviluppo del turismo e del settore alberghiero anche una modalità di finanziamento propria. Ora va tutto allo Stato, quindi bisogna lasciar perdere. Il segnale che si dà è di lasciar perdere: non serve fare sviluppo in questo Paese, tanto si porta tutto via lo Stato. Qualcuno obietterà che in Germania c'è qualcosa di simile, certo, ma non per il capannone dell'artigiano bensì per i grandi insediamenti industriali. Non è che lo Stato si porta via tutto. L'ovvio risultato di questa operazione è che i Comuni a corto di risorse alzeranno dello 0,3 per cento l'unica quota che rimane disponibile, perché la categoria «D», per capirci, in un bilancio di un Comune medio2piccolo del Nord è pari a circa il 35240 per cento del totale delle entrate. Se tale percentuale se la porta via lo Stato temiamo che questi Comuni applicheranno tutti l'aliquota massima. Dunque, alle aziende non diamo più i rimborsi IVA, perché li usiamo per copertura, altra cosa che non si può fare – il ministro Giarda lo saprà bene che non si possono utilizzare 2,5 miliardi di euro di un conto di tesoreria per copertura: è proprio l'ABC, però viene fatto – e, oltre a ciò, aumenteremo anche l'IMU all'aliquota massima, perché l'effetto della riserva totale statale dell'IMU su capannoni, alberghi e quant'altro è questo.

Fosse finita qui, ma abbiamo anche la TARES, cioè la tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi, in cui viene messa un'altra quota statale: 0,30 centesimi al metro quadro (sarà poco o tanto) equivale a un miliardo, che non va ai Comuni, ma anch'esso allo Stato. Direte che c'è necessità; oggi però funziona semplicemente nel senso che i Comuni – quelli bravi – si coprono al cento per cento la spesa e quindi questa è una tassa aggiuntiva. Un miliardo in più di imposte che lo Stato si porta via. Qualcuno dirà che l'IMU l'abbiamo fatta noi. Certo. Peccato che l'IMU che è stata approvata dalla legge n. 42 del 2009 da tutti i Gruppi tranne l'UDC, innanzitutto, non prevedeva l'imposizione sulla prima casa, che vale 3 miliardi su 23 (poca roba, sostanzialmente); in secondo luogo, non prevedeva una riserva statale, ma andava interamente ai Comuni (invece in questo caso lo Stato si porta via 9 miliardi su 23); in terzo luogo, tutti dimenticano che quella norma prevedeva la compartecipazione all'IVA.

Concludo con qualche perla del Governo. Il Ministero dell'economia e delle finanze si è dimenticato una norma da niente che regola l'incrocio fra editoria stampata e televisioni. Se lo dimentica; certo, sono in giro a fare la lista e a fare convegni. Detto questo, se ne dimentica anche il Parlamento perché questo emendamento non si è visto e allora noi consentiamo che venga inserito. Pazienza. Inoltre, è previsto un bel fondo di

315 milioni, che serve per tutto: sembrano i carri armati che girano intorno al Palazzo. Con quei 315 milioni del Fondo nazionale per le politiche sociali dobbiamo finanziare 200 milioni per la SLA – e va bene – nonché 200 milioni per il Fondo per le non autosufficienze; tuttavia, a casa mia siamo a 400 milioni e non a 315, e sono previste mille altre finalità. Pertanto, anche questa è una enorme presa in giro.

Sorvoliamo sulla distribuzione Nord-Sud dei fondi, tanto tutti sappiamo come va a finire.

Vorrei concludere, davvero, con una notazione simpatica, dicendo che l'unica norma di sviluppo che c'è in questo disegno di legge di stabilità l'abbiamo voluta noi della Lega Nord, cioè l'eliminazione di quell'idiozia concernente l'obbligo delle gomme da neve: almeno così i cittadini potranno spendere quei quattrini in qualcosa di più utile e intelligente. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, intanto vorrei associarmi all'appello del senatore Lauro, nella speranza che il Governo abbia espunto dal maxiemendamento la vergognosa apertura di sale da *poker* e videogiochi dopo la campagna che è stata fatta in Parlamento e dopo che da più parti sono stati sottolineati i danni che la ludopatia provoca alle famiglie italiane e il disagio sociale che viene incrementato dal dilagare a macchia d'olio di questa speculazione, fra l'altro molte volte controllata dalla criminalità organizzata.

Detto questo, vorrei soffermarmi su una questione particolare di questo disegno di legge di stabilità: il terremoto purtroppo dimenticato. Ricordo ai colleghi che in maggio c'è stato un terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e la Lombardia e che ha disasttrato, nel cratere, una terra che dà il 2 per cento del PIL nazionale.

Siamo a dicembre, e richiamo l'attenzione del Governo, e del ministro Giarda qui presente: signor Ministro, vorrei solo farle il bilancio, non negativo ma tragico, di sei mesi di mancati interventi. Il Governo aveva inizialmente stanziato 2 miliardi per l'emergenza, ma a fine luglio ha tolto 950 milioni, pertanto la gente esasperata della bassa modenese si domanda perché non ci sono vigili del fuoco ad operare, mentre all'Aquila sei mesi dopo il terremoto ce n'erano 650 in più di quelli ordinariamente stanziati in quel luogo. Quindi, se non ci sono vigili del fuoco per coprire le case, per puntellarle e per aiutare i cittadini è perché il commissario Errani ha stabilito che, essendo state sottratte quelle risorse, non potevano essere pagati i vigili del fuoco straordinari e neanche quelli volontari, che costano 6 euro l'ora.

Signor Presidente, non so che del terremoto dell'Emilia non interessa niente a nessuno, ma gradirei se il Governo volesse ascoltare *(Il ministro Giarda è impegnato in una conversazione con il senatore Morando)*. Si-

gnor Presidente, vorrei il Governo ascoltasse, parlo a nome dei terremotati che voi per sei mesi avete vergognosamente ignorato, e continuate a farlo!

PRESIDENTE. Ministro Giarda, vuole ascoltare per favore?

GIOVANARDI (*PdL*). Il rappresentante del Governo mi vuole ascoltare, per cortesia? Anche i colleghi abbiano la pazienza di ascoltare che cosa non è accaduto, diversamente da quanto è successo in altre zone terremotate, perché gli italiani dovrebbero essere tutti uguali quando hanno delle disgrazie, e non essere diversi.

Quindi, questa è la situazione dell'emergenza: al 9 luglio sono stati stanziati i fondi e poi ne è stata tolta la metà per andare a garantire i mutui per il 2013-2014 (450 milioni per ciascuno dei due anni). A fine luglio sono spuntati i famosi 6 miliardi della Cassa depositi e prestiti per i mutui che le banche dovrebbero – attenzione: dovrebbero – concedere ai beneficiari con il meccanismo del credito d'imposta. A tal proposito, informo il Governo che la convenzione fra ABI e Cassa depositi e prestiti è stata firmata il 17 dicembre, ma nessuno l'ha ancora vista. Non è quindi ancora noto il contenuto e mancano i decreti attuativi, che non si sa quando arriveranno.

In tutta l'area terremotata dell'Emilia, dove ci sono 31.000 case danneggiate (si tengano a mente questi numeri) sono state presentate per il momento 800 domande, di cui ne sono state accolte 65. Tutte le imprese della zona terremotata hanno presentato zero domande, perché non è ancora chiaro, a sette mesi dal terremoto, come funziona il meccanismo né che percentuale verrà risarcita. Ricordo che per L'Aquila fu subito fissato per legge che il risarcimento era del 100 per cento. Di domande di prestiti bancari (da restituire, naturalmente: qui vengono pagati soltanto gli interessi) per far fronte al pagamento delle tasse da parte delle imprese se ne attendevano 15.000: allo scadere del termine, il 30 novembre, ne erano arrivate 3.700. Ciò è dovuto alla farraginosità delle procedure e al fatto che non si è neanche in grado di far fronte a questo tipo di domande.

Per gli stipendi (avrete letto su tutti i giornali d'Italia che in dicembre si sarebbe dovuto intervenire per garantire nelle buste paga che non venisse trattenuto il 70 per cento, perché il 10 dicembre c'è stata una stangata per i lavoratori dipendenti che si sono trovati trattenuto sia quello che riguarda l'IRPEF sia quello che riguarda l'INPS e devono pagare sei mesi di arretrati di gas, luce ed elettricità) il risultato è pari a zero perché al 20 dicembre (domani) non c'è nessun meccanismo se non quello per cui gli imprenditori devono anticipare loro stessi questa somma in busta paga a favore dei lavoratori che poi devono restituirla a rate. L'intervento dello Stato per favorire i lavoratori delle zone terremotate quindi è zero.

In sostanza, nel 2012 non verrà erogato un euro per la ricostruzione in tutte le zone terremotate (mi riferisco ai contributi che avrebbero dovuto intervenire per la ricostruzione, non per l'emergenza), ma nel frattempo il commissario straordinario, per semplificare la ricostruzione delle zone terremotate, ha sfornato ben 90 ordinanze, una più complicata del-

l'altra, di cui l'ultima, per gli edifici più gravemente danneggiati, consta di ben 80 pagine.

Questi 6 miliardi della Cassa depositi e prestiti sono diventati come gli aerei di Mussolini: ogni tanto i giornali nazionali danno l'annuncio che il Governo ha stanziato 6 miliardi di euro, ma sono sempre quelli di fine luglio, che continuano ad essere riciclati, che purtroppo sono stati usati per coprire ogni iniziativa. Per esempio, quella quota minimale del pagamento degli interessi sui prestiti che gli imprenditori che hanno avuto danni superiori ad una certa percentuale possono ricevere e che devono restituire nel capitale, come viene coperta? Viene caricata sui 6 miliardi che dovrebbero servire per la ricostruzione.

Oggi quindi la domanda che tutti i terremotati si pongono è quale sia la percentuale che avranno per la casa distrutta: se riusciranno ad attingere finalmente nel 2013 a questa forma di prestiti avranno il 50, il 40, il 60 per cento? All'Aquila hanno avuto il 100 per cento, qui che percentuale avranno? La risposta è che nessuno lo sa. Nessuno è in grado di stabilire, sette mesi dopo il terremoto, se un cittadino che ha avuto danni per un milione di euro e vuole ricostruire la casa, avrà dallo Stato un contributo di 300.000 o di 400.000 euro, da andare a prendere in banca per le rate, e chi gli darà i restanti 600.000. Come fa, chi ha perso tutto, a ricostruire se le percentuali sono di questo tipo?

Allora, rispetto a quanto accaduto all'Aquila, nelle Marche e in Umbria, faccio presente che in questo provvedimento stava per essere approvato un emendamento perché l'Unione europea ha sottolineato il fatto che all'Aquila, nelle Marche e in Umbria era stato condonato alle aziende il 60 per cento di quanto dovevano dare di tasse e tributi: in sostanza, dovevano dare 100 e hanno pagato 40, ma lo hanno fatto tutti. Lì c'è stato un condono vero e proprio, generalizzato. L'Unione europea ha evidenziato che i contributi sono stati dati solo a coloro che hanno ricevuto danni e non a tutti e che, oltre al condono, non hanno avuto altre provvidenze. Quindi, all'Aquila, nelle Marche e in Umbria è piovuto sul bagnato: risarcimento al 100 per cento, contributi, condoni e proroghe dei termini. In Emilia e in Lombardia, però, non è stato così, perché le ultime proroghe scadranno il 20 dicembre prossimo, dopodiché si dovrà solo pagare.

Il Governo afferma che non ci sono le risorse. Bugia. Io continuo ad affermare – poi, signor Presidente, mi avvio alla conclusione perché sto esaurendo il tempo a mia disposizione – che gli italiani dovrebbero essere trattati tutto nello stesso mondo. Si dà il caso che nel 2004 ci sia stato un condono, applicato in tutta Italia meno che in Campania perché il presidente Bassolino ha ritenuto che in quella Regione non andasse applicato; si sono rivolti alla Corte costituzionale, la quale in due sentenze ha dato ragione ai ricorrenti e ha stabilito la riapertura dei termini in Campania affinché i cittadini di quella Regione siano trattati come quelli di tutto il resto d'Italia. Negli emendamenti da me presentati precedentemente sul terremoto in questo provvedimento si prevede di fare il condono in Campania, promosso non solo da tanti parlamentari del PdL e di altri Gruppi parlamentari, ma anche dal presidente della Regione Campania

(lo stesso fatto nel 2004 in tutta Italia) e di dare i 3 miliardi di euro in tal modo recuperati ai terremotati dell'Emilia e della Lombardia affinché questi vengano trattati come quelli dell'Aquila, delle Marche, dell'Umbria e di tutti i terremoti precedenti che hanno interessato la Campania, la Sicilia e il Friuli. Invece questo Governo tratta diversamente gli italiani per quanto riguarda il condono: in Italia sì e in Emilia no.

Faccio presente al ministro Giarda che c'è scritto che in Emilia e in Lombardia viene risarcito anche chi ha avuto danni ad una casa totalmente abusiva. Quando ho chiesto agli onorevoli colleghi del Partito Democratico il motivo per cui si oppongono alla Campania visto che per l'Emilia è stato scritto, mi è stato risposto che in quella Regione non vi è abusivismo edilizio. Allora, vorrei sapere perché nella norma è stato scritto che in Emilia-Romagna anche le case totalmente abusive vengono risarcite!

Quindi, vi è un groviglio di contraddizioni, in una situazione in cui c'è da vergognarsi, dove la disperazione monta. Infatti, non solo vi sono stati danni e vittime, ma sta tracollando un sistema economico che dava l'1,5-2 per cento del prodotto interno lordo nazionale; dopo sette mesi, però, non è arrivato neanche un euro per la ricostruzione (si dice forse a gennaio).

Il disegno di legge di stabilità avrebbe potuto essere un'occasione per dare qualche segnale; si potevano individuare risorse con un atto di giustizia, trattando in modo uguale tutti gli italiani rispetto al terremoto e al condono, ma non si capisce per quale motivo non lo si sia voluto fare.

Facendomi interprete della disperazione dei terremotati di quella terra, lanciao un grido di allarme rispetto alla mancanza di interventi e alla vergognosa mancanza di provvedimenti; tutto ciò naturalmente farà sì che si avvieranno doverose iniziative, anche a livello di base, per ottenere qualche risultato positivo, cosa che il commissario straordinario con la complicazione delle ordinanze non sta ottenendo. Il Governo con la latitanza dei provvedimenti non agevola, ma anzi peggiora una situazione che di giorno in giorno si fa più grave rispetto al tessuto sociale di una zona – quella della bassa modenese – che ha avuto danni uguali o superiori a quelli dell'Aquila, con interi centri storici totalmente distrutti, un apparato produttivo leso fino alle fondamenta, e che finora purtroppo non ha trovato dallo Stato alcun tipo di soccorso e di aiuto. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire nella discussione generale perché credo sia doveroso accomiatarmi da quest'Assemblea con un commento sul disegno di legge di stabilità in esame e sul testamento politico che il Governo ci lascia.

È un testamento politico assolutamente negativo, qualcosa che è riuscito a portare il nostro Paese non sull'orlo del baratro, come continua a dirci il Presidente del Consiglio, ma assolutamente dentro il baratro e in

maniera del tutto impunita, con il favore di tutti i poteri forti, con il favore di tutti gli organi di stampa e con il favore di tutti coloro che vogliono a tutti i costi disintegrare il concetto di politica, anche quella buona, per legittimare evidentemente il ruolo dei tecnici.

Credo però giusto e doveroso fare il punto su cosa è stato condotto in porto da parte di questi tecnici e lo farò utilizzando non i dati della Lega Nord, delle sezioni e dei nostri militanti, ma i dati pubblicati sul più autorevole quotidiano finanziario nazionale, «Il Sole 24 Ore». Prima di andare a leggere dettagliatamente alcuni di questi numeri, permettetemi di fare alcune considerazioni di carattere generale.

In questo anno, in questi 13 mesi di Governo Monti, mi sembra che l'unico dato che sia aumentato in questo Paese sia quello relativo alle tasse: sono aumentate le tasse sul cittadino e soprattutto le tasse sulle imprese. In questo anno la fiscalità a carico delle imprese, soprattutto le piccole e medie, è aumentata mediamente del 4,3 per cento, se non ricordo male, di fatto rendendo pressoché impossibile la sopravvivenza delle imprese italiane nei confronti del mercato mondiale, di quel mercato globale che ormai mette veramente a dura prova tutto e tutti, perché gravati da un carico fiscale che in Italia ha ormai raggiunto punte del 70 per cento.

Credo sia assolutamente impossibile pensare a qualsiasi tipo di crescita e di ripresa, soprattutto se consideriamo che il vero buco nero di questo Stato, ovverosia gli sprechi della spesa pubblica, non sono stati minimamente intaccati e non è stato minimamente intaccato quel substrato clientelare e assistenzialistico che continua a serpeggiare all'interno del nostro Paese. Più volte in quest'Aula ho ricordato che semplicemente andando ad applicare i costi medi, i costi *standard*, non i costi della Regione Lombardia, del Veneto, della Toscana o delle Regioni più performanti, ed esclusivamente in materia sanitaria, potremmo ottenere un risparmio strutturale annuo stimato attorno ai 70 miliardi.

Se non ricordo male, la manovra lacrime e sangue a cui questo Paese è stato sottoposto e che avrebbe dovuto risanarlo una volta per tutte è stata di 24, 25, qualcuno dice 26 miliardi, esattamente un terzo, ed è una manovra assolutamente estemporanea ed inutile. Vogliamo cogliere l'occasione di mettere a risparmio strutturale dei risparmi veri? Vogliamo prendere atto che in questo Paese c'è un milione, un milione e mezzo di pubblici dipendenti che non hanno ragione di esistere e che percepiscono uno stipendio esclusivamente dal punto di vista sociale per mantenere un assistenzialismo che poi per qualcuno si traduce in consenso elettorale?

Il vero problema poi, la vera riflessione è che dobbiamo avere il coraggio ora, adesso, di cogliere la possibilità, che si presenta solo adesso, di intervenire seriamente contro questi sprechi, eventualmente anche andando a sacrificare qualche risorsa (tra quelle umane chiaramente non si tratta di un sacrificio fisico); avremmo la possibilità di dare perlomeno l'opportunità alle nostre imprese di rilanciarsi e di recuperare risorse da poter investire nel mercato del lavoro e forse allora potrebbe esserci la possibilità che una buona parte di questo milione e mezzo di lavoratori – definiamoli così – che potrebbero perdere il proprio posto di lavoro sia riassorbita in

un mercato del lavoro vero e non fittizio, assistenziale. Mi sembra però che questi siano tutti concetti e vocaboli assolutamente estranei a questo Governo.

Visto che il tempo stringe, vorrei ora leggere i dati pubblicati due, tre settimane fa da «Il Sole 24 Ore». Si tratta di dati riferiti al mese di novembre 2012 confrontati con quelli del mese di novembre 2011, che fanno il punto della situazione esattamente dopo un anno di Governo Monti. I numeri, signor Presidente, rappresentanti del Governo, sono numeri e non sono interpretabili né controvertibili. Non commenterò quindi, leggerò solo questi numeri: l'indice MIB della Borsa di Milano è passato da 15.664 a 15.257. La disoccupazione è salita dal 9,3 al 10,8 per cento, e sembra che le punte di disoccupazione giovanile superino ormai abbondantemente il 30 per cento (un terzo dei nostri giovani non ha alcuna possibilità di accedere al mercato del lavoro).

Il PIL è passato da meno 0,51 per cento rispetto all'anno precedente a meno 2,56 per cento. Se non ricordo male, il PIL è indice della ricchezza di un Paese, di un Paese che si sta rilanciando, come ci raccontate. La produzione industriale, rispetto all'anno precedente, è passata da meno 4,05 a meno 5,07, per un debito pubblico che è passato da 1.916 a 1.975 miliardi. Forse 60 miliardi di euro in un anno sono considerati bruscolini, poca cosa. Mi sembra che sia veramente importante andare a sottolineare, invece, che in fase di risanamento, con le manovre di lacrime e sangue a cui ci avete sottoposti, il risultato è stato di altri 60 miliardi di euro di buco.

Il rapporto *deficit*-PIL è passato da meno 2,5 a meno 2,8. Il rapporto debito-PIL è passato da 127 a 126,4 per cento. I consumi delle famiglie, indice di benessere e di reddito, sono passati da meno 1,59 a meno 3,69 per cento: indice chiarissimo di recessione assoluta. Allo stesso modo i mutui erogati per la prima casa – e questo dato dovrebbe farci riflettere in maniera drammatica – sono passati da meno 31 a meno 50 per cento.

Vorrei utilizzare gli istanti conclusi del mio intervento in discussione generale per l'ultimo atto che definirei ignobile: la mancanza di stanziamenti adeguati per i malati di SLA e per le altre disabilità gravi e gravissime, oggetto più e più volte di interventi in quest'Aula e di un emendamento, che definirei *quadripartisan*, con prima firma della senatrice Biondelli, che ringrazio. In esso si faceva presente che 900 milioni di euro erano il fabbisogno per l'assistenza a questi malati; inizialmente il Governo, già vergognosamente, ne aveva messi sul piatto 400, ridotti poi a 200, e con questa stabilizzazione siamo giunti alla manetta di altri 75 milioni di euro, arrivando a 275. Signor Presidente, un Paese civile può continuare a dibattere sul valore dell'assistenza al disabile grave e gravissimo? È un'immagine migliorata del nostro Paese rispetto all'Europa e al mondo, come dice il presidente Monti, quella che diamo dei disabili in sedia a rotelle che vanno a protestare sotto il Ministero dell'economia per far valere il minimo dei loro diritti?

Ebbene, signor Presidente, credo che questa sia la fotografia che dovremmo fissare di questo Governo e che questo sia l'interrogativo che ci dovremmo porre e tenere a ricordo del suo operato.

Signor Presidente, il nostro giudizio, come su tutto il resto dell'operato, è assolutamente negativo, ma l'appello è che finalmente si possa smettere di essere reputati, fuori da questa Nazione, un Paese incivile per fatti di questo tipo e di questa gravità riferiti ai più deboli, a coloro che soffrono.

Sciogliamo in fretta queste Camere e diamo quanto prima la parola al popolo sovrano, agli elettori italiani, gli unici che devono avere il diritto di indicare il Governo, non le grandi banche o i poteri forti internazionali. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillo. Ne ha facoltà.

GRILLO *(PdL)*. Signor Presidente, c'è un dato che a mio parere caratterizza questa legge di stabilità: non vi sono correzioni sul tendenziale, e questo perché – è giusto rimarcarlo – evidentemente i conti sono in regola rispetto alle programmazioni fatte in passato. Merito sicuramente delle manovre poste in essere dal precedente Governo, merito degli interventi proposti ed attuati dal Governo Monti, in particolare con la legge di riforma della previdenza sociale.

Questa legge di stabilità, tuttavia, signor Presidente, è anche – a mio modo di vedere – un'occasione mancata, nel senso che al suo interno non vi sono – mi pare di poter dire – proposte tendenti a migliorare la qualità della spesa. E se questo è vero, utilizzo i pochi minuti a disposizione per fare una riflessione attorno al lavoro compiuto dal Governo Monti in questi 12 mesi, anche perché con questa legge si chiude simbolicamente il percorso del Governo tecnico.

Una valutazione tendenziale dell'opera di questo Esecutivo, che ha beneficiato del consenso convinto di PdL, PD e UDC, credo possa portare a sottolineare alcuni aspetti sicuramente positivi. Vi sono stati alcuni successi, conseguiti in una condizione di emergenza vera, originata da un attacco alla moneta unica, per un verso, e da problemi interni che da anni ci stiamo trascinando nel nostro Paese, per l'altro.

C'era chi sperava che l'euro fosse una scelta reversibile. Un'azione di contrasto molto efficace – bisogna ammetterlo – è stata compiuta, sia a livello di Unione europea, seppure con alcuni ritardi, egoismi e nazionalismi mai sopiti che hanno impedito di affrontare e risolvere il problema della crescita in modo più tempestivo, sia a livello nazionale, con un'azione di politica economica improntata al rigore del bilancio e al consolidamento degli equilibri volti al risanamento.

Il risultato è stato positivamente conseguito. Certamente ciò è avvenuto anche per il determinante ruolo svolto dalla BCE che, nell'agosto 2012, con l'indimenticabile pronunciamento di Mario Draghi, decise l'acquisto illimitato di titoli pubblici, contribuendo così a contrastare l'azione della speculazione internazionale.

Altrettanto determinanti, a mio parere, sono stati gli strumenti messi in campo proprio per evitare la disgregazione dell'euro nella calda estate di quest'anno. Quando Mario Draghi ha dichiarato che l'euro è una scelta irreversibile, secondo la mia opinione, è lì che abbiamo registrato il punto di svolta. Finalmente alle titubanze, alle difficoltà, alle incertezze dimostrate nell'affrontare la crisi della Spagna, oltre che della Grecia, ci si è trovati di fronte a gesti coraggiosi, forti e risoluti da parte della Banca centrale europea.

Altrettanto apprezzabile, a parer mio, è stata l'azione del Governo Monti nella costituzione di rapporti con i *leader* dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America. Quindi, non c'è dubbio che anche questo recupero di credibilità nei rapporti internazionali vada ascritto all'azione di questo Governo, che non è di poco conto.

Sul fronte interno il Governo ha cercato sicuramente di far leva su semplificazioni, liberalizzazioni e accelerazioni di procedure per conseguire risultati positivi in funzione della crescita. Nel comparto delle infrastrutture, a mio modo di vedere, tale azione è stata particolarmente efficace e positiva. I nuovi strumenti che sono entrati a far parte del nostro corredo normativo (i *project bond*, le obbligazioni di scopo, i contratti di disponibilità, l'autonomia finanziaria dei porti, la defiscalizzazione) avranno certamente un positivo effetto nel medio e lungo termine a livello di rilancio degli investimenti nelle opere pubbliche.

Ciò che a mio giudizio è mancato in quest'anno – dobbiamo dirlo – è stato l'intervento di riduzione della spesa pubblica e, soprattutto, la necessaria operazione di taglio del debito pubblico. Dopo tante discussioni, dopo che era sembrato che il Governo avesse imboccato la strada degli interventi progressivi (si è parlato di un punto percentuale di PIL all'anno), tutto è svanito. Mancando un tale fondamentale intervento, è ovvio che sono stati più difficili i discorsi attorno ai temi del rilancio e della crescita. Quindi, siamo arrivati al punto in cui siamo, in cui di rilancio e crescita ce ne sono stati molto pochi. Così come è diventato difficile crescere dopo aver registrato l'incapacità a spuntare presso l'Unione europea l'applicazione della *golden rule*, cioè la possibilità di esonerare gli investimenti in infrastrutture dal calcolo del debito pubblico.

Oggi le previsioni più accreditate indicano nella seconda parte del 2013 la fase di ritorno alla crescita, una crescita che si prevede, peraltro, assai debole. Tutto ciò mentre i redditi delle famiglie si sono assottigliati, la disoccupazione è aumentata, le imprese sono sempre più in difficoltà e le banche faticano ad erogare credito.

In tali condizioni, a parer mio, è del tutto evidente che occorrerebbe un impulso forte e un intervento organico, strutturale e congiunturale, per tornare a sperare in una crescita reale. Agire risolutamente sul debito e sulla spesa per rendere possibile un trattamento diverso della fiscalità considerato il livello insostenibile della pressione fiscale, questo sì, si dovrebbe fare e al più presto. Immagino che con la nuova legislatura chi avrà responsabilità di Governo si assumerà questo onere e questo impegno.

Considero – mi avvio alla conclusione, signor Presidente – il lavoro del Governo Monti un passo in avanti significativo ed importante per imporre anche nel nostro Paese una *governance* all'altezza della situazione. Dobbiamo quindi proseguire su questa strada e fare meglio.

La BCE ha svolto bene il suo compito. Mario Draghi ha ben meritato il premio di uomo dell'anno. Ma l'esperienza di quest'ultimo anno pone ancora – secondo la mia opinione – l'esigenza di una riflessione seria, non affidata a *slogan* e improvvisazioni: una esigenza di riflessione seria sull'ordinamento della BCE, per valutare la praticabilità di una sua evoluzione in modo che, accanto alla tutela della stabilità, ci si possa dare l'obiettivo della crescita e dell'occupazione, come assai bene fa negli Stati Uniti la Federal Reserve Bank, senza che ciò comporti in alcun modo – questo deve essere chiaro – l'abbandono di una rigorosa politica antinflazionistica. (*Applausi dei senatori Gallo, De Angelis e Morando*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, ritengo che la legge di stabilità avrebbe dovuto contenere ben altre misure per affrontare la grave situazione economica che il Paese sta vivendo. Forse sarebbe stato auspicabile, soprattutto, concentrare maggiormente gli interventi sui problemi più gravi, evitando la polverizzazione delle poche risorse disponibili.

Il mio dissenso su questo provvedimento verte principalmente sul problema degli esodati che, ancora una volta, a un anno dalla riforma delle pensioni, è ancora il problema per eccellenza, il più urgente tra i problemi sociali.

La Camera ha approvato, con l'ennesima fiducia, la legge di stabilità 2013. Per quanto riguarda i lavoratori esodati da salvaguardare, il testo originario del disegno di legge prevedeva la costituzione di un fondo di carattere assistenziale di 100 milioni di euro nel 2013. Il testo originario è stato modificato e la stampa ha detto, con grande enfasi, che finalmente la questione era risolta per tutti i lavoratori. Purtroppo non è così, colleghi.

Il testo approvato, infatti, salva soltanto altri 10.130 lavoratori: 1.800 lavoratori in mobilità ordinaria, 760 in mobilità in deroga, 5.130 cessati per accordi, 2.440 proscrittivi volontari. Si tratta di numeri che sembrano veramente irrisori a fronte delle categorie di lavoratori che si volevano salvaguardare. Inoltre, rimangono completamente prive di tutela diverse tipologie di lavoratori. Infatti, se ai 120.000 salvaguardati dai due provvedimenti già emanati in materia si aggiungono gli attuali 10.130, arriviamo a 130.130 salvaguardati. Come è evidente, rimangono fuori dalle deroghe ancora più di 200.000 lavoratori, tra i quali, ad esempio, coloro che sono stati licenziati in modo unilaterale dalle imprese e coloro che non maturano i requisiti per il diritto a pensione durante il periodo di fruizione della mobilità, ai quali è stato imposto di essere autorizzati ai versamenti volontari alla data del 4 dicembre 2011.

Si tratta di un'ampia platea che imponeva ed impone una soluzione definitiva per tutti: è necessario che venga ripristinata la certezza del di-

ritto alla pensione per tutti coloro che, a causa delle norme del decreto salva Italia, si trovano senza alcun sostegno economico. Lo diciamo da mesi, signor Presidente. Al momento attuale, districarsi nella platea dei beneficiati dalle salvaguardie previste, è diventato quasi impossibile: un vero e proprio ginepraio.

Ancora non sono stati individuati i primi 65.000 salvaguardati. Siamo ancora ai potenziali beneficiari. Il secondo decreto ministeriale (quello del 5 ottobre 2012 che riguarda i 55.000 salvaguardati previsti dalla *spending review*) è citato nel testo del disegno di legge sulla stabilità che stiamo esaminando, ma non risulta ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e, di conseguenza, mancano ancora tutte le disposizioni operative da parte del Ministero del lavoro e dell'INPS. Le nuove norme contenute nell'articolo 8 per essere efficaci necessitano di un nuovo decreto interministeriale e di un decreto non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Insomma, non si finisce più! E la cosa drammatica è che le persone continuano a vivere nell'incertezza.

Appare veramente singolare, poi, il fatto che siano i pensionati a dover pagare la salvaguardia dei lavoratori esodati. Il contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi superiori a 150.000 euro lordi previsto a suo tempo ha creato giustamente scandalo e così ancora una volta si vanno a colpire i pensionati, con una penalizzazione che durerà per tutto il periodo di percezione della pensione, continuando a non toccare i redditi alti.

In base alle nuove norme la salvaguardia si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in mobilità in deroga, in base ad accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a condizione che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria o in deroga e comunque, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014. La salvaguardia viene estesa, quindi, agli accordi non governativi e ai lavoratori in mobilità in deroga, anche se, come abbiamo già detto, i numeri dei lavoratori derogati appaiono veramente irrisori. Anche la data del 30 settembre appare incongrua: perché il 30 settembre e non il 31 dicembre 2012?

La salvaguardia si applica poi agli autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, perfezionino la decorrenza del trattamento pensionistico entro la data del 6 dicembre 2014 e che, in caso di svolgimento di attività lavorativa successiva alla data del 4 dicembre 2011, non abbiano svolto un lavoro subordinato a tempo indeterminato ed abbiano percepito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tale attività non superiore a 7.500 euro. È evidente che si tratta di un lieve miglioramento rispetto all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari prevista dal decreto del 1° giugno e dal decreto del 5 ottobre. Il riferimento allo svolgimento di attività lavorativa successiva

alla data del 4 dicembre 2011 potrebbe però escludere dalla salvaguardia coloro che sono stati autorizzati anche anni prima di tale data e che successivamente hanno lavorato. È chiaro che la norma è stata scritta male, visto che avrebbe dovuto salvaguardare tutti i prosecutori volontari prevedendo per tutti la possibilità di svolgere attività lavorativa successivamente all'autorizzazione. Inoltre, anche coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato possono poi essere stati successivamente licenziati, magari dopo pochi mesi, e anche il limite di reddito annuo lordo individuato appare troppo basso. Sarebbe stato più opportuno, quindi, inserire qualsiasi attività lavorativa ed indicare un reddito più elevato, escludendo esplicitamente dalla salvaguardia solo coloro che successivamente all'autorizzazione hanno trovato un'occupazione stabile e che a tutt'oggi continuano a lavorare.

La salvaguardia si applica ai lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che gli accordi stessi siano stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, la cessazione dell'attività lavorativa sia avvenuta entro il 30 giugno 2012, il perfezionamento della decorrenza della pensione avvenga entro il 6 dicembre 2014. Naturalmente, per quanto riguarda la possibilità di aver svolto attività lavorativa successivamente all'esodo, vale quanto già detto prima. Finalmente si parla di accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, ma la data di cessazione dal lavoro entro il 30 giugno 2012 appare troppo restrittiva, tagliando fuori dalle deroghe moltissime lavoratrici e lavoratori.

Infine, la salvaguardia si applica ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 erano collocati in mobilità ordinaria e che alla medesima data erano anche autorizzati alla prosecuzione volontaria, a condizione che perfezionino il diritto alla decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2014.

La norma, ancorché finalizzata a tutelare i lavoratori in mobilità (che non raggiungono il diritto a pensione durante il periodo di percezione della mobilità stessa e che possono versare i contributi volontari solo al termine del periodo di fruizione dell'indennità), non risolve assolutamente la questione, visti i comportamenti delle sedi territoriali INPS che, nonostante le esplicite e chiare indicazioni della Direzione generale (circolare n. 50 del 2008), hanno in moltissimi casi continuato a negare l'autorizzazione ai versamenti volontari ai lavoratori in mobilità o hanno consigliato loro di presentare la domanda di autorizzazione al termine della mobilità, visto che tanto non potevano pagare subito e che il periodo di mobilità è coperto da contribuzione figurativa. Per tutelare i lavoratori che si trovano in questa condizione sarebbe stato necessario, invece, far riferimento «alla maturazione del diritto a pensione entro due anni dalla fine della mobilità».

Viene istituito un fondo che prevede «interventi» non meglio specificati in favore dei lavoratori salvaguardati, anche se leggendo il comma 22 dell'articolo 2 si evince che le risorse previste devono essere utilizzate «per individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro». Così come è scritta, la norma non parla sicu-

ramente di diritti pensionistici; sembrerebbe invece riferirsi di più agli ammortizzatori sociali. Comunque, le modalità di utilizzo del fondo saranno stabilite da un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e dell'economia, per il quale, però, non sono stati previsti tempi di emanazione.

Nel fondo confluiranno anche gli eventuali risparmi che dovessero registrarsi rispetto alle risorse già stanziare nelle precedenti norme sui 65.000 e 55.000 lavoratori salvaguardati. Ma è possibile – ci chiediamo – che ci siano dei risparmi? Delle due l'una: o, come sempre, la Ragioneria generale dello Stato ha ingigantito i costi, o sono stati inseriti criteri così restrittivi da ridurre drasticamente la platea dei salvaguardati.

Entro il 30 settembre 2013 il Governo provvede al monitoraggio dell'attuazione della norma, anche in termini finanziari. Qualora dall'esito del monitoraggio si rilevasse la disponibilità di risorse continuative dall'anno 2014, il Governo, con apposito decreto, può ripristinare la rivalutazione automatica per l'anno 2014 per le fasce d'importo di pensione superiori a sei volte il minimo. È da rilevare che anche tutto questo marchingegno poteva essere fatto al contrario: prima il monitoraggio, poi l'eventuale blocco della perequazione in caso di carenza di risorse. Sarebbe stata la cosa più logica; invece, come sempre, si è preferito colpire subito i pensionati, dando efficacia al blocco della perequazione per l'anno 2014, in vista del fatto che forse, come sempre, il monitoraggio verrà fatto fuori dai tempi stabiliti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, è veramente triste e sicuramente preoccupante per tante famiglie italiane, vedere che la legislatura volge ormai al termine e, nonostante il problema fosse noto da tempo, il Governo non sia riuscito a dare una risposta concreta ed esaustiva per tutti i cosiddetti esodati. Il mio auspicio è che il prossimo Governo restituisca ai lavoratori tutti i diritti cancellati nell'ultimo anno e risponda alla crisi economica e alle richieste dell'Europa con misure davvero più eque.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, con il suo permesso vorrei consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto stenografico, perché mi riservo alcune valutazioni in sede di dichiarazione di voto riguardo alla questione che ha formato oggetto delle puntuali osservazioni svolte dal collega Giovanardi in quest'Aula solo mezz'ora fa.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (*PdL*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi presenti, la legge di stabilità e la legge di bilancio che stiamo esaminando sono le ultime della legislatura. Una legislatura carat-

terizzata dalla crisi economica iniziata negli USA nel 2006, con i mutui *subprime*, e che si è poi trasferita dalla finanza privata a quella pubblica, sotto forma di speculazione sui debiti degli Stati. Una legislatura caratterizzata dalla bassa crescita, sia del prodotto interno lordo che della produttività, che ha comportato diverse manovre correttive dei conti pubblici per rispettare gli impegni con l'Unione europea in un momento di crisi che ha investito tutta l'Italia e, con lei, l'Europa e il mondo.

La presente manovra non è solo l'ultimo atto importante del Governo Monti, ma è anche l'ultima del quinquennio, perché è al quinquennio che bisogna riferirsi in relazione alla meta principale che essa si prefigge di raggiungere (cioè il pareggio di bilancio nel 2013), alla quale hanno contribuito anche tutte le manovre fatte durante la legislatura dal precedente Governo Berlusconi. Essa avrà certamente una incidenza sensibile sugli enti locali, sulle famiglie e sulle imprese.

La legge di stabilità che esce dopo il passaggio in Commissione bilancio è diversa da quella giunta dopo l'approvazione della Camera e che, a sua volta, era stata notevolmente cambiata rispetto alla manovra proposta inizialmente dal Governo. Ne è derivato un atto che, in considerazione dell'attuale situazione economica del Paese e dei vincoli che ci siamo dati con il *fiscal compact* e la *road map*, per il futuro terrà conto della necessità di crescita del Paese per ottenere credibilità nei confronti dei mercati, per incrementare la produttività e la competitività, mantenendo però quell'equilibrio di bilancio al 2013 e, nello stesso tempo, stando attenta all'equità sociale nella redistribuzione del reddito.

La politica economica improntata sinora dal Governo sul taglio della spesa pubblica, sul rigore dei conti, ma con una pressione fiscale opprimente e senza reali misure volte a produrre crescita nell'immediato non sarebbe stata in grado di produrre non solo sviluppo, ma nemmeno il conseguimento degli obiettivi prefissati. Ora, grazie alle modifiche effettuate, con la collaborazione di tutti, di noi onorevoli componenti della Commissione e del Governo, che è stato molto disponibile al confronto, questa legge di stabilità ci fa ben sperare che la realizzazione del pareggio di bilancio possa dare quelle risposte che necessitano per una effettiva ripresa economica ed occupazionale in Italia.

La legge di stabilità dovrebbe rappresentare anche una sorta di ponte, che si colloca tra un momento buio sul piano economico e sociale ed un periodo nel quale si comincerà ad intravedere l'apertura di una prospettiva di crescita, per la quale tutti abbiamo fatto notevoli sacrifici che non debbono essere vanificati. Ciò, come dicevo, è stato possibile grazie al buon lavoro svolto in Commissione bilancio (per il quale ringrazio tutti, politici e funzionari amministrativi), alle cui sedute ho attivamente partecipato e dove ho vissuto una positiva esperienza di collaborazione. Penso, per esempio, all'aumento del *budget* che ho potuto determinare a favore del Garante per l'infanzia.

In quelle sedute, pur in presenza di precisi vincoli e dei limiti determinati dalla situazione generale della finanza pubblica, quello che si poteva fare è stato fatto. Si è cercato di rimodulare, in una prospettiva di

speranza (voglio chiamarla così), gli interventi su scuola, sanità, lavoro, servizi sociali e Patto di stabilità, sui quali sono ampiamente intervenuti i relatori, per cui non mi soffermo, perché mi dilungherei inutilmente in chiacchiere.

È su quest'ultimo, invece, cioè sul Patto di stabilità, che voglio soffermarmi, perché su di esso si è incentrato un gran numero di emendamenti ed interventi, per arrivare a dare, almeno in parte, una sistemazione più coerente e meno dirigista alla finanza locale. Sono stati incrementati i margini per sciogliere il nodo a questo Patto che sta diventando un cappio al collo per i Comuni e le Province virtuosi. Non è certo sufficiente l'incremento che è stato previsto, ma esso consentirà ai governanti locali di ampliare la propria capacità finanziaria e di accrescere la loro operatività.

Allo stesso modo, non si sono lasciati senza speranza i tanti lavoratori precari della pubblica amministrazione – una volta giovani, oggi un po' meno – per i quali si sono previsti canali prioritari di assunzione.

È stato anche rifinanziato il fondo per gli ammortizzatori sociali, ma con coperture finanziarie dal mio punto di vista poco condivisibili; è un dato di cui colgo l'importanza sul piano sociale, che valuto certamente positivo ma anche preoccupante, perché significa che nel breve periodo non sarà facile avere un aumento sensibile dei posti di lavoro, tale da riassorbire le decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione.

Pur con i limiti consentiti dalla legge finanziaria, si è tentato di andare incontro alle esigenze di cittadini ed imprese ma, pur in presenza di interventi semplificatori, la pressione fiscale non diminuisce, anzi cresce a causa di nuovi balzelli, come la nuova tassa sui rifiuti e la Tobin *tax*, della quale avremmo fatto molto volentieri a meno. L'aumento delle tasse mi fa dire che una delle azioni che avrebbe dovuto essere portata avanti dal Governo con maggiore forza è la decisa diminuzione della spesa dello Stato. Essa è ancora a livelli altissimi e ha prodotto l'ennesimo *record* del debito nazionale, malgrado i tagli operati con le varie *spending review*, l'imposizione fiscale massacrante e l'ultimo calo dei rendimenti dei tassi dei titoli di Stato.

Non so dire se su questioni quale il riordino delle Province la proroga prevista (l'entrata in vigore del riordino è stata spostata di un anno) sia giusta. Indubbiamente, questo consentirà al prossimo Governo politico di esprimersi con maggiore cognizione sull'effettiva volontà popolare, che è in ogni caso – ricordiamolo tutti – quella di vedere il peso dello Stato radicamento alleggerito, con tagli drastici di enti ed organismi considerati pesanti. La montagna della spesa pubblica e la sua riqualificazione restano un obiettivo ancora molto lontano, sul quale il prossimo Governo dovrà agire, usando, a mio avviso, strumenti radicalmente diversi da quelli finora adoperati e andando più in profondità nel colpire gli sprechi.

In conclusione, la legge in esame certifica la stabilità dei conti e raggiunge il pareggio di bilancio, ma viste le dimissioni prospettate dall'attuale Governo – che ringraziamo per quello che ha fatto per il Paese in quest'anno di duro lavoro – è stata integrata al punto che, da documento finanziario, si è trasformata in una sorta di *omnibus*, nel quale sono state

inserite norme di varia natura, tra le quali si evidenzia una specie di legge milleproroghe che non accenna ad accorciarsi. Ogni anno, infatti, l'elenco delle decisioni non prese, delle cose non fatte, di quelle transitorie che paiono eterne si allunga. Anche in questo caso non è estranea alla inefficacia delle scelte fatte dal Parlamento e volute dal Governo la mano di una *lobby* burocratica, che con i propri cavilli, e approfittando spesso delle distrazioni della politica, insabbia, rallenta le scelte fatte e rende eterni i regimi transitori.

Infine, come è stato recentemente evidenziato, non ci sarà superamento della crisi se ciò non avverrà a livello europeo, se l'Unione non sarà disposta e pronta ad agire come un unico attore politico. Lo Stato italiano, messo in sicurezza nella propria situazione finanziaria, è un elemento importante per la continuità dell'esistenza dell'intera Unione europea e per l'euro, ma anche e soprattutto è la condizione per le nostre imprese e le nostre famiglie di sperare in un avvenire solido, in un futuro di progresso. Ad esse, oggi, voglio dire che supereremo senz'altro l'epoca dei sacrifici. È giunta l'ora di riaccendere la speranza, perché il nostro è un grande Paese, con risorse umane ingenti e capacità imprenditoriali di grande livello. Questa è la nostra stabilità, questa è la ricchezza che nessuna tassa può colpire, che nessuna crisi può abbattere. (*Applausi del senatore Burgaretta Aparo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà.

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, parliamo di istruzione, scuola e università. Per quanto riguarda la scuola, fra le tante cose, abbiamo a che fare con un'ingiustizia dipendente da un errore tecnico della riforma Fornero, che ha comportato gravi conseguenze per circa 3.000 lavoratori del comparto scuola (docenti e ATA). L'errore è contenuto nella norma di salvaguardia, quella che esclude dai pesanti effetti della riforma i lavoratori che vantino requisiti maturati fino al 31 dicembre 2011. Questa data unica (quindi apparentemente equanime) non ha tenuto però conto della specificità, lavorativa e pensionistica, del comparto scuola, basata – per garantire il buon funzionamento dei processi educativi – non sull'anno solare ma sull'anno scolastico. I pensionamenti del comparto scuola sono infatti tuttora regolati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, che vincola la cessazione dal servizio all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.

Questo vincolo, penalizzante per i lavoratori (che, maturando i requisiti pensionistici a una certa data, ad esempio il 2 gennaio, sono tenuti a rimanere in servizio fino al 31 agosto, conclusione legale dell'anno scolastico), ha come contrappeso una seconda norma, anch'essa tuttora in vigore, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, che recita: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del re-

lativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno».

In virtù del combinato disposto delle norme di cui sopra, il personale scolastico che poteva vantare requisiti maturabili al 31 dicembre 2011 era già in pensione, o avrebbe comunque potuto ottenerla indipendentemente dalla norma di salvaguardia della riforma Fornero. Per avere effetto sui lavoratori della scuola, la norma di salvaguardia avrebbe dovuto dunque necessariamente preservare – in applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 e dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 – il personale che maturava i diritti nel corso dell'anno scolastico 2011-2012, e comunque entro il 31 dicembre 2012.

Per quanto riguarda l'università, un nostro emendamento propone di abbassare l'aliquota IRAP a favore dell'università e degli enti di ricerca dall'8,6 al 3,9 per cento. È noto che una minore spesa da parte di questi enti determina minori entrate per le casse dello Stato. La *ratio* dell'emendamento parte da alcune considerazioni di forte discriminazione tra enti pubblici. Le aliquote regionali previste dal decreto legislativo n. 446 del 1997 premiano l'agricoltura e la pesca (1,9 per cento), mentre fanno pagare il 3,9 per cento alle imprese, il 4,65 per cento alle banche e il 5,9 per cento alle assicurazioni.

L'aliquota sugli enti pubblici è dell'8,5 per cento; degli enti pubblici fanno parte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e le università pubbliche. Anche per loro è prevista un'aliquota dell'8,5 per cento. Anche se in realtà si osserva una selva di aliquote diverse tra le Regioni che derogano alle aliquote di cui sopra: Toscana, Emilia-Romagna e Umbria applicano sconti per le imprese di tipo cooperativo-sociale. Il Lazio premia le imprese turistiche e agricole. La Regione Marche ha introdotto un'agevolazione a favore dei soggetti che svolgono attività di preparazione e concia del cuoio. Per il Friuli-Venezia Giulia le piccole imprese artigiane e le imprese montane godono di sconti consistenti, ma anche banche e assicurazioni godono di un forte sconto: 2,98 per cento invece del 5,9. L'unica aliquota immutabile è quella per università e scuole pubbliche, ma è un paradosso che tali istituzioni paghino il doppio delle imprese private, e quindi anche delle scuole e delle università private, e più delle banche e delle assicurazioni (anche più del doppio in Friuli-Venezia Giulia).

Tassare il capitale umano e la formazione significa mettere imposte su uno dei motori dello sviluppo e della crescita. Inoltre, in seguito ai tagli degli ultimi anni, il peso dell'IRAP nei bilanci delle università è andato aumentando, in quanto gli stipendi sono quasi fissi e contrattati a livello nazionale e l'FFO, al netto dei costi fissi, cala. Non solo nel calcolo del parametro di «virtuosità» di un'università, che incide per il calcolo del coefficiente del *turnover*, il peso dell'IRAP costituisce un'ulteriore zavorra che affossa l'offerta formativa e riduce il ringiovanimento della docenza. Si chiede quindi che le aliquote regionali previste dal decreto legislativo n. 446 del 1997 per scuole e università vengano parificate alle aliquote medie delle imprese private al 3,9 per cento.

Vorrei ringraziare il ministro Grilli per aver rispettato una promessa. Gli avevo infatti chiesto di rispettare l'intesa che avevamo raggiunto con il ministro Tremonti per il trasferimento a titolo non oneroso della proprietà del castello di Udine alla città, dopo che da 110 anni era stato requisito dallo Stato in quanto allora era una caserma (all'epoca furono requisite tutte le caserme). Questa previsione impegna lo Stato per una cifra di 130.000 euro, che però non sono un regalo alla città di Udine e ai friulani, perché ricordo che il castello era di proprietà dei friulani, ma era stato requisito in quanto a quel tempo utilizzato come caserma. (*Applausi della senatrice Boldi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, vorrei iniziare il mio intervento da alcune affermazioni fatte dai miei colleghi, da ultimo il collega Pittoni, il quale, anche troppo gentilmente, si è rivolto al Ministro per un ringraziamento relativo al Castello di Udine. Vorrei precisare che la fatica è stata fatta dalla Commissione, ha difeso questa richiesta: il Governo ha accolto e messo in bilancio una richiesta dei commissari, a partire da un emendamento del collega Pittoni e firmato da altri parlamentari del Gruppo. Se tuttavia dobbiamo aspettarci qualcosa spontaneamente da questo Governo penso sia un fatto inutile, anzi un'attesa vana.

Vorrei poi collegarmi anche a quanto diceva il collega Garavaglia concludendo il suo intervento, dando una speranza e una spinta per il futuro dei nostri cittadini: quanto meno la norma iniqua, sbagliata e mal scritta sulle gomme da neve è stata cancellata per un forte puntiglio della Lega in Commissione. A questo devo aggiungere un altro motivo di gratificazione che ci risolve l'anima di fronte a questi momenti di difficoltà e di crisi. Mi riferisco ad una norma sui Comuni montani. Io vengo da una delle numerose realtà montane presenti in Italia e sparse nelle diverse parti del Paese, cui tengo molto. Siamo infatti riusciti ad inserire anche delle norme che aiutano i Comuni di montagna; si tratta di una disposizione che viene dalla Camera, che entra nel disegno di legge di stabilità e che vede il completamento del suo *iter* parlamentare. Pertanto, dove c'è stato un impegno forte dei movimenti, e in particolare di quelli legati ai territori, alla gente, alle famiglie, alle imprese, alle comunità e agli enti locali, i risultati si sono visti e si sono ottenuti; tuttavia sono soltanto piccole, seppur importanti, perle in un marasma negativo e preoccupante.

Vorrei anch'io collegarmi a quanto diceva il collega Massimo Garavaglia in relazione al fatto che da Milano le aziende stanno andando a Lugano. Io potrei testimoniare il fatto che dal Veneto le imprese stanno trasferendo le loro produzioni in Austria, in Slovenia, in Croazia, o hanno magari stabilimenti da una parte e dall'altra (come la ACC di Mel, che è una struttura molto importante): lì hanno potuto investire in maniera facile, non hanno avuto difficoltà burocratiche e dispongono delle alte tecnologie.

Ho letto con attenzione quanto dice un importante industriale della nostra terra, Renzo Rosso, presidente di Diesel. Anche lui vede con preoccupazione e capisce questo spostamento dei suoi colleghi nelle altre realtà, perché ci sono politiche sbagliate di questo Governo, entrato in carica un anno fa, che si era impegnato a risolvere i grandi problemi che la politica si disse che non era in grado di risolvere, ma che non sono stati assolutamente risolti, anzi si sono acuiti in questo periodo. Anche Renzo Rosso dice che gli viene voglia di delocalizzare, ma tiene duro.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 19)

(Segue VACCARI). Fino a quando, però, i nostri imprenditori terranno duro? Fino a quando i Rosso o anche i Del Vecchio, tutti i grandi imprenditori che sono partiti faticando, provenendo da famiglie umili, quindi legati alla terra e alla tradizione, terranno duro? Quanto le prossime generazioni di quelle famiglie e di quelle imprese sapranno mantenere questo legame con il territorio dipende dal fatto che vi siano politiche e provvedimenti nel senso dello sviluppo, della crescita e tali da consentire che non solo le nostre imprese possano crescere, ma che imprese internazionali vengano nel nostro Paese.

Ci preoccupiamo tanto, magari, dei giovani, delle intelligenze e dei nostri ricercatori che vanno all'estero, ma non è questo a preoccuparmi in via prioritaria: sono preoccupato quando non c'è l'osmosi, quando manca quell'interscambio per cui anche le altre realtà vengano nel nostro Paese. Non possiamo più vivere con barriere chiuse, gli scambi devono essere bidirezionali. Se i movimenti dei nostri giovani, delle nostre intelligenze, delle nostre imprese, della nostra finanza, della nostra economia sono unidirezionali, è chiaro che il Paese non può che soffrire. Non dimentichiamoci che questo Paese sta galleggiando (anche se è ormai ad un livello tale in cui sta entrando l'acqua all'interno della barca, ed è in procinto di andare a fondo in maniera irrimediabile) solo perché ha ancora la capacità di vendere sull'estero.

L'economia interna presenta numeri a due cifre negative, mentre quella sull'estero riesce in un certo qual modo a tenere in equilibrio la nostra capacità economica e quindi a generare un po' di reddito di sopravvivenza.

Questo Governo che sta terminando, che è ormai dimissionario e che è giusto che lasci in fretta lo spazio che sta usurpando da più di un anno, e che, come abbiamo visto prima è anche scappato dall'Aula per quanto si vergogna di quanto sta combinando, in questa legge di stabilità ne ha combinata una delle sue. Ha fatto veramente il massimo dell'assurdo per quanto riguarda l'IMU. Avrei tante altre cose da dire, signora Presi-

dente, ma vorrei concentrarmi su questo aspetto, visti i tempi, per non dimenticarlo.

Sull'IMU questo Governo ha preso totalmente in giro gli enti locali, ai quali ha detto che avrebbe dato loro l'IMU. Innanzitutto, la dà solo per due anni (2013 e 2014), e la dà solo (e qui c'è un altro pasticcio, tra i tanti combinati in tutti questi anni) sul combinato disposto della legge ad esclusione degli immobili ad uso produttivo. Se però prima si dice che è soppressa la riserva allo Stato, di cui al comma 11, che richiama anche gli immobili produttivi, il cosiddetto gruppo catastale D, come si fa a dire prima che si dà tutto e poi a togliere una parte? Secondo me questa norma pasticciata è attaccabile anche sul piano giuridico. Se poi prima c'era un certo equilibrio rispetto al territorio, perché (anche se noi certamente non condividevamo) si tagliava in maniera orizzontale tra le categorie residenziali e le categorie produttive, ora si va a dire ai Comuni che si lascia loro tutta la parte residenziale e si toglie tutta la parte produttiva per tenerla a riserva dello Stato, dove ci sono realtà chiaramente diverse sul territorio, alcune più produttive o più turistiche, altre che non sono né l'una né l'altra cosa, quindi troveremo un grande disequilibrio sul nostro territorio per quanto riguarda il gettito che avranno gli enti locali.

Poi, vorrei chiedere al Governo, poiché gli stessi Comuni hanno categorie D loro classificate, cosa fa lo Stato: forse tassa i Comuni? Quindi, passiamo ad uno Stato più centralista di ogni altro: sembra dire che lascia la fiscalità e l'autogoverno locale – ma così non è, come abbiamo visto – sull'IMU, ma in più tassa anche i Comuni. Si replicherà che sono solo quelli produttivi, per cui certe categorie nell'ambito dei Comuni, come ad esempio le scuole o gli impianti sportivi, magari non saranno tassate, ma la norma deve essere scritta chiaramente. Peraltro, la norma parla di uso produttivo della classifica D, nella quale però, dal gruppo D1 al gruppo D12, non ho trovato scritto il termine «produttivo» neanche una volta nella varie classificazioni. Pertanto, bisogna capire cosa intende fare l'Esecutivo.

Concludo, signora Presidente, sottolineando che questo Governo è nato con il seguente *slogan*: rigore, equità e crescita. Per quanto riguarda il rigore, abbiamo verificato che è stato molto rigoroso nel mettere tasse nei 12 mesi trascorsi; le ultime le regala come doni di Natale ai cittadini mettendo tasse agli agricoltori, togliendo un'aliquota agevolata sul gasolio (toglie la bellezza di 100 milioni dalle tasche dei cittadini nel 2013 e di 50 milioni dal 2014). Inoltre, ha tassato le pensioni dei reduci e degli invalidi di guerra: quindi, è un Governo che non ha neanche il senso dell'equità (che era il secondo punto del suo *slogan*); basta, andare a parlare, come facciamo noi, alle poste, nei bar o sugli autobus per sentire cosa dice la gente a proposito dell'equità di questo Governo! Poi, per quanto riguarda la crescita (come hanno sottolineato anche i miei colleghi), ha fatto crescere soltanto la disoccupazione, il debito e la povertà e, come ho rilevato all'inizio del mio intervento, ha fatto aumentare le imprese che lasciano il nostro Paese per andare all'estero.

Direi che le dimissioni arrivano tardivamente, e sono chiaramente ben accettate. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*PdL*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, contrariamente a quanto di solito mi accade, oggi ho difficoltà ad esprimere una valutazione sugli avvenimenti delle ultime settimane, degli ultimi giorni e delle ultime serate in Senato. Infatti, secondo i nuovi schemi della riforma della legge di bilancio, che abbiamo approvato recentemente in quest'Aula (ed anche alla Camera dei deputati), grazie all'importante opera fatta dal presidente della 5^a Commissione, senatore Azzollini, ci si attendeva dal Governo un disegno di legge di stabilità di rigore, ma non di rigore economico, come ci ha abituato negli ultimi tempi (cioè un rigore soprattutto per le famiglie e per i cittadini), ma di rigore normativo.

Ci attendevamo, quindi, un provvedimento abbastanza scarno, costituito da pochi articoli e concentrato sul bilancio dello Stato. Oggi, invece, in quest'Aula e soprattutto in Commissione si è parlato di tutto tranne che di bilancio. Noi abbiamo esaminato, per la nostra competenza in 13^a Commissione, le tabelle del Ministero ed abbiamo rilevato che ancora una volta, anche da questo Governo, il Ministero dell'ambiente è stato nelle assegnazioni di bilancio uno dei Dicasteri maggiormente falcidiati.

Ce ne siamo rammaricati; abbiamo esitato il nostro rituale parere di contrarietà a tutto ciò, ma naturalmente non so se questo parere sia stato letto dai relatori e dal Governo nel momento in cui si sono trovati ad esaminare i documenti di bilancio e ad intervenire su di essi.

Circa poi i contenuti che arrivano oggi all'esame dell'Aula, ripeto che non c'è stata una rispondenza alle attese del nuovo schema dei documenti di bilancio dello Stato, con riferimento alla legge di stabilità: si è tornati, direi in maniera impropria e sicuramente anche maggiormente confusionaria, allo schema delle vecchie leggi finanziarie, quando tutti, Dicasteri, parlamentari, lobbisti, si scatenavano attorno a quello che era diventato l'unico strumento di normazione economica del Parlamento per cercare di ottenere qualcosa.

E in questo clima in cui, ripeto, siamo ripiombati, perché non c'è stata una tenuta da parte del Governo, in prima istanza alla Camera, su una rigidità ed un rigore normativo, e non già economico (quello non è più ulteriormente sopportabile da parte Paese), in assenza quindi di un rigore normativo, si è scatenata la solita formula dell'assalto alla diligenza, come si diceva ai tempi delle finanziarie, trattandosi peraltro di una diligenza ben povera di contenuti (come sappiamo, le risorse sono quelle che sono), formula alla quale ci siamo tutti adeguati (io non mi sottraggo a questo computo), considerato che questo era l'ultimo strumento normativo non solo di questo Governo ma dell'intera legislatura. E quindi c'è stato un accavallarsi di istanze.

È mancata da parte del Governo anche la proposizione di alcune sue tematiche settoriali forti, volendo scendere in argomenti più concreti. La settimana scorsa nell'Aula del Senato abbiamo svolto un bel dibattito con il Ministro dell'ambiente sul dissesto idrogeologico, sulla necessità del Governo e del Parlamento di intervenire in questo settore. Questo sarebbe stato un intervento che avrebbe qualificato il disegno di legge se, allorquando si è parlato – perché se ne è parlato e si è anche intervenuti – del Patto di stabilità interno, fosse stato inserito, come richiesto sia dalla Commissione sia da me in termini di proposta emendativa in rappresentanza dell'intera Commissione, un intervento sul Patto di stabilità proprio in ordine a quelle spese che i Comuni sono obbligati a sostenere per la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico, problema che sappiamo essere nel nostro Paese una delle situazioni più allarmanti per la sicurezza dei cittadini.

Quindi nulla è stato fatto nell'ambito di queste specifiche tematiche. Forse domani esamineremo il decreto sull'Ilva, ma anche in questo caso si sarebbe potuto intervenire in maniera più decisa in sede di disegno legge di stabilità nell'ambito della destinazione dei fondi per le bonifiche; invece, non abbiamo visto ciò che ci era stato preannunciato o, quanto meno, ciò che avevamo condiviso nel dibattito con il Ministro dell'ambiente.

E quindi, ripeto, si è tornati al vecchio modo di fare le leggi di fine anno, nel tentativo da parte di ognuno – me compreso, lo ripeto: non mi sono sottratto al gioco – di proporre iniziative di carattere territoriale.

Durante il dibattito sulla questione di fiducia sul cosiddetto decreto crescita ho ricordato che eravamo noi quelli che avevano perduto il raccordo con il territorio e che non era il Governo Monti che aveva esaurito la sua forza e la sua spinta; che eravamo noi, come Parlamento, che dovevamo decidere – così come pare che adesso abbiamo finalmente deciso – di andare prima alle urne, perché eravamo noi e siamo noi quelli che forse hanno perso il loro contatto vero con il territorio e che devono recuperarlo attraverso la proposizione di interventi forti nell'interesse delle popolazioni che oggi vivono momenti veramente difficili della loro vita economica e soprattutto della loro vita lavorativa.

Quindi, in questi giorni, in queste notti, in queste ultime ore abbiamo sancito l'epilogo di una fase parlamentare, giunta stancamente al suo termine, che forse doveva chiudersi prima, quando le maggioranze politiche erano saltate rispetto alle indicazioni date dall'elettorato al momento del voto nel 2008. Ma tant'è.

Classifico questa come una legge posta nel limbo, meglio, nel pre-limbo («Non ti curar di loro ma guarda e passa»). Sono cosucce passate tra le mani di ognuno di noi, dove ciascuno, quando ha potuto, ha tracciato un segno. Ma non è una legge di stabilità, non è una legge di bilancio, è una legge di un'estrema provvisorietà e frammentarietà che ancora una volta ha dimostrato che tanto il Governo quanto il Parlamento non hanno saputo assumere l'iniziativa di affrontare un tema forte della nostra vita sociale risolvendolo in maniera pronta e definitiva.

Posso essere personalmente soddisfatto per le mie proposte emendative accolte, come quella dell'ulteriore finanziamento dell'edilizia privata nelle zone del terremoto del 1968, nel Belice, quindi nel mio territorio siciliano, che ancora necessita di questo tipo di intervento. Ma posso anche essere insoddisfatto per ciò che non è stato accolto. È un po' come avveniva nella scuola ai miei tempi (tempi che posso ricordare per qualche anno in più di esperienza di vita), in cui quando si davano i voti si diceva anche «non classificato». È un disegno di legge che non ha una sua dimensione e che pertanto porteremo a termine più per dovere d'ufficio che non per convinzione circa una sua utilità per il nostro Paese. (*Applausi dei senatori Azzollini e Tancredi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, in questo contesto, dopo un periodo breve di governo, iniziato nel novembre 2011 e che sta volgendo al termine con l'approvazione di questo disegno di legge di stabilità, credo sia opportuno, pur con tutte le limitazioni necessarie, trarre delle conclusioni sull'attività dell'Esecutivo. Siamo a fine legislatura, al termine di un Governo insediato poco più di un anno fa e, al di là del merito dei provvedimenti dei quali hanno parlato con competenza, avendo partecipato ai lavori della 5^a Commissione, i colleghi Massimo Garavaglia e Vaccari, sono necessarie due considerazioni sull'azione di governo che si conclude con questa legge di stabilità. Nelle ultime settimane sono stati pubblicati alcuni dati statistici esaminati dal CENSIS e studi approntati dall'OCSE che hanno dato indicazioni molto precise rispetto a ciò di cui vorrei parlare brevemente ora. Il CENSIS ha fatto un'analisi impietosa della situazione del Paese. Lontano da me il pensiero che sia colpa del Governo Monti dell'ultimo anno, ma considerato che questo Governo aveva chiesto la fiducia proponendosi ai cittadini e al Paese con tre parole (pronunciate proprio dal presidente del Consiglio Monti in quest'Aula), quali equità, crescita e sviluppo, credo che la situazione mostrata nel rapporto CENSIS debba essere considerata tutt'altra cosa rispetto ai principi di equità, crescita e sviluppo.

Quelli che erano i *trend* difficili esistenti con il Governo precedente in Italia e in Europa per quanto riguarda il nostro Paese si sono aggravati. In particolare, l'attenzione credo debba essere rivolta al mondo produttivo e alle famiglie. I dati del CENSIS sono stati impietosi: 2,8 per cento è la flessione della spesa delle famiglie. L'altro giorno è stata pagata, con grande felicità da parte dell'Erario, l'ultima rata dell'IMU, che ha portato nelle casse dello Stato una quantità di risorse maggiori del previsto. Ma vista dalla parte di chi queste risorse le ha sborsate, evidentemente la situazione è diversa. Ciò ha creato, ovviamente, la situazione denunciata appunto dal CENSIS della riduzione dei consumi. Questo rapporto fa riferimento anche ad altri dati. Ad esempio in esso si dice che l'83 per cento

delle famiglie ha riorganizzato la spesa di alimentari, il 66 per cento ha ridotto gli spostamenti in auto o in moto, il 42 per cento ha rinunciato a un viaggio, il 40 per cento ha soprasseduto proprio all'acquisto di articoli di abbigliamento o calzature e il 38 per cento a pranzi e cene fuori casa.

Ma non sono neanche questi i dati più gravi che riguardano le famiglie, sebbene dimostrino – questa parola è un eufemismo, perché è evidente – che l'incremento della pressione fiscale crea una contrazione nei consumi e, quindi, indirettamente e successivamente, una contrazione del prodotto interno lordo, della produzione da parte delle industrie e del commercio.

Dico che questa situazione si è manifestata ed aggravata nel 2012 (quindi, questa sì, nelle misure così preoccupanti direttamente collegate alla responsabilità del Governo Monti). La situazione di riduzione dei consumi addirittura è superata da un altro capitolo dell'analisi del CENSIS, che ha rilevato che il 18 per cento delle famiglie (e non l'1, il 2 o i 3 per cento, e stiamo parlando sempre di dati riferiti al 2012) nei primi sei mesi di quest'anno non sono riuscite a coprire tutte le spese con il reddito generato nello stesso periodo. Purtroppo mi viene un po' d'ironia nel pensare al futuro Redditest, che parte come strumento di controllo dell'evasione fiscale, e che poi arriverà, come gli studi di settore, a diventare non uno strumento di controllo delle linee generali dell'evasione fiscale, ma piuttosto, chissà, il mezzo per affermare una presunzione legale di evasione fiscale nel momento in cui il cittadino non sarà coerente con i parametri. Ebbene, ironicamente ciò mi porta ad affermare che questo 18 per cento non è congruo: potenzialmente evasore fiscale per quest'ulteriore strumento di vessazione fiscale, purtroppo, perché questo cittadino o questa famiglia appunto non potrebbero dimostrare interamente la capacità di spesa rispetto al reddito. Ciò, perché la famiglia in questione (il 18 per cento delle famiglie) magari per fare il pieno di benzina o per andare a lavorare ha chiesto 100 euro allo zio e per pagare il mutuo ha chiesto 1.000 euro al papà o al fratello.

Questa è la situazione che viviamo; una situazione preoccupante, che ci deve far riflettere sulla politica fiscale portata avanti dalla maggioranza che ha sostenuto il Governo Monti.

Per questo i dati che sono stati approvati e modificati nel Documento di economia e finanza sono ulteriormente smentiti – in questo caso mi riferisco all'OCSE – nel momento in cui quello 0,2 originariamente previsto qualche mese fa per il 2013, a proposito di riduzione del PIL, si era portato addirittura ad una flessione dell'1 per cento. Altrettanto dobbiamo dire della disoccupazione, la quale dal 10,8 andrà al 11,5 e al 12 (sempre previsione OCSE) nel 2014.

Sono dati preoccupanti, che si aggiungono ad altri ancora di macroeconomia, quelli della produzione industriale. Non vorrei essere pedante, ma ricordo che nell'ottobre 2012, sulle variazioni tendenziali rispetto all'analogo periodo precedente, si registrava per i beni intermedi un meno

8 per cento, per i beni strumentali un meno 5,8, per i beni di consumo un meno 5,5 e per l'energia un meno 4,4.

Basta guardare i grafici per rilevare che, nell'ultimo anno, la produzione industriale italiana è calata in maniera più consistente rispetto a quella degli anni precedenti. Se poi non solo vediamo questi nostri dati rispetto a quelli degli anni precedenti, ma li paragoniamo a quelli di altri Paesi europei, possiamo rilevare che la questione del PIL e della riduzione del risparmio e dei consumi delle famiglie è gravemente appesantita dalla disoccupazione, che è uguale o poco inferiore rispetto a quella di altri Paesi come la Grecia e la Spagna, che stanno soffrendo in alcuni ambiti in maniera maggiore e in altri in misura minore rispetto a noi.

Non è una grande invenzione l'operazione IMU. Il relatore, senatore Legnini, e qualche altro collega hanno detto che si tratta di un importante adempimento di carattere federale nel nostro Paese, per il fatto che vengano lasciati la prima e la seconda casa, gli immobili d'abitazione al Comune, mentre lo Stato si prende l'imposta derivante dai capannoni e dalle attività produttive. Credo sia questo un altro strumento che impiega quella che era una imposta generata appositamente per gli Enti locali al solo scopo di fare cassa e creare – come è stato fatto nel 2012 – un grande carico fiscale che sta impoverendo tutto il Paese.

Concludo questo intervento, e la ringrazio, Presidente, per il tempo che mi ha concesso, ricordando le parole e l'impegno del presidente Monti all'esordio del suo Governo: equità, crescita e sviluppo. In merito all'equità, la povera gente sta pagando questa crisi. La crescita è su per il cammino, perché non la vediamo indubbiamente, e lo stesso accade per lo sviluppo.

Crediamo che questa finanziaria e l'anno trascorso dimostrano che il Governo dei professori ha saputo solo incrementare la pressione fiscale. Non ha saputo cercare e dare soluzioni che probabilmente, vista anche la grande maggioranza di cui disponeva, avrebbe potuto fornire al Paese.

È un Governo fallimentare che non ha risolto il problema del debito pubblico, il quale è cresciuto ed ha superato i 2.000 miliardi di euro. Non ha risolto i problemi, ma non ha neanche intaccato – in un anno sarebbe stato impossibile, ovviamente, risolverli, e ciò lo considero – i problemi più gravi e sclerotizzati del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mascitelli. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, senza bisogno di dover ricorrere alla legge di contabilità dello Stato – la quale tra l'altro, per cercare di dare un senso forte alla legge di stabilità, vieta in alcuni suoi articoli anche il ricorso a norme di natura ordinamentale o addirittura microsettoriali o localistiche – credo vi fossero almeno due elementi particolarmente significativi che avrebbero dovuto dare a questa legge di stabilità un diverso significato e un senso rispetto ai continui rimescolamenti verificatisi nel corso di queste settimane, e an-

che alle dubbie coperture finanziarie che partivano già da una situazione particolarmente delicata di un indebitamento netto peggiorato di 2 miliardi e mezzo rispetto alla stabilità dei conti pubblici.

Il primo elemento che è stato certificato dall'ISTAT è che gli effetti delle misure contenute in questa manovra sono poco o per nulla significative con riferimento alla crescita del prodotto interno lordo per l'anno 2013. L'ISTAT cioè certifica che tutto ciò che viene proposto all'interno di questo disegno di legge di stabilità, in termini di miglioramento del PIL e della crescita, è del tutto nullo o poco significativo. Dunque, dopo tre manovre che hanno determinato un appesantimento di 49 miliardi di euro, in termini di maggiori entrate e di minori spese, per le famiglie e le imprese, questa legge di stabilità, in termini di crescita, produce poco o nessun effetto significativo.

Il secondo elemento, di cui forse non si è compresa la giusta gravità nella discussione in quest'Aula, è stato chiarito invece in maniera esemplare e molto analitica nell'aggiornamento del IX Rapporto Nens sulla finanza pubblica, rapporto – per chi non lo sapesse – stilato da un'associazione fondata da Pierluigi Bersani e da Vincenzo Visco. Tale rapporto rileva che i principali indicatori economici sono in netto peggioramento, con riferimento al debito, all'indebitamento netto strutturale e all'aumento della spesa primaria, che non è stata compensata da un minor peso sugli interessi passivi; di fronte a questi dati si può ipotizzare con ogni probabilità che nella prossima legislatura si renderà necessario realizzare in tempi rapidi una nuova manovra di rientro dal disavanzo eccessivo e di correzione del rapporto fra debito e PIL. Forse, non è risultato abbastanza chiaro il fatto che sulla base degli attuali presunti conti pubblici sotto controllo qualcuno, certamente non ascrivibile a posizioni demagogiche, pensa che, ad inizio legislatura, con il nuovo Governo ci potrà essere il rischio di una nuova e pesante manovra economica per il nostro Paese.

Quella oggi al nostro esame doveva essere la legge di stabilità che avrebbe dovuto assicurare l'Europa sul periodo gestito da Monti e sul dopo Monti. Doveva essere ricordata come una legge che metteva mano alle grandi questioni del nostro Paese, dalla riduzione del costo del lavoro ad una redistribuzione fiscale più equa; un provvedimento economico che poteva e doveva dare ossigeno a famiglie e aziende in uno dei momenti più difficili che il nostro Paese abbia mai attraversato. Invece si è trasformato in una ennesima occasione perduta, in un nulla di fatto, già definito da alcuni colleghi che mi hanno preceduto in un assalto alla diligenza.

Vorrei ora affrontare tre grandi questioni che dovevano essere affrontate, a giudizio del Gruppo Italia dei Valori, in ben altro modo. La prima riguarda la questione delle Province, la fine ingloriosa del riordino delle Province, così tanto sbandierato dal Governo Monti; le scelte ibride, desolanti, sconcertanti proposte in passato con le quali venivano conservati gli organi di governo, ma senza prevedere l'elezione diretta; sopprese alcune funzioni, ma non altre e con le quali l'assunzione di competenza veniva rinviata a leggi regionali. Una scelta sulla quale, tra l'altro, il Governo aveva scommesso molto, al punto che l'aveva avviata in via di decreta-

zione d'urgenza, scelta motivata anche da necessità di natura finanziaria, legate a una ripermetrazione del modello dello Stato. Come è andata a finire, poi? Il tutto è esitato in un – come l'ha definito il ministro per la funzione pubblica Patroni Griffi – «caos normativo», in un rischio di aggravio di costi in seguito all'assunzione di funzioni provinciali da parte di Comuni e Regioni, di cose da fare e da non fare.

Qual è il risultato, al di là del riordino delle Province? Vedo di fronte a me il presidente Morando, che fu autore di un importante emendamento sulla riorganizzazione degli uffici periferici. Il risultato è che, in questo caos, ciò che resta di definitivo è l'assoluta mancanza di riorganizzazione degli uffici periferici, con risparmi mancati che, quelli sì, avrebbero potuto essere stimati e conseguiti; resta un obiettivo, che era già stato previsto – come dicevo – prima dell'arrivo del Governo dei tecnici e, in più, è totalmente assente la necessaria riforma del coordinamento della finanza locale, con regole chiare, definite, determinate sul Patto di stabilità interno, che doveva essere definito e assegnato ai Comuni.

Questa è stata l'altra grande questione. In due anni, signori Sottosegretari, si è alla quinta modifica degli obiettivi di finanza pubblica locale e alla ennesima modifica delle regole cui sono assoggettati gli enti locali. Gli obiettivi erano stati fissati con il decreto-legge n. 78 del 2010; sono stati, poi, integrati con i due decreti dell'estate 2011; successivamente, sono state introdotte ulteriori misure finanziarie con il decreto salva Italia e, più di recente, con il decreto sulla *spending review*.

Tutto questo modificare e integrarsi e reintegrarsi di regole sul Patto di stabilità interno aveva prodotto che, in termini di riduzione di risorse e di inasprimento del Patto di stabilità, agli enti locali era stato chiesto un contributo di 5 miliardi e 565 milioni. Sono dovuti intervenire i sindaci, i quali hanno dovuto minacciare in blocco le loro dimissioni, fino a quando è arrivato lo sconto preelettorale. Con un piccolo particolare: la liberazione di spazi finanziari verrà ripartita dalle singole Regioni tra le amministrazioni con una sorta di bancomat. Le coperture, infatti, sono assicurate da una contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate, che sarebbe, al contrario, destinata al pagamento dei rimborsi fiscali alle imprese.

Non arrivano notizie migliori rispetto all'IMU. Chi si era fatto l'illusione che l'IMU fosse uno strumento temporaneo, da impegnare in una fase acuta di emergenza, adesso può facilmente comprendere che questa imposta è stata ridisegnata dal Governo Monti e resterà una componente strutturale del nostro fisco. Speriamo di no.

La versione attuale è che tutto il gettito va ai Comuni in cambio dell'azzeramento dei trasferimenti ai sindaci... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Mascitelli.

MASCITELLI *(IdV)*. Signora Presidente, concludo subito.

L'IMU, così ridisegnata, aveva in realtà, nella confusione iniziale, determinato un maggior gettito di 4 miliardi di euro, che era stato addossato

alle imprese e alle famiglie. Anche il trasferimento del credito derivante dall'IMU sul gettito che le imprese dovranno pagare allo Stato con il 7,6 per mille non esclude il fatto che i Comuni potranno aggiungere l'aliquota successiva del 3 per mille. Per cui, in ultima analisi, per i cittadini la redistribuzione dell'imposta sulla casa comporterà riequilibri minimi. Altrettanto minimi saranno i vantaggi per le imprese.

Signora Presidente, consegno il testo integrale del mio intervento. Mi riservo poi, in sede di dichiarazione di voto, di esprimere le ulteriori considerazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Vedani. Ne ha facoltà.

VEDANI (*LNP*). Signora Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, francamente non ho ancora visto il testo definitivo ed il fascicolo completo degli emendamenti e presumo che pochi siano intervenuti con completa cognizione di causa su questo dettato normativo e sugli emendamenti che ci apprestiamo a valutare. Siamo dunque costretti a rifarci a valutazioni di qualche giorno fa e sicuramente non alle ultime novità, connesse ad un lavoro encomiabile di tutta la Commissione, che si è protratto anche nelle sedute notturne.

Mi sembra di vivere in un mondo paradossale. Non so se il nostro *Premier*, invece dell'auto blu, abbia una astronave, la parcheggi qui in piazza Navona e alla sera torni a casa su Marte, magari dando un passaggio ai direttori dei maggiori organi di informazione. La realtà che emerge dal territorio sembra infatti proprio diversa. Sembra di vivere come governati da un qualcosa di alieno, di marziano.

Io non so se siamo di fronte, ribadisco, ad un Governo che si crede un'aquila, ma al quale oggettivamente bisognerebbe dire di guardarsi allo specchio per scoprire che forse è un pollo. Tutti i dati macroeconomici sono decisamente disastrosi. Non abbiamo un dato macroeconomico che si salvi. È facile consolarsi con l'assioma che se c'erano altri era peggio, che se si andava avanti così, si era nel baratro. Nel baratro ci siamo comunque. Si paragona qualcosa di certo, ossia che siamo caduti profondamente in un burrone, a qualcosa di incerto e ci si consola con un paragone, con due dati non uniformi.

Ormai però siamo fuori da ogni logica. Faccio un esempio un po' *naφ*. Ho letto sui giornali che il Capo del Governo dice che il suo obiettivo è lo *spread* a 287 punti. Mi sono chiesto, come diavolo ha fatto a calcolarlo? Perché non 283, 280 o 290? Qual è l'algoritmo? Qual è la formula economica per cui un grande professore riesce a dare un dato così preciso: 287 punti di *spread*? Credo che qui siamo di fronte ad uno *show* mediatico. Un po' come quello di Benigni sulla Costituzione, che si dovrebbe concludere dicendo che la Costituzione è profondamente inapplicata. Magari questo Governo si appresta a chiedere l'ennesima fiducia. Non so quante siano state fino ad oggi, di certo più di cinquanta. Di fronte a questo, un Benigni pagato con una bella cifra, pari a 5,8 milioni di euro,

ci viene ad insegnare la Costituzione, a dire quanto sia bella, quanto sia un libro dei sogni.

The show must go on. Il pareggio di bilancio viene previsto per il 2013, con un PIL che crolla. Meno male che i bilanci e i documenti contabili, cui necessariamente è tenuto a rifarsi un Governo, devono basarsi su un principio di veridicità. Principio di veridicità che è ben poca roba. Mi chiedo anche quali studiosi, sui cui dati si fanno scelte politiche, facciano queste stime, queste proiezioni, tutte quelle scelte che noi siamo tenuti ad affrontare. Cito, per esempio, l'accorpamento dell'Agenzia delle entrate con l'Agenzia del territorio e dell'Agenzia delle dogane con i Monopoli. Ebbene, i numeri di tutti questi scienziati sono disastrosi. Anziché un risparmio, c'è una maggiore spesa, nel primo caso, di 588 milioni e, nel secondo caso, di 350 milioni.

Queste sono tutte manovre strutturali, da geni, da persone veramente esperte, suffragate da analisi profondissime, che dicono che sicuramente otterremo un risparmio, caro Parlamento. Qualche responsabilità politica ce l'hanno queste persone? Parlo anche dei funzionari che elaborano questi dati, su cui tutti noi poveri comuni mortali, che non siamo professori, prendiamo e affrontiamo scelte di tipo politico.

L'altro aspetto *naφ* è che abbiamo un settore giochi che esplose, eppure magicamente le imposte sui giochi registrano un picco drammatico. Non so qual è la logica, da questo punto di vista; forse manca un approccio che dia effettività ed incisività alle manovre e non si basi su un livello teorico, accademico.

Il rapporto tra debito e PIL è passato dal 120 al 127 per cento in un anno, sette punti in più. Mai nessuno è riuscito a fare di peggio, eppure i giornali osannano questo Governo come se fosse il *non plus ultra*: meno male che c'è questo Governo! Io invece sono abituato, come il Gruppo politico cui appartengo, a guardare i dati terra terra.

La disoccupazione è aumentata alle stelle. Abbiamo il 35,3 per cento di disoccupati nella fascia 15-24 anni (ossia, non hanno speranze), un debito pubblico che sfonda i 2.000 miliardi di euro e tutti gli indicatori macroeconomici sballati. Eppure Mario Monti, considerato il salvatore della Patria, ora è impegnato a proporsi, oltre che come tecnico, come futuro nostro governante e quindi a preparare la sua lista, lasciando dietro di sé parecchie macerie.

La produzione industriale è diminuita del 5,1 per cento, dopo aver subito un crollo del 4 per cento l'anno precedente; il mercato delle auto registra un calo del 22 per cento, con 1.400.000 mezzi venduti in meno; le compravendite immobiliari sono diminuite del 24 per cento. Eppure, si dice che andiamo bene, che siamo usciti dal *tunnel*, che si vede la luce in fondo al *tunnel*. Peccato che, come ha detto qualcuno, sono i fari accesi del treno che ci viene contro.

Di fronte a tutto ciò, questo Governo compie ancora operazioni decisamente spudorate: ci sono i 10 milioni di euro – pochi, però ci sono – per il terremoto del Belice del 1968, però poi non c'è copertura per i dipendenti che lavoravano nelle zone terremotate dell'Emilia e della Lombar-

dia, i quali ora si trovano la tredicesima prosciugata perché devono restituire le provvidenze che sono state loro elargite prima in termini di benefici fiscali.

Fra tutti i disegni che vengono fatti, i dati che vengono profusi, dobbiamo riflettere sulla variazione del debito delle Regioni. A seguito di quelle che possono essere vere manovre, si è avuto un risparmio dello 0,82 per cento: il debito delle Regioni, infatti, è passato da 40,8 a 40,5 miliardi, quello delle Province da 9,2 a 9,1 miliardi, quello dei Comuni – con un bel colpo di mannaia – da 50,4 a 50 milioni (una riduzione delle 0,78 per cento). Al contrario, il debito dello Stato centrale non cresce solo di 40 o 50 miliardi, ma passa da 1.798 a 1.897 miliardi, con un incremento del 5,54 per cento. Dov'è la sforbiciata da dare? Il debito, come ho detto, ad ottobre ha superato il *breaking point* psicologico di 2.000 miliardi.

Ci sono poi molte misure che possono essere evitate, come ad esempio dare 120 milioni all'anno alle case farmaceutiche che producono e impongono periodicamente (siamo nel periodo invernale) vaccini inutili, mentre al contempo si tagliano i posti letto negli ospedali.

Ecco, poi ci sono anche le misure subdole fatte da questo Governo, però è l'immagine che conta; ribadisco, è un po' tutto uno *show* dove conta il percepito, non il reale. Per esempio, si cerca di facilitare le assicurazioni; non si agisce direttamente, ma diminuendo il rimborso degli infortuni per gli utenti: un braccio vale di meno se, purtroppo, viene staccato a causa di un incidente. Chi paga? Sempre il contribuente finale, con manovre subdole e non immediate, di cui ci si accorge successivamente, nel lungo termine.

Ritengo poi che l'operazione descritta anche dal senatore Divina sulle imbarcazioni di lusso che ha fatto crollare il mercato nautico sia emblematica, come anche l'accorpamento delle agenzie o quanto sta succedendo negli enti locali con l'aggregazione di funzioni e non di servizi...

PRESIDENTE. Senatore Vedani, non voglio essere fiscale, ma il suo tempo è ampiamente esaurito.

VEDANI (*LNP*). Concludo, signora Presidente. Stavo ricordando cosa sta accadendo negli enti locali, con l'aggregazione delle funzioni, non dei servizi, ossia con l'approccio burocratico, non sostanziale. I sindaci vogliono ottimizzare i servizi; perché non si prevedono dei parametri prestazionali? Perché non si applicano dei costi *standard* alla pubblica amministrazione? Perché bisogna continuare a imporre regole gestionali invece che prevedere regole prestazionali, affinché ognuno si impegni e attivi il proprio intelletto per riuscire a risolvere meglio i problemi, anche con la fantasia che caratterizza tutti noi? (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, nella grande confusione di emendamenti, annunci di modifiche e relative smentite, secondo me ha rischiato, e rischia in questi giorni, di smarrirsi la storica novità di questa sessione di bilancio. Nel 2013, senza bisogno di interventi e manovre correttive, il bilancio pubblico sarà in pareggio strutturale. Ho avuto modo di constatare nel corso di questo dibattito che si continua ad ignorare, per esempio, nell'intervento del senatore Castelli il significato del termine «strutturale» di fianco al termine «pareggio», e quindi si fanno affermazioni improprie come, per esempio: siccome la crescita del prodotto sarà inferiore rispetto a quella contenuta nei documenti di bilancio, ciò significa che non ci sarà pareggio. No, il pareggio strutturale potrà essere ottenuto proprio perché esso è il pareggio al netto degli effetti sul bilancio del ciclo economico. Siccome questa è già diventata la regola cui ispirare tutte le scelte di bilancio dei prossimi anni, sarebbe bene che imparassimo ad utilizzare questo concetto di bilancio strutturale, comprendendo che è profondamente diverso da quello di bilancio di equilibrio di tipo nominale.

Detto ciò, non solo nel 2013 si consegnerà il bilancio strutturale, ma tale risultato, senza bisogno di manovre correttive, sarà raggiunto anche nel 2014 e nel 2015. Ripeto, la legge di stabilità al nostro esame, risultando sostanzialmente irrilevante per la correzione degli andamenti tendenziali a legislazione vigente, dimostra per questo solo fatto che la lunga e tortuosa rincorsa iniziata nel 1992 – che ha visto molte retromarcie nel corso di questi vent'anni – è finalmente terminata. Infatti, come noto, colleghi, la legge di stabilità è destinata a ospitare tutte le innovazioni della legislazione di entrata e della legislazione di spesa necessarie per piegare gli andamenti tendenziali a legislazione vigente verso il conseguimento degli obiettivi programmatici: questa è la legge di stabilità.

La legge di stabilità determina per il 2013 una correzione di soli 2,5 miliardi, cioè lo 0,15 per cento del PIL, quindi sostanzialmente è irrilevante, come ho detto prima. Si tratta di una correzione che diventa addirittura di soli 31 milioni nel 2014 e di 158 milioni nel 2015, sempre attraverso l'uso del bilancio a legislazione vigente. Dunque, per realizzare il pareggio strutturale di bilancio – questa è la vera novità di questa sessione di bilancio – avremmo potuto o potremmo non fare nessuna legge di stabilità, sarebbe sufficiente la legge di bilancio.

Come ci siamo giunti? Questo è un punto su cui mi aspettavo un minimo di confronto fra di noi: come siamo giunti a questo risultato che fa entrare il 2013 nel novero degli anni che segnano le svolte della storia unitaria del Paese? A pochi giorni dalla scelta del PdL di uscire dalla maggioranza che sostiene il Governo costringendolo così a fine prematura, sarebbe facile rispondere che è tutto merito del Governo Monti. Sarebbe facile, ma non sarebbe fondato. La verità è che, dopo aver compiuto – qui sì – scelte irresponsabili di aumento della spesa primaria a ritmi ben superiori a quello della crescita del PIL nel quinquennio 2001-2006, il ministro Tremonti nella fase 2008-2010 ha finalmente messo sotto controllo la spesa, riducendola nel 2010 addirittura in termini nominali. È

chiaro cosa vuol dire? Significa che la spesa totale in termini nominali del 2010 è stata inferiore a quella del 2009 in cifra assoluta, un risultato importante che è giusto segnalare per quello che è, perché la propaganda fatta male, colleghi della Lega, non rende.

Si tratta di un risultato molto importante, ottenuto grazie al combinarsi di tre scelte che certo erano giustificabili nel 2008 (infatti la vera correzione fu il decreto-legge immediatamente emanato dopo le elezioni del 2008), ma che poi hanno teso a diventare permanenti quando non avevano il carattere per essere sostenibili come scelte permanenti.

La prima di queste scelte è la riduzione drammatica della spesa in conto capitale: la caduta è stata violenta; la seconda è il rifiuto, per la non praticabilità politica di questa scelta, di mettere un freno alla voce di spesa più dinamica negli anni, cioè quella per pensioni, che ha così continuato a galoppare mentre quella per istruzione e tutele sociali cadeva progressivamente; la terza è stata il reiterato ricorso ai tagli lineari, non, come sarebbe giusto e come è giusto, come salvaguardia a fronte della incapacità e della non volontà delle strutture amministrative di procedere a risparmi selettivi, ma come unica soluzione politicamente praticabile perché politicamente meno costosa. Come ho già detto, queste tre scelte hanno consentito di mettere un efficace freno alla spesa, ed è stato fatto in quegli anni del Governo Berlusconi-Tremonti, ma alla lunga si sono rivelate esiziali per la crescita, cari colleghi.

È ridicolo affermare che i problemi della crescita del Paese si sono determinati nell'ultimo anno. Serve un po' di buon senso: è chiaro che abbiamo problemi di crescita aggiuntivi rispetto agli altri Paesi europei per ragioni strutturali che affondano le loro radici nel nostro lontano passato e che certo nel corso di quest'ultima fase sono state tutte aggravate dalla recessione globale in cui siamo immersi. Farò qualche esempio per vedere come queste stesse scelte, che sono state decisive per ottenere l'obiettivo di mettere sotto controllo la spesa, si siano poi rivelate esiziali per la crescita.

In primo luogo, senza spesa in conto capitale il sistema delle infrastrutture materiali e immateriali del Paese, decisivo per la produttività totale dei fattori, ha continuato a deteriorarsi.

In secondo luogo, la crescita incontrollata della spesa previdenziale nel medio periodo ha convinto i più a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo e internazionale, della insostenibilità a breve del debito pubblico italiano, tant'è che pagavamo uno *spread* più elevato sui titoli a breve che su quelli a lungo termine, perché quel mancato controllo della spesa previdenziale ha determinato la diffusione dell'opinione che a breve (non a lungo) avremmo fatto registrare il possibile *default* del debito pubblico italiano, così costringendo le imprese (a dispetto di chi dice che lo *spread* è un problema che non riguarda l'economia reale e di cui non frega niente a nessuno, com'è stato detto autorevolmente nel corso di questi ultimi giorni) a finanziarsi sul mercato dei capitali a costi proibitivi, perché naturalmente lo *spread* così elevato sui titoli del debito si è imme-

diatamente trasmesso all'economia reale e ai tassi di interesse dell'economia reale.

In terzo luogo, i tagli lineari hanno ridotto le dimensioni ma hanno lasciato inalterata la cattiva qualità della spesa, anzi l'hanno resa ancora più ingiusta socialmente e più inefficiente economicamente. Il Governo Monti ha dunque potuto e dovuto lavorare sia sui risultati raggiunti dal Governo precedente, che sono indiscutibili almeno per quella dimensione che ho richiamato, sia sulle contraddizioni lasciate aperte dal Governo Berlusconi.

Il risultato di oggi (il pareggio strutturale) ci dice che il Governo Monti lo ha fatto con efficacia ma anche con limiti. Con efficacia, perché ha chiuso la transizione infinita della legge Dini sulla previdenza (non una scelta da poco); con efficacia, perché ha creato le premesse di un sistema di tutele di tipo universale contro il rischio disoccupazione (la legge Fornero); con efficacia, perché ha riequilibrato, con l'aumento della pressione fiscale sui patrimoni, un prelievo altrimenti gravemente squilibrato a danno dell'impresa e del lavoro; con efficacia, perché ha avviato finalmente la stagione, su cui un importante emendamento dell'opposizione approvato dal Governo Berlusconi-Tremonti aveva tuttavia aperto la strada, della revisione integrale della spesa pubblica.

Ognuna di queste scelte però presenta dei limiti e propone esigenze di completamento, e anche qui mi limiterò a pochi esempi.

Il primo è la revisione della spesa condotta (è una valutazione critica che faccio nei confronti del Governo) senza la necessaria determinazione politica e troppo concedendo alle resistenze conservatrici delle strutture, timorosi di quella sferzata meritocratica che è complemento essenziale di una vera revisione della spesa.

Il secondo è l'aumento della pressione fiscale sui patrimoni, ma è stato usato solo marginalmente per ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, cioè sui produttori.

Il terzo è che è stato un errore la troppo lunga fase di sospensione nel processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione che solo in ultimo, con questa legge di stabilità e nella lettura che ne abbiamo fatto in Commissione bilancio del Senato, finalmente riprende.

L'occasione della legge di bilancio e della legge di stabilità poteva e doveva essere colta per iniziare quest'opera di completamento e di superamento dei limiti, un'occasione colta solo in parte. La decisione del PdL di costringere il Governo alle dimissioni affrettate ha certamente avuto un peso nel determinare questo solo parziale successo, ma ha molto contribuito anche la crescente miopia della politica italiana che non sa alzare lo sguardo al di là dell'emergenza contingente per concentrarsi sulle riforme che possono davvero influire sulla quantità e sulla qualità dello sviluppo.

Due esempi, uno in positivo e l'altro in negativo, daranno bene conto delle ragioni di questo mio giudizio.

Nella lettura che ne ha fatto la Commissione bilancio del Senato (capisco che questo dia molto fastidio ai colleghi della Lega, perché hanno

governato 10 anni e non ci sono arrivati, a questa rivoluzione), la legge di stabilità contiene oggi una scelta che potrebbe avere valore strategico: è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto IMU. Nessun serio problema di gestione della transizione può oscurare il carattere di svolta di questa scelta. Per i Comuni il cui gettito IMU è capiente, vengono interamente soppressi i trasferimenti, cioè la finanza locale non è più derivata. Per la prima volta dai primi anni Settanta, i sindaci recuperano effettiva autonomia finanziaria, cosicché potrà trovare piena attuazione il principio cardine della buona politica: chi è responsabile di spendere è al tempo stesso e allo stesso modo responsabile di reperire le risorse necessarie per finanziare la spesa.

Naturalmente questa svolta ha bisogno di una fase di transizione che sarà complessa, ma – ripeto – si tratta di una svolta storica. Voi avete governato dieci anni e non ci siete riusciti. Capisco il nervosismo, ma è così, cari colleghi della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Vedani e Pastore*). È stato il Governo tecnico a fare una vera scelta federalista: non siete stati voi perché voi non ci siete riusciti!

In secondo luogo, con questo disegno di legge di stabilità poteva realizzarsi una seconda rivoluzione: quella della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, compresa quella partecipazione agli utili che è perfettamente corrispondente ai caratteri dell'impresa italiana. Ebbene, abbiamo proposto, a prima firma del senatore Ichino, un emendamento che con tagli ulteriori di spesa proponeva di aprire questa stagione; alla fine, però, non abbiamo avuto il coraggio di approvare tale proposta emendativa, anche se l'esempio tedesco dell'agenda Schröder 2010 mostra che proprio agendo su questo punto si può aprire una fase effettivamente nuova.

In conclusione, signora Presidente, noi parlamentari dovremmo andare più fieri della legislatura ormai terminata e dello storico risultato che abbiamo raggiunto con il pareggio strutturale. Non è vero – come ho affermato, ed i dati lo dimostrano – che è stato ottenuto solo attraverso un aumento della pressione fiscale e non è vero che è stato ottenuto solo grazie all'azione del Governo Monti. È invece certamente vero che già nei mesi finali nella legislatura avremmo dovuto usare il nuovo contesto di stabilizzazione della finanza pubblica per assumere più aperte scelte di rottura di un assetto economico, sociale ed istituzionale che impedisce la crescita e la mobilità sociale.

Infine, desidero svolgere un'osservazione in relazione alla presunta ingerenza dello straniero (Merkel o Obama che sia) nelle scelte che noi italiani dobbiamo compiere. È davvero un modo curioso di ragionare: nei giorni dispari tutti ci affanniamo a reclamare unione (gestione comune di quote del debito pubblico, *eurobond*, *project bond*, unione bancaria, unione fiscale); nei giorni pari, invece, alimentiamo il mito sovranista (lo straniero non si impicci dei fatti nostri). Si tratta di una contraddizione insostenibile ogni giorno di più.

Un'ennesima prova ci viene anche dalla lettura del Senato del disegno di legge di stabilità. Sapete qual è la modificazione quantitativamente

più significativa introdotta dalla 5^a Commissione durante questa lettura del disegno di legge di stabilità? È certamente quella che sposta dal nostro bilancio verso la BEI la cifra di 1,7 miliardi di euro: è da sola una spesa superiore a quella di tutti gli altri emendamenti approvati in Commissione cumulativamente considerati ed anche potenzialmente più capace di contribuire in modo diretto alla ripresa degli investimenti in Italia, certamente se gli europei vorranno più attivamente occuparsi di noi e se noi saremo capaci di occuparci più attivamente di loro. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Signora Presidente, intervengo brevemente per svolgere alcune considerazioni in merito ai disegni di legge di stabilità 2013 e di bilancio per l'anno finanziario 2013.

Il vincolo posto dal Governo nella presentazione del disegno di legge di stabilità era quello di non alterare gli equilibri, così come faceva la manovra, e quindi non modificare i saldi e non innalzare il carico fiscale sulle persone e sulle imprese. Ricordo che il nostro Paese ha raggiunto ormai livelli di carico fiscale da *record* (siamo al 50 per cento del prodotto interno lordo) e non è più assolutamente possibile gravare sul sistema privato delle imprese e delle famiglie per mantenere la struttura delle aziende di erogazione. Quindi, non aumentare il peso del sistema pubblico sull'economia nazionale, ponendo l'indice anche su quella che diventa la grande questione nazionale, la produttività del Paese.

Esprimendo una valutazione strettamente personale, che non era totalmente condivisa dalla mia parte politica, la quale ha assunto un'altra posizione, e non era assolutamente condivisa dalle altre parti politiche a cui non appartengo, l'originario disegno di legge di stabilità conteneva un'iniziativa che apprezzavo: la riduzione dell'IRPEF con lo spostamento sulle imposte indirette. Si poteva discutere se poteva essere applicata nell'ordine di un punto per tutti o solo per alcune aliquote e, naturalmente, se il gravame doveva ricadere sull'aliquota IVA più alta o se dovevano essere elevate le aliquote IVA del 4 e del 10 per cento. Sono aspetti su cui si poteva certamente discutere.

Ciò che però ha fatto specie è che, pur essendo tutti d'accordo nel dire che c'è un eccesso di gravame fiscale, il motivo per cui si è espunta questa parte e si è fatta una manovra che lascia invariato un livello di aliquota IRPEF come quello che abbiamo e che porta il carico sull'IVA è stato che non ci sarebbe stato beneficio per coloro che hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro e che, quindi, non pagano l'IRPEF. Su questo – lo voglio sottolineare – c'è stato un sentire comune; non c'è stata partigianeria per cui un partito la pensava in un modo e un altro partito la pensava in un altro. Su tale questione, però, mi ha fatto specie l'opinione nazionale, che era l'opinione di partiti e di giornali.

Nessuno però ha voluto analizzare se questo tipo di situazione ha ancora senso in un Paese che ha le frontiere aperte (fortunatamente) e che dovrebbe basare la propria competitività internazionale sulle esportazioni ma anche sulle importazioni, dal momento che siamo ancora una Nazione che per esportare deve prima trasformare. Non ci si è soffermati sul fatto che viviamo in un'epoca in cui la telematica e i moderni strumenti della tecnologia permettono di costituire società *on line*, in tempo reale, con firme digitali, e aprire conti in tutto il mondo, e che quindi è ormai impossibile rincorrere e perseguire chi opera spostamenti (non sempre fisici) per godere della norma migliore (e non parlo dei paradisi fiscali, ma degli stessi Paesi dell'Unione europea) che gli permetta anche di pagare di meno in termini di gravame fiscale. Nessuno naturalmente ha valutato che chi lavora riceve anche uno stimolo dal profitto, ma chi fa impresa riceve uno stimolo solo dal profitto. Non può essere sempre e solo la passione a dare una spinta; non possiamo esaltare gli eroi.

A tal proposito, richiamo un importante discorso pronunciato dal presidente Einaudi in quest'Aula in cui esaltava la capacità imprenditoriale e la forza dell'imprenditore che produce non solo per guadagnare ma per realizzare un sogno. Se però noi arriviamo ad impedire il conseguimento del profitto attraverso una tassazione pesantissima e non modifichiamo il sistema fiscale in modo tale da arrivare, mantenendo il dettato costituzionale per cui chi è più ricco paga di più, ad un assetto più ragionevole, commettiamo un grave errore. Occorre ricordare in proposito che chi è più ricco consuma anche di più, e automaticamente dà anche di più, per cui sarebbe totalmente rispettato il dettato costituzionale. Purtroppo nel passaggio alla Camera tutto ciò è sparito. Si è ritornati a comprimere o ad alzare gli interventi sui vari sistemi gestendo il tutto come si è fatto negli ultimi vent'anni, Governi di centrodestra e Governi di centrosinistra.

Forse è stata un'occasione persa. Per me è stata un'occasione persa non solo perché non abbiamo fatto nulla, ma perché non abbiamo nemmeno dibattuto della questione, non abbiamo fatto l'analisi delle ragioni per le quali l'impianto fiscale del Paese andava modificato. Era giusto farlo forse nel 1973, nel 1974, dopo che fu approvata la legge n. 633 del 1972 o la riforma delle imposte dirette con i decreti delegati nn. 597, 598 e 599 del 1973, attuativi della riforma tributaria. Ma è una cosa che non ha più senso in un Paese moderno e aperto al mondo.

Non predico le rivoluzioni. Mi rendo conto che il percorso deve essere lento, ma dobbiamo incamminarci. Mi richiamo alle considerazioni svolte poc'anzi dal senatore Morando sulla produttività, sul cuneo fiscale. Se non cominciamo a cambiare questo Paese, ad ogni legge di stabilità e ad ogni provvedimento continueremo a trovarci nella condizione di tentare di recuperare la copertura con aumenti di imposta, microtagli o compressioni senza mai porre in essere la vera svolta. Purtroppo, anche questa volta, è stato così. Non ne faccio una questione di Governo. Il Governo ha avuto almeno l'iniziativa e quindi non posso imputare questo all'Esecutivo però le forze politiche, il Paese – perché c'è stato anche un dibattito esterno – non hanno avuto questa forza.

Mi auguro che passata la tornata elettorale – naturalmente con l’augurio che vinca la mia parte politica – chiunque vinca (anche se potrò non essere d’accordo, se mai sarò ancora in queste Aule e, se non ci sarò più, continuerò ad essere d’accordo o meno rispetto alle notizie che arriveranno dai giornali), si cominci in questo Paese ad analizzare le questioni, a stabilire un indirizzo, una strada, ad operare delle scelte, cosa che, ahimè, per un fatto culturale, per questioni di contingenza o per recuperare un ritardo rispetto al giorno prima, non è stata fatta.

Questa è la considerazione che voglio lasciare agli atti, ricordando un’ulteriore questione. Nel passaggio al Senato sono state affrontate tante questioni e sono state date soluzioni, alcune tampone, alcune sperimentali come la partita dell’IMU, che non ci soddisfa completamente ma che rappresenta un passaggio importante. A me non soddisfa il fatto che siano state individuate alcune categorie catastali come la categoria D per il trasferimento allo Stato. Questo perché non è stata fatta un’analisi della storia. Esistono Comuni che hanno costruito il loro bilancio sull’ICI delle categorie D e poi sull’IMU e adesso si trovano a dover cambiare completamente la loro politica.

Non c’è stata probabilmente piena soddisfazione sulla questione relativa al Patto di stabilità. Avrei preferito escludere dal Patto di stabilità almeno i Comuni fino a 3.000 abitanti, anziché mitigarlo nel modo in cui si è fatto.

È tuttavia da apprezzare lo sforzo compiuto dai membri della Commissione e dal Governo nel tentare di trovare una soluzione attuando un tentativo di mediazione anche se, ahimè, sempre con la regola del comprimere e del tirare senza essere nella condizione di farlo. È evidente, infatti, che non si può fare per un singolo intervento o settore ma deve essere fatto globalmente con una riforma complessiva del sistema fiscale, anche perché non si può porre in essere una riforma della finanza pubblica con un emendamento, costruito peraltro il giorno prima, di notte, di fretta e in una condizione di difficile vivibilità. E non c’era nessuno in Commissione che la tirava per le lunghe, anche se stamattina, invece, ho letto un titolo di giornale in cui si diceva che in Commissione bilancio si dilatavano i tempi di discussione della legge di stabilità imputando ciò al Gruppo del PdL. Devo dire, in qualità di Capogruppo PdL in Commissione bilancio, che nessuno ha tentato di dilatare i tempi. Semmai, se ciò si è verificato, è stato perché i temi erano tanti e tutti, con uno sforzo notevole, maggioranza e opposizione – lo riconosco – hanno svolto il loro compito fino in fondo, con il massimo dell’impegno in una situazione disagiata.

In tale contesto sono sorte anche alcune controversie o alcuni confronti. Uno di questi – concludo con un fatto personale – riguarda un emendamento che interveniva per mantenere una norma varata dal ministro Tremonti che prevedeva entro il 1° gennaio 2013 i bandi per le sale da gioco. Questa appostazione è stata espunta con un emendamento puramente tecnico; c’era un problema di copertura finanziaria.

Peraltro, è stata espunta su proposta del Governo nel senso che è stato presentato da parte del sottoscritto un subemendamento. Mi auguro

che il Governo, visto che a questo era collegata anche la norma sulla pubblicità antiludopatia, domani possa, in occasione dell'apposizione della questione di fiducia e della presentazione del maxiemendamento, chiedere all'Aula di rettificare il testo rispetto a quanto licenziato dalla Commissione in merito a tale aspetto, per permettere la pubblicità antiludopatia.

A tal proposito, ho letto alcune agenzie e mi sento in dovere di precisare al Ministro della salute che deve accordarsi con il Ministro dell'economia e con il Presidente del Consiglio dei ministri. Questo, perché il problema di copertura finanziaria e dell'espunzione del tema è un problema del Governo. Invito pertanto i rappresentanti dell'Esecutivo, a partire dal ministro Giarda, a farsene carico. Infatti i Ministri non possono riversare su altri, a mezzo di comunicati stampa, le proprie colpe. Bastava seguire la norma e nel momento in cui è stata scritta verificare l'esistenza della copertura finanziaria. Mi rendo conto che lavorando in queste condizioni possono essere commessi degli errori, ma se all'errore se ne aggiunge un altro, comincia a essere preoccupante. (*Applausi dei senatori Azzollini e De Angelis*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3585, senatore De Angelis.

DE ANGELIS, *relatore sul disegno di legge n. 3585*. Signora Presidente, replicherò brevemente agli interventi svolti in discussione generale. Discussione che poco ha parlato di bilancio e molto di legge di stabilità. Tra l'altro, la discussione sia in Commissione che in Aula è stata largamente influenzata, per certi versi anche drogata, dalla situazione politica e dal contesto preelettorale per cui ci sono stati pochi confronti di merito effettivo su quanto dovevamo fare, iniziando dalla Commissione.

E se mi consente, signora Presidente, colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti della Commissione bilancio, a cominciare dal presidente Azzollini, e anche altri senatori che in quella sede sono intervenuti. Inoltre, desidero ringraziare i rappresentanti del Governo, i funzionari e tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Commissione, la quale non ha fatto niente di eroico, ma semplicemente ha svolto il proprio dovere, lavorando come doveva e presentando il provvedimento nei tempi possibili. Ciò che è dispiaciuto, proprio nella consapevolezza di non avere compiuto nessun atto di eroismo, ma solamente il proprio lavoro e il proprio dovere, sono state le voci di melina o di rallentamenti che, invece, non sono stati nella testa di nessuno dei partecipanti ai lavori della Commissione. Tutti hanno lavorato positivamente per cercare di svolgere effettivamente il proprio dovere e quelle voci non c'entravano assolutamente nulla. Esse sono state una nota stonata di tutto il nostro lavoro.

Finiti i ringraziamenti, devo dire che, a parte il senatore Morando, non sono stati svolti grandi interventi sulla legge di bilancio, anzi, alcuni ne hanno diminuito il valore: ho sentito un collega parlare di legge residuale, minimale, di problemini.

L'intervento del senatore Morando ritengo abbia centrato il tema. La legge di bilancio, nei prossimi anni, assumerà il suo vero valore. Con la legge n. 196 del 2009 la legge di bilancio ha assunto un ruolo molto più incisivo di quanto avveniva in precedenza. Si può anche affermare che la manovra finanziaria annuale si realizzerà più con il disegno di legge di bilancio che con quello di stabilità. È opportuno, comunque, che il Parlamento approvi quanto prima il disegno di legge rinforzata per l'attuazione della legge sull'equilibrio strutturale di bilancio.

Nella prossima legislatura bisognerà intervenire nello stesso senso anche a livello europeo sulla disciplina dei bilanci pubblici, con un intervento – uso un termine non propriamente politico – che sia equilibrato, moderato. È inutile oggi intervenire sulle questioni europee alimentando nazionalismi che non c'entrano nulla, parlando male oggi dei tedeschi e domani mattina probabilmente dei francesi e fra qualche anno della perfida Albione. Oggi l'Europa interviene su ciò che riguarda il bilancio dello Stato italiano, come interviene su quello della Germania o del Regno Unito in maniera preponderante. Prendiamo atto che si tratta di una situazione incontrovertibile. Agiamo con equilibrio nei confronti delle situazioni europee. Interveniamo sulle leggi di bilancio europee in maniera efficace e seria. Se mi consente il Governo, posso anche citare un'esperienza personale di tanti anni fa. Ricordo che su leggi del FEOGA, che si occupa dell'agricoltura dell'Europa, avevamo un minimo, residuale potere. Venivamo visti come coloro che andavano in Europa per prendere finanziamenti truffa. Eravamo osservati con attenzione.

Dobbiamo cambiare il modo di ragionare per quanto riguarda l'Europa, sia in merito alla prosa che alla poesia. In tutti i campi dobbiamo avere un approccio diverso con l'Europa, che per noi rappresenta ormai una situazione incontrovertibile. Non sto polemizzando con nessuno, sto ragionando rispetto all'attuale situazione italiana.

In relazione a tutto questo e ferma restando l'importanza cruciale della disciplina di bilancio, credo che alcuni aspetti debbano essere tenuti presenti.

Innanzitutto andrà valutata in quest'ottica l'opportunità di evitare di imporre regole di bilancio troppo vincolanti per i singoli Stati. Al riguardo andrà aperta una trattativa rispetto a certe situazioni, rispetto ad esigenze certe. Dobbiamo però presentarci credibili con l'Europa ragionando di questi aspetti.

Ripeto che non voglio fare polemica o *slogan* elettorali. Sto parlando della mia Patria, di quello che noi dovremmo essere in Europa. Dovremo essere credibili e, per essere tali, il rigore è indispensabile. Dobbiamo ragionare e andare in Europa con vere leggi di bilancio strutturali in pareggio.

In secondo luogo, si dovrà chiaramente stabilire quali sono le procedure da osservare e gli organismi più adatti ad assicurare il rispetto delle regole sui bilanci pubblici.

Infine, non bisogna dimenticare la discussione svolta in Aula sull'argomento principale, ossia su ciò che ha fatto il Governo Monti quest'anno,

un lavoro concluso nella legge di stabilità al nostro esame. Desidero ringraziare i componenti della Commissione, il Presidente, l'opposizione e la maggioranza perché si è trattato per me di un arricchimento personale del sapere, di una grande esperienza per quello che ho vissuto in questi giorni.

La situazione in cui versa oggi l'Italia non può essere addossata interamente all'azione del Governo Monti di questo ultimo anno. Tutti gli indicatori economici quest'anno sono peggiorati, da quello relativo alla disoccupazione, a quello dell'inflazione, dagli indici relativi all'industria al PIL: sono tutti peggiorati. È chiaro però che gli effetti non sono il risultato di quest'anno di lavoro, né – se me lo consente il senatore Morando – del lavoro svolto negli ultimi quattro anni, ma di quello di un passato più remoto. (*Commenti del senatore Morando*). Anche nel 2006 fu varato un intervento previdenziale che poi fu pagato negli anni successivi. La stessa riforma Fornero presenta problematiche che dovranno essere sistemate negli anni a venire, in qualche modo. Dobbiamo farci carico di ciò che abbiamo dimenticato, per fretta o per distrazione. Ma poiché con la vita degli uomini e delle donne non si può giocare, dovremo intervenire su ciò che la riforma Fornero, per certi versi, ha sbagliato oppure non ha indicato con precisione.

Tutti gli altri interventi messi a punto dal Governo Monti in questo anno di lavoro (mi riferisco alle liberalizzazioni, alla crescita e alle altre riforme) avranno sicuramente un riscontro positivo quando la situazione economica sarà più favorevole e potremo intervenire in maniera più seria.

Il presidente Monti ha parlato di tre punti cardine: rigore, sviluppo ed equità; saranno importantissimi negli anni a venire perché di rigore, unicamente di rigore, non si può morire. Io ne indico un altro. Al rigore, all'equità e allo sviluppo aggiungo – come suggerimento per i Governi che verranno – anche la solidarietà e ritengo che coniugare questi quattro valori sarà indispensabile per i Governi che dovranno governare la nostra Nazione. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD e del senatore Musso*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3584, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore sul disegno di legge n. 3584*. Signora Presidente, inizierò il mio intervento riprendendo la parte finale di quello del senatore Pichetto Fratin relativa alla vicenda delle sale da gioco, non perché io le annetta chissà quale rilevanza (che non ha, come dirò fra poco), ma perché non capisco.

Al riguardo uno dei primissimi interventi nel corso di questo dibattito è stato quello del senatore Lauro che ha sferrato un attacco violento nei confronti del lavoro svolto dalla Commissione su questo punto descrivendolo come qualcosa di oscuro durante il quale nottetempo sarebbe entrata di soppiatto una norma che autorizza l'apertura di 1.000 sale da gioco *po-ker*.

Non si è avveduto il senatore Lauro che proprio lui votò nel luglio del 2011 una norma che prevedeva l'apertura di 1.000 sale da gioco, cer-

tamente a fin di bene, dal punto di vista di chi l'ha proposta a suo tempo (immagino), e che la notizia non era quella che hanno diffuso il senatore Lauro e, purtroppo, devo dire, anche i Ministri del Governo, come altri colleghi, nella giornata di oggi, perché la vera notizia è che su questa materia (quella cioè dell'apertura delle sale da gioco) non c'è niente nella legge di stabilità: zero. Il Governo aveva infatti chiesto ai relatori una proroga di sei mesi per predisporre il bando, i relatori avevano aderito a tale richiesta, ma il senatore Pichetto Fratin (che, mio malgrado – lo dico in quanto componente del Gruppo del PD – devo difendere) ha presentato un subemendamento in senso contrario. Quindi le cose rimangono esattamente come erano nel luglio del 2011. Tutto qui.

Su questo oggi si è scatenata una polemica incredibile che ignora i tantissimi argomenti affrontati, alcuni dei quali anche criticabili (anzi, certamente criticabili) oggetto di dibattito e di discussione in questa legge di stabilità.

È stato detto in più interventi, e l'ha ricordato efficacemente il collega Morando nel suo intervento di poco fa: questa legge di stabilità e questo bilancio previsionale per il prossimo triennio costituiscono passaggi storici. Questa è la notizia! Ma la notizia non è che non è stata data oggi; la notizia del passaggio epocale – come ho detto all'inizio – sul fronte della finanza pubblica, segnato e compendiato da questa sessione di bilancio, non c'è dall'inizio della sessione stessa. Ci fosse un commentatore, un quotidiano, un dibattito televisivo che evidenziasse seriamente questo tema e lo affronti, magari anche dal punto di vista critico, della sostenibilità sociale ed economica, degli effetti sull'economia di questo forzato (o non forzato) percorso verso il pareggio strutturale del bilancio pubblico!

Si può dire di tutto del lavoro che abbiamo svolto in Commissione (che è stato lungo e complicato, molto di più che in altre sessioni di bilancio), ma alcune operazioni sono state fatte ed hanno un rilievo per il presente e per il futuro. È stata ricordata da numerosi colleghi, ad esempio, l'operazione sull'IMU: mi auguro che questo sia solo il primo passo e si arrivi, in un arco temporale non lungo, a una separazione, nell'ambito di questo strumento fiscale aggiuntivo, tra la componente «patrimoniale» – non la vogliamo chiamare così? Chiamiamola come ci pare – che si attribuisce allo Stato, all'erario, e la componente locale, quella espressiva di un autentico federalismo. La separazione tra due componenti di un'imposta molto pesante e articolata come l'IMU si è avviata con questa operazione: una parte va allo Stato, una parte va ai Comuni.

I Comuni dei territori nei quali vi sono attività produttive si incavolano per il fatto che abbiamo assoggettato ad imposta anche la categoria catastale D. Ma se avessimo previsto, al posto della D, altre categorie catastali (B, C o A), sarebbe accaduto il contrario: si sarebbero incavolati quelli che hanno più seconde case, piuttosto che più aree edificabili, e così via. È la struttura stessa dell'IMU, che contiene in sé una componente di patrimoniale e una componente di principale imposta locale, che dovrà essere rivista. Il passo fatto in questa direzione è molto importante.

Ho sentito dire, anche da colleghi che stimo, che si è fatto poco sul fronte sociale e che non si fa nulla per la povera gente. Si poteva fare poco, ma abbiamo inserito nelle cifre che abbiamo visto più di un miliardo di euro aggiuntivi attingendoli da altre fonti, forse discutibili in termini di scelta di bilancio. Si sono, comunque, spostate cifre – esercitando, quindi, la discrezionalità politica nella allocazione delle risorse – verso il sociale: 900 milioni di euro in più di ammortizzatori sociali; più di 200 milioni di euro di interventi sul fronte pensionistico, con le ricongiunzioni e il ripristino dell'esenzione delle pensioni di guerra; la proroga dei precari della pubblica amministrazione; la proroga degli sfratti. Si tratta di misure che, insieme ad altre, hanno un profilo di onerosità. Si è creato così un pacchetto, un paniere, che ha a che fare con il disagio sociale degli italiani, che c'è ed è indiscutibile. Con questa legge di stabilità non lo risolviamo, ma lo alleviamo.

Alla Camera si è avviata (e si poteva fare molto di più al Senato) l'operazione di riduzione selettiva della pressione fiscale, ad esempio agendo sull'IRAP, come è stato ricordato anche dal collega Morando.

Insomma, si è avviato un percorso importante su alcuni macrotemi, che mi auguro possano costituire i binari sui quali far viaggiare, nel prossimo futuro, la politica di bilancio.

Io l'ho detto all'inizio, signora Presidente, in merito al tema se si deve proseguire o non proseguire questa politica. Il nostro Paese non ha scelta: deve proseguire con il rigore e deve fare di più sulla crescita e sull'equità sociale. Lo diciamo più o meno tutti. Il problema è come farlo, attraverso quali strumenti pervenire a questi obiettivi.

La legge di stabilità è stata oggetto di molte critiche e osservazioni, perché sarebbe stata gonfiata di molte norme e dunque assomiglierebbe alle vecchie finanziarie. Questo è frutto, per larghissima parte, se ciò è avvenuto, della contingenza politico-istituzionale. Abbiamo dovuto, su richiesta del Governo, per necessità e per rispettare tempi, che pure si sono dilatati e che sono stati fonte di polemiche, molte delle quali, forse, non propriamente fondate rispetto all'andamento dei lavori, riempire questa legge di contenuti non propri. Diceva il collega Massimo Garavaglia che questo non deve costituire un precedente: certo che il milleproroghe nella legge di stabilità non può costituire un precedente. Non deve costituire un precedente.

Abbiamo quindi lavorato in condizioni non facili, dovendo esaminare, discutere e approvare un numero relevantissimo di norme aggiuntive e di modifiche di norme esistenti. Per questo rinnovo il ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a questo lavoro, a partire dal presidente della Commissione, senatore Azzollini, che oggi non ho avuto modo di ringraziare perché non era presente, i colleghi relatori, il sottosegretario Polillo, gli altri Sottosegretari e i Ministri che vi hanno assistito. Penso che, con tutti i limiti, i difetti e i problemi, abbiamo prodotto un lavoro positivo per il Paese. (*Applausi dei senatori Azzollini e De Angelis. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3584, senatore Tancredi.

TANCREDI, *relatore sul disegno di legge n. 3584*. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, dottor Polillo.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, onorevoli senatori, questo è l'ultimo atto di una lunga legislatura che è stata vissuta interamente nel segno della crisi. Una crisi che abbiamo definito più volte come la più grave manifestatasi nell'economia mondiale dalla fine della Seconda guerra mondiale, conflitto che fu figlio delle contraddizioni del Novecento. Quindi, dobbiamo cercare di fare un bilancio per capire da dove veniamo e dove possiamo andare.

Voglio ricordare quello che fu il dibattito, quando la crisi si manifestò, all'inizio del 2008, che si sviluppò tra gli economisti più avvertiti, che cercava di riassumere, attraverso degli stilemi, le caratteristiche della crisi stessa. Si fecero tre ipotesi. La più pessimistica prevedeva per gli anni futuri un andamento che veniva rappresentato con una «W»: la crisi del 2008, una breve ripresa nell'anno successivo, una crisi più profonda nel 2010 e nel 2011. Questa era l'ipotesi che aveva meno credito negli economisti di allora; purtroppo invece è quella che si sta verificando oggi. Infatti gli storici del domani, quando parleranno di questi cinque anni, potranno scrivere su una grande lavagna questa «W» per indicare l'andamento dell'economia mondiale. Quindi le analogie, ma anche le differenze, con la crisi del 1929 diventano sempre più evidenti. È su questo che dobbiamo riflettere.

Nel 1929 uno degli elementi di approfondimento e di incancrenimento della crisi di allora, che nacque come congiunturale, anche se particolarmente devastante, e poi ristagnò per anni, finché soltanto la ripresa della corsa agli armamenti, che fu il primo atto della successiva Seconda guerra mondiale, la risolse, era la grande illusione che venne sintetizzata dagli economisti e dagli storici dell'epoca con l'espressione «*beggar-my-neighbour*», ossia «a danno del mio vicino». Si indicava cioè il tentativo di uscire dalla crisi – ciascun Paese ragionava così – attraverso politiche svalutative, quindi aumentando la competitività e il peso delle proprie esportazioni appunto a danno degli Stati vicini. C'era questa grande illusione, che portò invece ad un avviluppamento della crisi fino alle conseguenze che conosciamo.

Oggi non siamo in queste condizioni, c'è un maggiore spirito di cooperazione a livello internazionale, c'è l'Europa, c'è l'euro, bene prezioso che dobbiamo continuare a salvaguardare, perché qualsiasi ipotesi di distruzione dell'euro ci riporterebbe a quegli elementi negativi di cui parlavo all'inizio. Però qualche aspetto di quello spirito del 1929 è rimasto, cioè una grande insensibilità verso le asimmetrie che caratterizzano gli

equilibri mondiali. Oggi ci sono Paesi che sono in una situazione di estrema difficoltà (tra questi c'è anche l'Italia, che però è in una posizione un po' diversa, sta nel mezzo), come la Grecia e la Spagna, e ci sono invece Paesi che, pur avendo gli strumenti per affrontare la crisi, hanno difficoltà a mettere in moto quelle politiche che sarebbero necessarie per dare respiro all'andamento dell'economia mondiale.

Nei confronti di questi Paesi, ed in particolare in Europa (ne abbiamo uno ai nostri confini che è la Germania, oltre a tutti i Paesi della Mitteleuropa che girano intorno a quella che era la vecchia Europa carolingia), dobbiamo avere una politica che tenda più a convincere che non a costringere, consapevoli del fatto che – se non li convinceremo – non saremo in grado di portare avanti una linea di politica economica di «riflazione» della loro economia, che non va vista come strumento in difesa della nostra posizione italiana, ma come l'unica politica possibile per rimettere in moto un ciclo virtuoso dell'economia internazionale. Se non c'è quello, io credo che sarà veramente difficile per tutti gli altri Paesi uscire dalla crisi.

L'esercizio di convincimento che sta avvenendo a livello internazionale è di grandissima importanza. Su questo terreno, sta intervenendo con sempre maggiore frequenza il Fondo monetario internazionale; c'è poi il grande contributo che Mario Draghi sta dando perché si sviluppi questa linea a livello europeo, ci sono gli Stati Uniti che premono nella stessa direzione, ci sono gli inglesi che – sebbene non facciano parte della moneta unica – hanno individuato nell'esigenza di «riflazione» dell'economia europea guidata dalla Germania l'unico elemento che possa consentire di rimettere in moto episodi di sviluppo e di crescita complessiva.

L'Italia deve partecipare a questo sforzo, che è di carattere collettivo, ma per farlo deve essere credibile. La credibilità internazionale dell'Italia oggi è forse il bene più prezioso e il lascito di questa legislatura che noi consegniamo ai Governi futuri. Dobbiamo fugare il sospetto che chiediamo politiche di sviluppo a livello europeo soltanto per mantenere le nostre cattive abitudini, cioè un *deficit* galoppante e i conti non in ordine. Su questo non mi dilungo: il senatore Morando ha già illustrato le caratteristiche di questo quinquennio, quindi delle operazioni fatte sia da questo Governo sia da quello che lo ha preceduto.

Il grande interrogativo è il seguente: a queste misure di risanamento finanziario, che debbono essere mantenute (su cui si è soffermato lo stesso Presidente della Repubblica nell'ultimo discorso per gli auguri in prossimità delle feste natalizie), seguirà la crescita? Non sono così sicuro, questa è *terra incognita*. Vedremo, forse bisognerà fare altre cose perché segua la crescita, oltre all'impegno. Ma questo è un capitolo che dovrà scrivere il prossimo Governo, è ancora in bianco. Quindi, vedremo, ci sarà un confronto elettorale, ci sarà una presentazione di programmi all'elettorato; lo scettro torna in mano al popolo, che sceglierà i suoi legittimi rappresentanti in Parlamento sulla base, mi auguro, di programmi che pongano al centro della competizione politica il futuro del Paese, il destino e il modo di affrontare una situazione così difficile.

Per quanto ci riguarda abbiamo forse un unico rammarico. Abbiamo affrontato l'impegno a favore della produttività ma era difficile farlo prima, quando appunto la casa bruciava per effetto del rischio di un *default* galoppante. Non si ricorda, per esempio, un dato che costituisce elemento di novità: quando nacque questo Governo lo *spread*, si dice, era oltre i 500 punti, e questo è un fatto noto, ma il dato più preoccupante che non è emerso nel dibattito sulla stampa è che il differenziale degli *spread* tra noi e la Spagna, che come sapete è un Paese in condizioni molto peggiori delle nostre, era arrivato, alla fine di dicembre dello scorso anno, a 190 punti base a sfavore dell'Italia. Questo elemento ci dava l'idea di come la crisi italiana venisse valutata in termini deteriori rispetto alla situazione spagnola. Da allora siamo risaliti e adesso, come sapete, lo *spread* nei confronti dei *bonos* spagnoli è a favore dell'Italia per circa 100 punti base. Ciò significa che nel *sentiment* dei mercati internazionali c'è stata una correzione del giudizio espresso sull'Italia.

Quindi, come dicevo, occorre un impegno per la produttività. Uno degli elementi caratterizzanti questa legge di stabilità sarà il fondo per la produttività, che all'inizio era pari a circa 1.400 milioni di euro e che oggi è arrivato a 2.110 milioni di euro. Ci aspettiamo che le forze sociali siano coerenti con tale impegno.

Non voglio farla lunga, signora Presidente. I capitoli futuri dovrà scriverli il prossimo Governo. Vorrei però richiamare soltanto alcune considerazioni in merito a quanto diceva il senatore Morando, che purtroppo non abbiamo avuto il tempo di esprimere e sviluppare durante il dibattito presso la Commissione. Vedete, la conseguenza della crisi del 1929 fu l'affermarsi di un nuovo modello di sviluppo dopo la guerra, basato sulla diffusione a livello internazionale del fordismo come modo di produzione, che era stato sperimentato dagli Stati Uniti all'inizio del Novecento e che solo con grande ritardo si era diffuso in Europa. Sono convinto che siamo oggi di fronte a un mutamento di paradigma altrettanto importante, di cui non cogliamo appieno la dimensione e lo sforzo necessario per conseguirlo, e che veniva ricordato dal senatore Morando: mi riferisco all'esigenza di compartecipazione agli utili. Non si tratta della vecchia posizione degli anni Trenta in Italia, non è di quello che stiamo parlando, ma di una forma estremamente moderna che negli Stati Uniti si chiama *economy sharing*. Si tratta di una forte partecipazione dei lavoratori alla conduzione e alla gestione aziendale, elemento che, ad esempio, ha fatto risorgere la California, che, come ricorderete, negli Stati Uniti era esclusivamente uno Stato dove si andava in vacanza e che invece negli anni Novanta è diventato il cuore pulsante grazie a questo metodo dell'*economy sharing*, delle nuove produzioni tecnologicamente evolute.

Oggi dobbiamo ragionare in questi termini, considerando che il fordismo anche in Italia sta venendo meno e che oggi il modello prevalente dell'organizzazione industriale è quello del *network*, della rete, dove la caratteristica qualificante del substrato tecnologico è quella di un coinvolgimento pieno dei lavoratori alla direzione dei singoli processi.

Credo che dovremmo riuscire a completare questa fase, nel senso di individuare meccanismi che consentano una partecipazione dei lavoratori direttamente agli utili dell'azienda, con una maggiore e consapevole partecipazione alla direzione del processo lavorativo. Questo è il grande tema del domani che dovremo cercare di affrontare. Dispiace che in un anno di lavoro intenso come quello descritto, su cui non mi dilungo ulteriormente, un tema così importante lo abbiamo potuto soltanto sfiorare. Penso che questo sia il tema che dovrà affrontare il futuro Governo.

Signora Presidente, ne aproffito per ringraziare il Senato anche per questa occasione che ha dato a persone come noi, un po' aliene dalla politica, di fare questa esperienza, estremamente formativa, nonostante la nostra tarda età. Di questo vi ringraziamo. Colgo altresì l'occasione per augurare buone feste a tutti i rappresentanti del Senato. (*Applausi del senatore De Angelis*).

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Sottosegretario, anche per gli auguri, che la Presidenza ricambia; avremo comunque ancora occasione di vederci nelle prossime sedute.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il Governo chiede una brevissima sospensione della seduta, veramente nell'ordine di cinque o dieci minuti, per valutare il successivo andamento dei lavori.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta del Governo. Pertanto, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,56, è ripresa alle ore 21,10).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, professor Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'emendamento 1.700, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3584, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», e che si basa sostanzialmente sul testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la Presidenza e l'Assemblea prendono atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.700, interamente sostitutivo del disegno di legge di stabilità.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5^a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Sospendo pertanto la seduta e convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(La seduta, sospesa alle ore 21,12, è ripresa alle ore 21,58).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge di stabilità.

Domani mattina, con seduta prevista alle ore 9, si procederà anzitutto al voto degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge di bilancio.

Subito dopo avrà luogo la discussione generale sulla questione di fiducia.

Le dichiarazioni di voto, nelle quali saranno ricomprese anche le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge di bilancio, avranno inizio alle ore 10,30. Pertanto, la chiama sarà indetta attorno alle ore 12.

Una volta approvato il disegno di legge di stabilità, il Governo dovrà presentare la seconda Nota di variazioni al bilancio, che sarà immediatamente deferita alla 5^a Commissione permanente.

Seguirà da parte dell'Assemblea la votazione della Nota di variazioni e il voto finale, con la presenza del numero legale, sul disegno di legge di bilancio.

Il calendario della settimana corrente prevede inoltre l'esame del decreto-legge sulla crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico; del decreto-legge per lo svolgimento delle elezioni politiche 2013, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati; il voto a scrutinio segreto sulle dimissioni presentate dal senatore Strano; l'esame di una questione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Gasparri, nonché dei disegni di legge di attuazione del principio di pareggio di bilancio, di delega sulle pene detentive non carcerarie, di riforma della professione forense e infine di ratifiche di accordi internazionali approvate dalla Camera dei deputati.

Nelle giornate di domani e di venerdì 21 dicembre si svolgeranno due sedute uniche con eventuale sospensione in orari da definire in relazione all'andamento dei lavori.

Tenuto conto dei diversi e rilevanti provvedimenti in programma, le Commissioni sono autorizzate a convocarsi per l'esame degli stessi anche nelle fasi di lavoro dell'Assemblea che non prevedano votazioni.

La Presidenza procederà all'armonizzazione della discussione sui vari provvedimenti in calendario al fine di consentire il rispetto dei tempi.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Giovedì	20 dicembre	(antimeridiana) (h. 9) (*)	<ul style="list-style-type: none"> – Seguito disegni di legge nn. 3584 e 3585 – Legge di stabilità e Legge di bilancio (<i>Approvati dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>) – Disegno di legge n. 3627 – Decreto-legge n. 207, sulla crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 1° febbraio 2013</i>) – Disegno di legge n. – Decreto-legge n. 223, svolgimento delle elezioni politiche 2013 (<i>Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 16 febbraio 2013</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Venerdì	21 »	(antimeridiana) (h. 9.30) (*)	
			<ul style="list-style-type: none"> – Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Strano (<i>Voto a scrutinio segreto</i>) – <i>Doc. IV-ter</i> n. 30 – Insindacabilità opinioni espresse dal senatore Gasparri – Disegno di legge n. 3609 – Attuazione principio pareggio di bilancio in Costituzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) – Disegno di legge n. 3596 – Delega pene detentive non carcerarie (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B – Riforma forense (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) – Ratifiche di accordi internazionali

(*) Seduta unica con eventuale sospensione in orari da definire in relazione all'andamento dei lavori.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3627 (decreto-legge crisi stabilimenti industriali) dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 20 dicembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge n. 223 (Svolgimento delle elezioni politiche 2013) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 3609 (Attuazione principio pareggio di bilancio in Costituzione) e n. 3596 (Delega pene detentive non carcerarie) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 20 dicembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3627

(Decreto-legge n. 207, crisi di stabilimenti industriali)

(4 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
<i>Gruppi 3 ore, di cui:</i>	
PdL	46'
PD	40'
LNP	17'
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI	16'
Per il Terzo Polo (ApI-FLI)	15'
Misto	15'
CN:GS-SI-PID-IB-FI	15'
IdV	14'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n.

(Decreto-legge n. 223, svolgimento delle elezioni politiche 2013)

(4 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
<i>Gruppi 3 ore, di cui:</i>	
PdL	46'
PD	40'
LNP	17'
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI	16'
Per il Terzo Polo (ApI-FLI)	15'
Misto	15'
CN:GS-SI-PID-IB-FI	15'
IdV	14'
Dissenzienti	5'

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 20 dicembre 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (3585) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (3584) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (3627) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (.....) *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

III. Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Strano (Voto a scrutinio segreto).

IV. Discussione del documento:

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (Doc. IV-ter, n. 30).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (3609) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato)*.

2. Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (3596) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

3. Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601-711-1171-1198-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

VI. Ratifiche di accordi internazionali:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (3539) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3538) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

3. Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 (3536) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (ore 22,01).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (3584)**EMENDAMENTO 1.700 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE****1.700****IL GOVERNO**

Il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione V – Programmazione economica, Bilancio è sostituito dal seguente:

Art.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
 - a*) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.183, per l'anno 2013;
 - b*) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera *a*).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
 - a*) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
 - b*) alla gestione speciale minatori;
 - c*) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n.1 allegato alla presente legge.
5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.
7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n.2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 13.
9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche

- mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo 7.
10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
- c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
- d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;
- e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a *standard* qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici».
- 10-bis Le disposizioni di cui alle lett. b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.
- 10-ter Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lett. b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale.
11. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n.152.
12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

- comma 1, lettera *a*), del decreto- legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
14. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 15 a 23.
15. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:
«1-*quater*. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 16-bis Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 9:
- 1) dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello";
- 2) sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.";
- b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati";
- 2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:
- "Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di

opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi non natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). - 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: 'all'articolo 1 sono inserite le seguenti: 'effettuata a mezzo del servizio postale';

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: 'di cui all'articolo 1 deve' sono sostituite dalle seguenti: 'che procede a norma dell'articolo 2 deve';

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

‘Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita

esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: 'notificazione ai sensi della legge 53/1994'.

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.;

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: 'a mezzo posta elettronica certificata, ovvero' sono soppresse;

f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;

g) all'articolo 6, comma 1, le parole: 'la relazione di cui all'articolo 3' sono sostituite dalle seguenti 'la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9';

h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

'4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.';

i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

'1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.';

l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici'.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adattarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21

febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). - 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.";

b) dopo il comma 2. inserire il seguente comma:

"2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata." §§;

b) dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: "tribunale competente" sono inserite le seguenti parole: "nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente";

b) al numero 4), dopo le parole: "a mezzo raccomandata" sono inserite le seguenti parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata";

2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: "creditore procedente" sono inserite le seguenti parole: "o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata";

3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

"Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). - Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552

o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a nonna del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.";

4) l'articolo 549 è sostituito dal seguente:

"Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617. L'ordinanza di cui al primo comma produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617."».

«19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

17. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;

b) il comma 4 è abrogato.

18. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 17, lettera a), del presente articolo.

19. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n.89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.».

20. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente:

«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000»;

3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;

2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

c). Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuato al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria";

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo

appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-*bis*, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;

f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;

g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-*bis*».

20-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste."

21. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, come da ultimo modificato dal comma 20, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

22. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 20, lettera a), e 21 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, introdotto dal comma 20, lettera b), numero 4), del presente articolo.

23. Le disposizioni di cui ai commi 20, lettera a), e 21 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

23-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

23-ter. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite

- dalle seguenti: "si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto."
- 23-
quater. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto."
- 23-
quinq-
es. All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole "progressivamente vacanti" sono aggiunte le seguenti: ", previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40";
b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole "comma 39" sono aggiunte le seguenti: "proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi".
- 23-
sexies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.
24. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 25 a 30.
- 24-bis Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando i seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.";
25. L'autorizzazione di spesa relative alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

26. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
27. Al fine di dare attuazione ai commi 25 e 26, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.
28. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n.56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.
30. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n.51, è soppressa.
31. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 32 a 47.
32. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
33. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 32 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
34. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, è abrogato.
35. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
37. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.
38. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma

- di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
39. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
40. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
43. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
44. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
45. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;
b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».
46. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.
47. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, come da ultimo modificato dal comma 45 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando

- presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
- 47-bis All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c, aggiungere la seguente: "c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338".;
48. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 49 a 56.
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.
50. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.
51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n.517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n.166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
53. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.
54. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.
55. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.
56. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».
57. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 58, 60, 61 e 62.
58. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.
59. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio

- 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, allegato 3 -- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 -2015, in euro 3.631.646.
61. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.
62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».
63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.
64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».
65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n.183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;
b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233».
66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.
67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.
68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n.833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi

rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.618 del 1980.
72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.
- 74-bis Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.
75. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014
77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
- 77-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziativa per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane.
- 77-ter. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.
78. Ai fini dell'attuazione dei commi 75, 76 e 77, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
79. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
80. Il credito di imposta di cui al comma 79 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
81. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 79 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.
- 81-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza.

Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- 81-ter I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
- 81-quater Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" non convertite in legge.
- 81-quinquies I commi da 81-bis a 81-quater entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
- 81-sexies Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
- 81-septies Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
- a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le

industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

- 81-
octies I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
- 81-
novies Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
- 81-
decies I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 4, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 81-
undecies I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
82. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:
- a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;
- b) la riduzione dei contratti di consulenza;

- c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
- d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;
- e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti *internet* istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
83. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
84. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni.
85. 85. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non

- dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n.95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
86. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo dell'alinea del comma 82 tra gli enti ivi citati.
- 86-bis All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014";
- b) al comma 1, le parole: "in unica soluzione nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "nel 2013 e 2014".
87. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 87-bis. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013". Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013". All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "all'esito della procedura di riordino" sono sostituite dalle seguenti: "in attesa del riordino, in via transitoria". Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa

- l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge.
88. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
89. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»;
- b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale».
90. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».
91. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;
- b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi.».
- 91-bis Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 2-bis è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI.»

- 92-bis Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di ~~600 milioni~~ 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.
- 92-ter Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 92-bis, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
- 92-
quater La cessione di spazi finanziari di cui al comma 93-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
- 92-
quinq-
ues Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
- 92-
sexies 93-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-ter, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"
- 92-
septies Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."
- 92-octies A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal DPR N. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a Firma del suo Legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio

dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

- 92-novies In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 93-*septies*, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
- 92-decies Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed il comma 16 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
93. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135:
a) alla lettera *a)*, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;
b) alla lettera *f)*, le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».
94. In funzione delle disposizioni recate dal comma 93 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al

- citato articolo 27 della legge n.42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
- 94-bis All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi".
- 94-ter Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della Salute avente per oggetto "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali
- 94-
quater Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e già banditi alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
- 94-
quinqui
es All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole "di Paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012 del Ministero della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro.

- 94-
sexies In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva.
95. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
- «*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
- 1-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito *internet* istituzionale dell'ente.
- 1-quater.* Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
- 1-quinquies.* Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
- 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
96. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli

- immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
97. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;
- 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;
- b) dopo il comma 8-*quinqies* è aggiunto il seguente:
«8-*sexies*. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».
98. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
99. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 100 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
100. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 100 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
101. Le disposizioni dei commi da 100 a 102 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
102. Per le regioni l'applicazione dei commi da 100 a 103 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174.

103. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
104. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».
105. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».
106. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».
107. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
108. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.
- 108-bis All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
109. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,

- convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.
- 109-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza."
110. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.
111. All'articolo 1, comma 26-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le modalità di attuazione del presente comma».
112. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.
113. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
114. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
115. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina -- Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n.128, le competenze in materia di

- controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.662.
116. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto -- Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
117. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 116, 117 e 118 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
118. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*I-bis.* L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
119. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n.38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 119-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
- 119-ter. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, lo salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.
- 119-
quater. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103," aggiungere le seguenti: "1'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
- 119-
quinq. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle

- es disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge
- 119 - Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente
sexies dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione".
120. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.
121. È parte della spesa complessiva di cui al comma 122 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:
- a) *International Development Association (IDA)* -- Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA XIV), quindicesima (IDA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;
 - b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del Fondo;
 - c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo;
 - d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;
 - e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IFAD IX);
 - f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.
- 121-bis. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000,00 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.
- 121-ter. All'onere derivante dal comma 121-bis, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.”
- 121-
quater È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
122. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

123. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n.191.
- 123-bis Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.
- 123-ter Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e del quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
124. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
- 124-bis All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 10 gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";
- b) al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013"
- 124-ter Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della Strada statale n. 652 – Tirreno-adriatica di cui all'articolo 144, comma 7, lett. d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
- 124-quater Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
- 124-quinquies In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del DPCM 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274/2003 e 3316/2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli

- investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.
125. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
126. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n.798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 127 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n.798 del 1984.
127. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.
128. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, le parole: «"Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico"» sono sostituite dalle seguenti: «"Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.798"».
129. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come da ultimo modificato dal comma 130 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziato per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.
- 129-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 0a) all'art. 24, il comma 2, è sostituito dal seguente;
- "2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente".
- a) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o con rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

b) all'articolo 48:

1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.";

c) all'articolo 51:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.

d) all'articolo 110, comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;"

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992; n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;"

e) all'articolo 111:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.";

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.";

f) all'articolo 113:

1. al comma 2, dopo le parole: "apposita convenzione" la parola: "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

2. al comma 3, dopo le parole: "apposite convenzioni" la parola: "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.";

g) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:

"Art. 113-bis

(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia)

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in

deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia".

l) all'articolo 117:

1) il comma 2 è soppresso;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "del comma 1, lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 113-bis, commi 1, 2, 3 e 6";

m) all'articolo 118, comma 1:

1. le parole: "e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

129-ter All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.";

129-
quater Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti

- dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
- 129-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
- 129-sexies. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 131-bis a 131-sexies.
- 129-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.
- 129-octies. La disposizione di cui al comma 131-septies non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.
- 129-novies. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 131-octies si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 131-sexiesdecies, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 131-septiesdecies.
- 129-decies. Fuori dei casi di cui al comma 131-octies, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 131-septies anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.
- 129-undecies. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 131-septies anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 131-septies a 131-noviesdecies. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:
- a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
 - b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).
- 129-duodecies. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 131-undecies devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.
- 129-terdecies. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 231/07, alla Banca d'Italia.

- 129 - Decorsi dodici mesi dalla scadenza. del termine di cui al comma 131-duodecies, quaterdecies. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
- 129 - Il ricavato della liquidazione di cui al comma 131-quaterdecies è versato al Fondo quinquiesdecies. unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.
- 129 - Terminate le operazioni di cui al comma 131-quinquiesdecies, l'Agenzia nazionale sexiesdecies. per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 41- 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 131-quinquiesdecies. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.
- 129 - Le somme "della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento septiesdecies dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
- 129 - Per i beni di cui al comma 131-septies, confiscati in data successiva all'entrata in octiesdecies. vigore della presente legge, il termine di cui al comma 131-duodecies decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 131-quaterdecies, 131-quinquiesdecies e 131-sexiesdecies, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.
- 129 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e noviesdecies. e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai ereditari di cui al comma 131-undecies a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:
- a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 131-duodecies e 131-octiesdecies;
 - b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);

- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
- 129-
vicies In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende così ridefinita: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
130. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.
- 130-bis Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.
- 130-ter Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 11-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti

- all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.
- 130-
quater Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla legge 443 del 2001.
- 130-
quinqu
es Per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana Piemontese" è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.
131. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
- 131-bis. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 131-ter. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 131-
quater. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre

- 2008.
- 131-quinquies È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.
- 131-sexies Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 12-bis e del relativo trattamento dei dati.
- 131-septies Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità, per l'attuazione del Sistema di cui al comma 12-bis, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità, iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173 in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.
- 131-octies Nell'ambito del Sistema di cui al comma 12-bis, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 131 - septies disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 131 - quinquies, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 131-novies Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 12-septies, continua ad applicarsi la normativa vigente.
- 131-decies Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie

- disponibili a legislazione vigente.
- 131-
undecies
s Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
a) all'articolo 8, il comma 9-quater è soppresso ;
b) all'articolo 34, il comma 40 è soppresso.
- 132 Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.
132. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.
133. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 133-bis Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.
134. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.
- 134-bis Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
- 134-ter All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato

piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria." Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

135. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 138 a 140 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente

alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011.

136. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 137 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

137. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 137 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 137.

138. Il beneficio di cui al comma 137 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
139. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e del decreto ministeriale di cui al comma 138 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012, e del comma 140 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.
140. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini

finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 137 a 141. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

141. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 137 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 141.
- 141-bis. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
- 141-ter. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
- 141-quater. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

- 141-quinquies. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 143-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
- 141-sexies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
- 141-septies. La facoltà di cui al comma 143-ter deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 143-ter.
- 141-octies. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 143-ter, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.
- 141-nonies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
- 141-decies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 143-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
- 141-undecies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 143-ter nonché per i soggetti di cui al comma 143-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
- 141-duodecies. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 143-ter nonché i soggetti di cui al comma 143-bis, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 143-ter e al comma 143-bis.
- 141-terdecies. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
- 141-quaterdecies. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, lettera a) le parole: "nel medesimo periodo" sono sostituite dalle

- ecies. seguenti: "negli ultimi dodici mesi";
b) al comma 11, lettera b), le parole: "nel medesimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi diciotto mesi";
c) al comma 21, le parole: ", detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo" sono sostituite dalle seguenti: "; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione";
d) al comma 22, le parole: "15" sono soppresse;
e) dopo il comma 24 è inserito il seguente:
"24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola";
f) il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
f-bis) al comma 39, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
g) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;"
- 141- All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:
quinqui- a) al comma 4, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
esdecie legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
s. della presente legge";
b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
"31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di
un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata
massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da
computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime
previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975,
n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto
dell'integrazione salariale";
c) al comma 32, lettera a), le parole: "rispetto a quanto garantito dall'ASpl" sono
sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di
cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, in relazione alle integrazioni salariali".
- 141- All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 è aggiunto il
sexiesd seguente:
ecies. "12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini
quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243 che resta pertanto confermato in ogni sua
disposizione".;
- 141- La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013

- septiesd
ecies
- oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 141-
octiesde
cies.
- In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini:
Il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013;
è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 141-
noviesd
ecies..
- Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.
- 141-
- L'intervento di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n.

- vicies 102, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
142. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.230,».
- 142-bis Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.
- 142-ter Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.
143. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n.334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.
144. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.
145. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
146. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n.203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

147. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.
148. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.
- 148-bis Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 29-quater, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
- 148-ter Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 29-bis si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.
- 148-quater Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 29-bis, il fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.
- 148-quinquies All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge n. 7 agosto 2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, sostituire le parole: ". Sono attribuite all'Ente risi" con la seguente: "e";
- b) al comma 3, sostituire le parole: ", rispettivamente, al CRA e all'Ente risi" con le seguenti: "al CRA".
- 149 Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.
149. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n.3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
150. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
151. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ivi inclusi quelli a sostegno

- delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.
152. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013.
- 152-bis Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro.
- 152-ter E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali ai sensi all'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresì rifinanziata, per l'anno 2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n.183 del 2011. Per l'anno 2013, è concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.
- 152-
quater Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro
- 152-
quinqui La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui es all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.
- 152-
sexies E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.
- 152-
septies L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 85,5 milioni per l'anno 2013 e 14 milioni per l'anno 2014.
- 152-
octies L'autorizzazione di spesa di cui al comma 35 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilità di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
- 152-
novies L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata dalla tabella C della presente legge, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.
- 152-
decies All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato

- dall'articolo 6, comma 2-decies, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "Fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite da "Fino al 31 dicembre 2015" ed è aggiunta in fine la parola "annui".
- 152-undecies Le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013.
- 152-duodecies E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
- 152-terdecies E' istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 33-septiesdecies e 33-octiesdecies.
- 152-quaterdecies Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 33-octiesdecies.
- 152-quindecies I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.
- 152-sexdecies Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)
153. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e n.11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n.89 del 17 aprile 2009 e n.173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla Deliberazione CIPE n° 76/2001, assegnato alla "Tramvia su gomma" nel Comune di L'Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.
154. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, è incrementata di 40 milioni 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2

- novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatesi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, nonché dagli eventi alluvionali verificatesi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012.
155. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.
156. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
157. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.
158. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n.72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
159. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n.73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
- 159-bis. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l'anno 2013 è concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1984, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.
- 159-ter. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.
- 159-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine.
160. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle

derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;

b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36.I. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».

161. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è abrogato.

162. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis. -- (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). -- 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

4. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

5. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 5, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 5 da parte delle regioni a statuto ordinario.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 4, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

9. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 8 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

10. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari *ad acta*;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari *ad acta*.

162-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.";

162-ter Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

- "b-bis) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;"
- b) all'articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: "o presso un dipartimento provinciale del Tesoro" ed al comma 5 è soppresso "o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero";
- 162-
quater. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 164-ter, lett. b), a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.
- 162-
quinq- Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- es a) all'articolo 19, comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: "e statistici" e dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"m) i servizi in materia statistica";
- 162-
sexies. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 162-
septies. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: "4", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "5".
- 162-
octies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato".
- 162-
novies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.
- 162-
decies. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di

- euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole: « per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.
- 162-undecies Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.
- 162-duodecies La corresponsione delle risorse di cui al comma 43-ter, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.
- 162-terdecies Agli oneri derivanti dal comma 43-ter, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- 162-quaterdecies Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 162-quinquiesdecies Per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita "Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE", è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.
- 162-sexiesdecies La delegazione di cui al comma 162-quinquiesdecies è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro

- ecies dell'economia e delle finanze.
- 162- Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il
septiesd trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo
ecies 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici
giudiziari.
- 162- Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione
octiesde Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo
ecies di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
- 162- A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni
noviesd montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
ecies predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1
milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014
da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43-vicies.
- 162- All'individuazione dei progetti di cui al comma 43-duodecies, si provvede, entro il 30
vicies marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema
del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei
pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione,
per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere
entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il
decreto può essere comunque adottato.
- 162- Il decreto di cui al comma 162-vicies provvede, nei limiti delle disponibilità
unvicies finanziarie del Fondo di cui al comma 162-noviesdecies, al finanziamento in favore
s dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere
pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle
attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:
potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche
amministrazioni;
potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle
attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei
terrazzamenti montani;
servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
servizi di telecomunicazioni;
progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
Club alpino italiano (CAI);
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
Collegio nazionale dei maestri di sci.

- 162-
duovici
es
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 162-
tervici
s
- Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2013.
- 163.
- Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 2 a 12 del presente articolo.
- 164.
- Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;
- b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
- 2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;
- c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non

concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di; beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.»;

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. o, ferma restando la sua. responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un. qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente fu un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine – beni usati», «regime del margine – oggetti d'arte» o «regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio.»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta";

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione.»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art 21-bis. (Fattura semplificata). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2.La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».

f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti «l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

165. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). – 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi, o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2

- e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati, al termine di ciascun mese.»;
- c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;
- d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;
 - 2) il comma 3 è abrogato;
- e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;
 - 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;
 - 3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;
 - 4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
- f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;
 - 3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;
- g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

166. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «non imponibili o esenti» sono sostituite dalle seguenti «non imponibili, esenti o soggette ad IVA».
167. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».
168. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
169. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 6, quinto comma; terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;
 - b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
 - c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «effettuazione delle operazioni»;
 - d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa normali»;
 - e) all'articolo 24, primo comma primo periodo, le parole: «operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»;
 - f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: »operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,« e le parole: »e la relativa norma» sono sostituite

- dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;
- g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;
- h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo periodo» dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».
170. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: «dell'articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».
171. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),».
172. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
- b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «nell'articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalla seguenti: «nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)».
173. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».
174. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
175. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;
- b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;
- c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività, lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;
- 2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».
176. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26

- marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne
177. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;
- b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma».
178. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;
- b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni» con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo«;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».
179. Alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;
- b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi, e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;
m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonché e della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Qualità e sicurezza degli organi). – 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la

necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva, i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

a) la verifica dell'identità del donatore;

b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;

c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;

d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;

e) la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».

d) all'articolo 22, comma 1 le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;

e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). – 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

180. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

181. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto

legislativo, nomine nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

182. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:
- a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;
 - b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;
 - c) monitorare i risultati dei provvedimenti, volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.
183. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:
- a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;
 - b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
 - c) ai rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
 - d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
 - e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;
 - f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;
 - g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
 - h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
 - i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
 - l) al sistema delle comunicazioni;
 - m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;
 - n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
 - o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
 - p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.
184. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

185. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila
186. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 19, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.
187. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.
188. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni;
- a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) »vaccini vivi attenuati»: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;
- b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
- «Art. 5. (Vaccinazione). – 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:
- a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni e province autonome;
- b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:
- a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;
- b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;
- c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;
- d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati.».

191. Le imprese di cui al comma 28 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
192. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 28 e 29 entro il termine di trenta giorni l'idoneità dell'agevolazione a falsate o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.
193. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 28, 29 e 30, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 28, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.
194. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 28 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 31.
195. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 28 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
196. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 23-sexies:
- 1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»;
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;
- b) all'articolo 23-septies:
- 1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.»;
 - 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis) La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23- decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23- decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;

c) all'articolo 23-octies:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;

d) all'articolo 23-novies:

1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza.»;

3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

e) all'articolo 23- decies:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri

previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;

f) all'articolo 23-undecies:

1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»

197. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.
- 197 bis Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e di quelli successivi. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
- 197ter Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:
- a. autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;
- b. supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;
- c. adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti.
- 197 quater Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 35-bis e 35-ter sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 2.

198. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre

- 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.
199. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00.
- 199- bis Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
- "7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7 quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.
- 7-ter. Con effetto a decorrere dal gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7 quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. .
- 7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con, proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter".
200. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e

commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

- a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011; ovvero una contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita; nonché da almeno una delle seguenti ulteriori condizioni;
- b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
- c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
- d) contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

201. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 1, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 1, possono accedere al finanziamento di cui al comma 3, entro le date stabilite ai sensi del comma 9.

202. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 2 i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

203. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano:
- a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 2;
 - b) ai soli soggetti finanziatori:
 - 1) copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;
 - 2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 2.
204. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
205. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 1 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
206. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare è approvato il modello indicato al comma 4, lettera b), n. 1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5.
207. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
208. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 3 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 2.

209. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti".
210. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012";
b) dopo le parole "Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014" sono aggiunte le seguenti: "da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione".
211. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.
- 211 bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
- 211 ter Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente

- se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 211 quater La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.
212. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
- a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
 - b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.
 - c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;
 - d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
 - 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
 - 3) della dimensione demografica e territoriale;
 - 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
 - 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
 - 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse

disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

213. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
214. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.
215. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
216. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

217. L'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.
218. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.
219. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 248," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale";
- b) il comma 9 è sostituito dai seguenti: "9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;
- c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma "9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- d) il comma 12 è abrogato
- e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Al fine di acquisire le

informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente”;

f) il comma 35 è sostituito dal seguente: “35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. ~~A decorrere dal 1° gennaio 2014 è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.~~

220. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella allegata.

221. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.

222. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
223. Sono prorogati al 30 giugno 2013:
a) il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
224. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.
225. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.
226. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi precedenti.
227. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "non oltre il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2013". I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
228. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole "a partire dal 2013" sono sostituite dalle seguenti "a partire dal 2014".
229. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26
230. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "dall'indizione" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione".
231. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "nel mese di ottobre" sono sostituite dalle seguenti "entro il mese di ottobre";
b) al terzo periodo, le parole "di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti "indicato nel decreto, e

- comunque non oltre il 30 novembre".
232. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.
233. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.
- 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche."
- 233-bis Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013.
- 235-ter Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre

- 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 16-bis.
234. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2009, 2010 e 2011";
- b) le parole "commi 9-bis, 13, e 14" sono sostituite dalle seguenti commi "9-bis, 13, 13-bis e 14".
- 234-bis È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
235. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.
- 235-bis All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013" e le parole: ", di concerto con il Ministro della salute," sono soppresse».
236. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "per due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "per cinque esercizi".
237. È prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
238. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
239. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: "dal 2013" sono sostituite

dalla seguenti: "dal 2014" e al secondo periodo le parole: "al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 2013";

b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 2013".

240. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
241. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.
242. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.
243. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
244. All'articolo 12, comma 40, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi."
245. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
246. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.
247. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012 è prorogato al 31 marzo 2013. Per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e m) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il predetto termine è prorogato di dodici mesi purché gli impianti ottengano l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro il 30 giugno 2013.

- 247-bis All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"
- 247 -ter I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013.
- 247-
quater Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 marzo 2013.
- 247
quinqui
es All'articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015".
- 247
sexies Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014.
- 247-
septies Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.
- 247-
octies Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.
- Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei

provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

248 All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "prima del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "prima del 31 dicembre 2013".

248. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

" 2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate;

l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma."

249. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183." e dopo il comma 3

inserire il seguente comma :

"3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

250. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.
251. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
- "6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:
- a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni dal 2013 al 2016, a 15,8 per cento²² a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016."
252. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
- a) dopo le parole "registrata negli anni 2006-2008," sono inserite le parole "per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,";
- b) alla lettera a) sostituire le parole "19,7 per cento" con "18,8 per cento";
- c) alle lettere b) e e) alla lettera b) sostituire le parole "15,4 per cento" con le parole "14,8 per cento";
- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016."
253. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
- a) al primo periodo le parole "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014";
- b) le parole "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2013";
- c) all'ultimo periodo le parole "per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142".
254. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo."

255. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.
256. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.
257. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole "20 settembre" con le seguenti "15 luglio";
b) al comma 5 sostituire le parole "5 ottobre" con le seguenti "10 settembre".
258. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.220 sostituire le parole "in caso di mancato rispetto del patto" con le seguenti "nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno".
259. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
"26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."
260. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 è soppresso.
261. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.
262. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
263. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di

- investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
264. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: " con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. ".
265. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero."
- 266-bis All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente:"20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.
266. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende così ridefinita:
è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
267. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
268. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e

- 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.
269. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 2.
270. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 2 è determinato dalla somma:
- a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
 - b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
 - c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.
271. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le lettere f) e n) sono abrogate;
 - b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole "entro il limite di 1600 milioni";
 - c) dopo la lettera n-*ter*) è aggiunto il seguente periodo:
"n-*quater*) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 27 dell'articolo 2.". Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3.
272. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 5.
273. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
- a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10,

della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

274. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

275. In caso di mancato accordo di cui ai commi 7 e 8 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 7. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 8.

276. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 7 e 8, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze

alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

277. L'attuazione dei commi 7, 8 e 10 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
278. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 7, 8 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
279. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
280. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
281. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
- a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza

eurocompatibile o competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

282.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si

- configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.
283. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 15. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.
284. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
285. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
286. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole "2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle parole "dal 2009 al 2015". Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo "Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria".
287. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio di ciascun anno" e le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole "15 febbraio di ciascun anno".
288. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio di ciascun anno" e le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole "15 febbraio di ciascun anno".
289. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183".
290. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "18, 19 e 20" sono sostituite dalle seguenti: "18 e 19".
291. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza." sono aggiunte le seguenti "Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria";
- b) è aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.".
292. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";
 - 2) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";
 - 3) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".
293. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro per l'anno 2013.
294. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
- «c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;
- b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
- «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione; trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni»;

c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

294- bis A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

294- ter Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

294- quater A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è

abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al ~~comma 2~~—comma precedente entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

294. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
295. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».
296. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
297. Le misure di cui al comma 3 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 3 è fissato al 15 gennaio 2014.
298. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di *handicap*» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di *handicap*».
299. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a):
- 1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
- 2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
- b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
- «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
- a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
- d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».
300. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come da ultimo modificato dal comma 6 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.
301. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».
302. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n.88789.
303. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
- b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».
304. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
305. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
306. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà

avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

307. 15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants, e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella ^Zallegata alla presente legge. ^{Z3} L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

- 307-bis Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

308. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di

trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

d-bis) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

308-bis Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17.

- Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
- 308-ter L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.
- 308-
quater L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-bis su strumenti finanziari derivati.
Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento.
L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.
- 308-
quinq
ues Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.
- 308-
sexies L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
309. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies."
310. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n.92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n.92 del 2012.
311. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017».

312. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
313. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012».
314. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.
315. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:
- a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212;
- b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».
- 315-bis All'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025."
- 315-ter A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.
- 315- quater Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente

all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica."

315-
quinquies

All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni".

316.

Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, e successive modificazioni.

317.

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

318.

I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012-2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012-2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

319.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 26.

320.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del

relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

321. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35.
322. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.
323. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
 - b) al comma 15-bis:
 - 1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;
 - 2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;
 - c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
«15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni»;
 - d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
 - e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
 - f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
 - g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a

- saldo»;
- h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.
324. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come da ultimo modificati dal comma 31 del presente articolo.
325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
- b) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».
326. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
327. Alla legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4:
- 1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;
- 2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;
- 3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;
- b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».
328. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
329. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente: «*i-novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-novies*)».

330. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».

331. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

331- bis Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

331- ter Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 39-bis, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 39-bis.

- 331-quater Ai crediti previsti dai commi 39-bis e 39-ter non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile
- 331-quinquies All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».
- 331-sexies Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.
- 331-septies Con il decreto di cui al comma 39-quinquies sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.
- 331-octies Il Comitato elabora annualmente criteri:
- a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;
 - b) di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.
- 331-novies I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati
- 331-decies Le disposizioni di cui ai commi da 39-sexies a 39-novies si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- 331-undecies - Nell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, fermi comunque i commi da 3-bis a 3-quinquies, nonché alle società del Sistema Informativo della Fiscaltà, non si applicano altresì le ulteriori disposizioni del presente articolo. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le

seguenti modificazioni:

le parole "la direzione della giustizia tributaria e" sono soppresse;

le parole "sono trasferite" sono sostituite dalle seguenti "è trasferita";

le parole "gli attuali titolari" sono sostituite dalle seguenti "l'attuale titolare";

le parole da "direzione legislazione" fino a "ad esercitare" sono sostituite dalla seguente "esercita";

le parole "coordinamento della" sono soppresse."

- 331 duodecies - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 39-quaterdecies.
- 331 terdecies - Ai fini di quanto stabilito al comma 39-terdecies, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
 - b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
 - c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
 - d) da una sospensione giudiziaria, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
 - e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
 - f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
- 331 quaterdecies - Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 39-quaterdecies, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

- 331 - In caso di mancato invio, da parte dell'ente ereditare, della comunicazione prevista
quinquiesd dal comma 39-quinquiesdecies e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi
ecies informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di
duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo
stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 39-terdecies sono
annulate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei
relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente
ereditare i corrispondenti importi.
- 331 - Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del
sexiesdecie comma 39-quaterdecies, produca documentazione falsa, si applica la sanzione
s amministrativa dal 100 al 200 percento dell'ammontare delle somme dovute, con un
importo minimo di 258 euro. 39-duodevicies. I concessionari per la riscossione sono
tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a
ruolo.
- 331 - Le disposizioni di cui ai commi da 39-terdecies a 39-duodevicies si applicano anche
septiesdecie alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di
es entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e
provvede agli adempimenti di cui al comma 39-quinquiesdecies, entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il
termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 39-terdecies sono
annulate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato
automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
- 331- In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del
octiesdecie Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente
s alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente
creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della
documentazione ai sensi del comma 39quinquiesdecies, non si procede alle azioni
cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante
posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
- 331 - La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
noviesdecie 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è
s abrogata. 39-duovicies. Dalle disposizioni di cui ai commi da 39-terdecies a 39-
unvicies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 331-vicies All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "demanziali
marittimi" sono inserite le seguenti: ", lacuali e fluviali"; dopo le parole: "turistico-
ricreative" sono inserite le seguenti "e sportive, nonché quelli destinati a porti
turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
332. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, è incrementato nella
misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto
capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo
periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

- proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122.
- 332-bis Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013" e le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014.
333. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
334. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
335. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
336. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 43, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
337. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
338. Al comma 7, dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2014".
339. All'articolo 8, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.22 dicembre.2009; pubblicato nella Gazzetta.Ufficiale.n. 4, del

7 gennaio 2010.

3-ter. Per il comune di cui al comma 3-bis non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.

3-quater. Il comune di cui al comma 3-bis può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.

340. In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013.
341. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".
342. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole "35" sono sostituite dalle parole "25"
343. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato B

Intervento della senatrice Bonfrisco nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3584 e 3585

Signor Presidente, onorevoli colleghi, altri colleghi prima di me hanno ricordato l'eccezionalità del provvedimento che il Senato si accinge ad approvare, che ha seguito un percorso travagliato, segnato dalla contingenza.

Contingenza dovuta, da un lato, alle turbolenze che da qualche tempo stanno agitando, più del dovuto, gli equilibri che si erano determinati tra le forze politiche che hanno sostenuto il Governo Monti.

Questione che ha portato in prima lettura alla Camera ad una sorta di revisione, di miglioramento del testo presentato dal Governo che, come commentava l'onorevole Brunetta, relatore del provvedimento, «...era appesantito da una serie di ditate negli occhi delle famiglie italiane».

Tra le misure approvate in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento ricordo solamente l'abrogazione di tetto e franchigia su deduzioni e detrazioni; l'incremento delle detrazioni per i figli a carico (1 miliardo all'anno, da 150 euro a figlio in su) e del fondo produttività (più 800 milioni), la costituzione di un apposito fondo per l'eliminazione dell'IRAP sui lavoratori autonomi, ditte individuali, liberi professionisti e piccole imprese (a regime 300 milioni all'anno), la soppressione della cosiddetta norma cieli bui.

Contingenza che, d'altro canto, rimanda ai più recenti avvenimenti relativi alla conclusione anticipata di questa legislatura. Un'accelerazione che ha indotto Parlamento e Governo ad affrontare in questa sede tematiche e questioni altre, rispetto al contenuto proprio del provvedimento che stiamo approvando.

Una scelta che in parte ha snaturato il ruolo che la normativa contabile assegna a questo strumento nel perseguimento degli equilibri di finanza pubblica, ricalcando i non certo rimpianti provvedimenti *omnibus* di fine anno, ma che, tuttavia, si è resa necessaria per la rilevanza di alcune questioni che non potevano non essere affrontate e risolte ora. Non domani.

E su questo, mi sembra doveroso sottolineare che non c'è stata nessuna melina. Ma solo una serie di necessari approfondimenti e valutazioni da parte della Commissione di merito.

Sentivo prima qualche collega spendere parole importanti, di elogio, per la costruzione di un provvedimento grazie al quale questa legislatura può ascrivere a sé il raggiungimento del pareggio di bilancio, secondo la nuova normativa costituzionale.

Allo stesso modo, leggo commenti poco favorevoli da parte di professori che non compongono l'Esecutivo, importanti *opinion maker* in

campo economico che a caldo ci avvertono che questo provvedimento non è a saldo zero, ma comporterebbe un aggravio dei conti pubblici per poco meno di 1,5 miliardi, nonostante la *spending review* di luglio.

Personalmente, ritengo che vada tutelato, sempre, il legittimo dissenso, la critica professionale e non ideologica su aspetti così complessi delle scelte pubbliche che si ritiene di non condividere.

Ma non ne farei una pura questione contabile. Piuttosto, la domanda che penso dovremmo porci è: cosa e dove porta questa legge di stabilità «eccezionale»?

Come dicevo è stata rivista, riscritta anche in senso migliorativo. Sono stati evitati ulteriori incrementi della pressione fiscale che avrebbero esasperato una situazione sociale già difficile.

E, al di là delle drammatizzazioni contabili, vere o presunte, quale sarà il suo impatto sull'economia reale? Sarà in grado di mutare i numeri negativi dell'economia italiana?

Io che non credo alle drammatizzazioni – tipo quella per cui l'anno scorso, di questi tempi, l'Italia è stata salvata dal baratro che, come un mantra, molti hanno ripetuto forse anche in buona fede – penso che questa manovra indichi la direzione sulla quale ci siamo incamminati, che non può essere segnata soltanto da un crudo rigorismo contabile, che non libera affatto da tutti i mali.

Una strada che, per quanto difficile, dovrebbe consentire nel medio periodo di allentare i morsi della stretta economica ed al nuovo Parlamento di adottare le più adeguate misure politiche per portare il nostro Paese definitivamente fuori dalla crisi.

Testo integrale dell'intervento del senatore Mascitelli nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3584 e 3585

Signor Presidente, vi sono due elementi particolarmente significativi che avrebbero dovuto aiutare a dare il giusto significato a quelli che dovevano essere i contenuti e le finalità di questa legge di stabilità, e che ora, nonostante il peggioramento previsto di 2,5 miliardi sull'indebitamento netto e nonostante i continui rimescolamenti, dalle dubbie coperture finanziarie, rischiano di non avere il giusto peso. Il primo elemento, certificato dall'ISTAT, è che gli effetti dei provvedimenti contenuti in questa manovra sono poco o nulla significativi sul lato della crescita del PIL per l'anno 2013. Il secondo elemento, ribadito nell'aggiornamento del IX rapporto NENS sulla finanza pubblica, è che con gli indicatori economici in netto peggioramento, dal debito all'indebitamento netto strutturale sino all'aumento della spesa primaria, non compensato da un minor peso sugli interessi passivi, ci troviamo di fronte a dati che confermano che «la prossima legislatura potrà aprirsi con la necessità di realizzare in tempi rapidi una nuova manovra di rientro dal disavanzo eccessivo e di correzione del rapporto debito/PIL».

Questa doveva essere la legge che rassicurava l'Europa sul Monti e sul dopo-Monti, doveva essere ricordata come una legge che metteva mano alle grandi questioni del nostro Paese, dalla riduzione del costo del lavoro a una redistribuzione fiscale più equa, un provvedimento economico che poteva e doveva dare ossigeno a famiglie e ad aziende in uno dei momenti più difficili della crisi che il nostro Paese sta attraversando, e invece si è trasformato in una ennesima occasione perduta e poi alla fine in un assalto alla diligenza.

L'operazione fatta nella legge di stabilità si presenta come una manovra elettorale che scaricherà sul futuro Governo le scelte non fatte e quelle che dovranno essere ancora fatte con la massima urgenza.

Parlerò di tre grandi questioni che dovevano essere affrontate in ben altro modo. La fine ingloriosa del riordino delle Province. Le scelte ibride desolanti e sconcertanti: venivano conservati gli organi di governo ma senza renderli a elezione diretta, soppresse alcune funzioni ma non altre, l'assunzione delle competenze rinviata a leggi regionali. Una scelta avviata con la decretazione d'urgenza e motivata anche da necessità di natura finanziaria, legate a una ripermetrazione del modello dello Stato e poi esitata in un rischio di caos normativo e di aggravio di costi in seguito all'assegnazione delle funzioni provinciali ai Comuni e alle Regioni. Il risultato è che, in questo caos, resta una mancanza assoluta della riorganizzazione degli uffici periferici, con risparmi, quelli sì, che potevano essere stimati e conseguiti, un obiettivo già previsto prima dell'arrivo dei tecnici, e, al tempo stesso, una assenza totale della necessaria riforma del coordinamento della finanza locale, con regole chiare e determinate anche sul Patto di stabilità interno.

E vengo alla seconda questione. In due anni si è alla quinta modifica degli obiettivi di finanza pubblica locale e dell'assoggettamento delle regole a cui sono chiamati gli enti locali. Gli obiettivi che erano stati fissati nel decreto-legge n. 78 del 2010 sono stati poi integrati dai due decreti dell'estate 2011 e, ancora, sono state introdotte ulteriori misure finanziarie che con il decreto legge salva Italia e, più di recente, con il decreto-legge 95 della *spending*, per un totale, in termini di riduzione di risorse e di inasprimento del Patto di stabilità, per un importo di 5 miliardi e 565 milioni. Poi, nel momento in cui i sindaci hanno minacciato in blocco le loro dimissioni, arriva finalmente lo sconto preelettorale. Solo che la cosiddetta liberazione di spazi finanziari che verrà ripartita dalle singole Regioni tra le amministrazioni, per sbloccare i pagamenti in conto capitale, lo si fa con una sorta di bancomat. Le coperture, infatti, sono state assicurate da una contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate che sarebbe, al contrario, destinata al pagamento dei rimborsi fiscali alle imprese, ma che è diventato una sorta di tesoretto nelle recenti e diverse manovre degli ultimi anni. Non arrivano buone notizie neppure sul lato dell'IMU: si può mettere finalmente da parte l'illusione che l'IMU fosse uno strumento temporaneo da impegnare nella fase più acuta dell'emergenza perché questa imposta, così come è stata ridisegnata dal Governo Monti, è diventata e resterà una componente strutturale del nostro fisco.

La nuova versione è che tutto il gettito va ai Comuni in cambio dell'azzeramento dei trasferimenti ai sindaci e si mette così finalmente fine alla confusione nella divisione dei gettiti fra Stato e Comuni e che aveva prodotto, a danno dei cittadini, un maggior gettito di 4 miliardi. Si può capire perché ci siano famiglie che non riescono a pagare la rata del mutuo e dell'IMU, diventando insolventi.

Restano ancora più preoccupanti le prospettive per le imprese che invece gireranno allo Stato il gettito sugli immobili produttivi ad aliquota *standard* del 7,6 per mille, ma a cui si potranno veder richiesto dai Comuni un 3 per mille aggiuntivo, cancellando quindi la prospettiva soltanto teorica di possibili sconti.

In ultima analisi, per i cittadini la redistribuzione dell'imposta sulla casa comporterà riequilibri minimi, senza alcun cambio di passo decisivo sul versante della pressione fiscale sugli immobili, che conserva le evidenti distorsioni in termini distributivi della tassazione sulle proprietà.

Un altro evidente prodotto del clima preelettorale è la norma che riguarda la questione dei precari della pubblica amministrazione perché l'imminenza e l'ansia delle elezioni possono far apparire o far credere cose diverse dalla realtà. Il nostro Paese vive una grande anomalia, come dimostrano i casi della scuola pubblica e della sanità pubblica, in cui i contratti a termine sono la norma, con reiterazioni che arrivano sino a 10 anni. Nonostante una direttiva della Commissione europea che vieta la reiterazione dei contratti a tempo determinato, prevedendo la stabilizzazione per i lavoratori coinvolti, direttiva per giunta recepita da una legge dello Stato del 2001, per i 260.000 precari, come ne aveva stimato il numero il Ministero della funzione pubblica, c'è di fatto soltanto una pro-

roga fino al 31 luglio per i contratti a tempo che superano i 36 mesi e alla quale si è accompagnato l'annuncio *spot* che ad essi potranno essere riservati fino al 40 per cento dei posti banditi nei concorsi pubblici per i precari con almeno tre anni di servizio.

Che si tratti di un intervento fortemente limitato è chiaro nella specifica fatta dall'emendamento stesso e di cui poco si è parlato: si subordina la misura al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, al limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili in materia di assunzioni e secondo i rispettivi regimi fissati per le amministrazioni interessate. In parole semplici, i soldi a disposizione restano quelli che sono e resta in vigore il blocco del *turn-over* così come prevedono le disposizioni della *spending review*. Ci sono altre cifre preoccupanti e allarmanti, e sono quelle delle stime della Ragioneria generale dello Stato per il Servizio sanitario nazionale: si prevede un sottofinanziamento di 15 miliardi di euro per il 2013 e di 18 miliardi per l'anno successivo. La scure dei tagli ha, di fatto, picconato lo stato sociale del nostro Paese, mettendo a rischio i servizi alle persone, alla sanità, alla scuola e all'ambiente. «C'è una vera e propria emergenza: è seriamente limitato il grado di tutela dei diritti sociali, si è allontanata l'Italia da modelli di equilibrio solidale e sostenibile, aggravando in modo preoccupante la distanza tra Mezzogiorno e resto del Paese». Un quadro a tinte fosche, ricco di analisi dure e critiche, che soltanto pochi giorni fa è stato consegnato al Governo e al Parlamento dalla relazione annuale del CNEL.

Erano queste le grandi questioni da affrontare. Si poteva chiudere con serietà, si è preferito chiudere nella farsa. Deroghe per l'assunzione del personale all'AIFA e alla CONSOB. Deroghe al piano di dismissioni immobiliari della fondazione ENASARCO. Rinegoziazioni con le società concessionarie di alcune autostrade. Istituzione di uno sportello telematico del diportista. Abrogazione dell'obbligo dell'uso delle gomme termiche. Terremoto del Belice. Offerta turistica per una sola Regione. Un aiuto di 50 milioni in favore dei policlinici gestiti da università non statali. E poi, non poteva mancare la Fondazione sinfonica, la Fondazione di Verona, la Fondazione EBRI, il Castello di Udine e la ricostruzione di Villa Taranto e un milione e mezzo per il funzionamento della «Delegazione per la Presidenza italiana dell'Unione europea». Se questa è la legge di stabilità... allora è più che mai opportuno il contributo di 200.000 euro alla basilica di San Francesco d'Assisi...

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Chiti (*dalle ore 14*), Ciampi, Colombo, Oliva, Pera e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carrara, per attività della 4^a Commissione permanente; Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Alberto Filippi ha costituito all'interno del Gruppo Misto la componente «La Destra».

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 18 dicembre 2012, il senatore Alberto Filippi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare COESIONE NAZIONALE (GRANDE SUD-SÌ Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia) e di aderire al Gruppo Misto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro ambiente

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Monti-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (3627)

(presentato in data 19/12/2012)

C.5617 approvato dalla Camera dei deputati;

Onn. Mogherini Federica, Fluvi Alberto, Pistelli Lapo, Fiano Emanuele, Sereni Marina, Ruggia Antonio, Villecco Calipari Rosa Maria, Sarubbi Andrea, Adinolfi Mario, Bellanova Teresa, Baretta Pier Paolo, Binetti Paola, Bobba Luigi, Boniver Margherita, Braga Chiara, Brandolini Sandro, Burtone Giovanni Mario Salvino, Calgaro Marco, Carella Renzo, Carra Marco, Causi Marco, Cenni Susanna, Codurelli Lucia, Colombo Furio, Cuperlo Giovanni, Dal Moro Gian Pietro, De Pasquale Rosa, De Torre Maria Letizia, D'Incecco Vittoria, Farinone Enrico, Favia David, Garavini Laura, Gatti Maria Grazia, Giacomelli Antonello, Giammanco Gabriella, Gianni Giuseppe, Giovanelli Oriano, Giulietti Giuseppe, Gnechchi Maria-

luisa, Gozi Sandro, Grassi Gerolamo, Laganà Fortugno Maria Grazia, Lenzi Donata, Lolli Giovanni, Losacco Alberto, Lovelli Mario, Lucà Mimmo, Marchi Maino, Marchignoli Massimo, Martino Pierdomenico, Mazzarella Eugenio, Melandri Giovanna, Meta Michele Pompeo, Mosella Donato Renato, Motta Carmen, Oliverio Nicodemo Nazzareno, Palagiano Antonio, Peluffo Vinicio Giuseppe Guido, Pes Caterina, Picierno Pina, Pizzetti Luciano, Pompili Massimo, Porta Fabio, Rampi Elisabetta, Razzi Antonio, Rubinato Simonetta, Samperi Marilena, Sbröllini Daniela, Scalerà Giuseppe, Siragusa Alessandra, Strizzolo Ivano, Torrisi Salvatore, Touadi Jean Leonard, Velo Silvia, Zucchi Angelo Alberto

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo (3638)

(presentato in data 19/12/2012)

C.5407 approvato da 6^a Finanze.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Vaccari Gianvittore

Misure per favorire una maggiore trasparenza nel mercato della distribuzione dei carburanti (3628)

(presentato in data 19/12/2012);

senatori Ferrante Francesco, Della Seta Roberto, De Luca Vincenzo, Di Giovan Paolo Roberto, Filippi Marco, Mazzuconi Daniela

Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce (3629)

(presentato in data 19/12/2012);

senatore D'Alì Antonio

Disposizioni in tema di riciclaggio di relitti navali e di navi abbandonate e istituzione del fondo per la riduzione dei rifiuti prodotti dalle navi (3630)

(presentato in data 19/12/2012);

senatori Gramazio Domenico, Ramponi Luigi, Gasparri Maurizio, Corsi Cesare, Lauro Raffaele, De Angelis Candido, Giuliano Pasquale, Barelli Paolo, Bevilacqua Francesco, Di Giacomo Ulisse, Totaro Achille, Viceconte Guido, Pontone Francesco, Burgaretta Aparo Sebastiano, Butti Alessio, Caligiuri Battista, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Astore Giuseppe, Ciarrapico Giuseppe, Nessa Pasquale, Gentile Antonio, Milone Giuseppe, Rizzotti Maria, Spadoni Urbani Ada, Palma Nitto Francesco, Paravia Antonio, Mazzaracchio Salvatore

Disposizioni in materia di istituzione di un'assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti da calamità naturali, nonché di creazione di un Fondo per la sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici (3631)

(presentato in data 19/12/2012);

senatrice Granaiola Manuela

Norme per la tutela delle manifestazioni internazionali del Carnevale di Viareggio, del Carnevale di Venezia e di altre manifestazioni carnevalesche di rilievo nazionale (3632)
(presentato in data 19/12/2012);

senatore Pinzger Manfred

Agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio rurale forestale (3633)
(presentato in data 19/12/2012);

senatore Pinzger Manfred

Norme per la promozione delle attività turistiche legate al vino del Trentino Alto Adige e istituzione delle «strade del vino del Trentino Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali» (3634)
(presentato in data 19/12/2012);

senatore Pinzger Manfred

Istituzione di un marchio del turismo di qualità a sostegno del patrimonio storico e culturale dei piccoli comuni (3635)
(presentato in data 19/12/2012);

senatrice Negri Magda

Disposizioni per garantire la salute sulle navi, sugli aerei e sui treni, con la dotazione di defibrillatore semiautomatico e la presenza di personale abilitato a prestare primo soccorso in caso di emergenza (3636)
(presentato in data 19/12/2012);

senatrice Negri Magda

Disposizioni per garantire l'indipendenza, la trasparenza e la terzietà delle Autorità indipendenti (3637)
(presentato in data 19/12/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Veltroni Walter ed altri

Celebrazione, nell'ambito del «Giorno della memoria», istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, del ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme e di tutti i bambini vittime di guerre e di persecuzioni (3614)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

C.4195 approvato da 1^a Aff. constit.

(assegnato in data 19/12/2012);

In sede referente

Commissioni 10ª e 13ª riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (3627)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

C.5617 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/12/2012).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/12/2012 la 5ª Commissione permanente Bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» (3584)

Derivante da stralcio art. 1 e 2, art.3, cc. 1-8, art.3, c. 9, lett. a), art.3, c. 10, secondo per., art.3, c.14, art.3, cc. 17-27, art.3, cc. 29-31, art.3, cc. 37 e 38, art.3, cc. 42-76, artt. 4, 5, 6, art.7, cc. 1-11, art.7, cc. 14-21, art.7, cc. 25 e 26, art.7, cc. 35-39, art. 8, cc. 1-14, art. 8, cc. 17 e 18, art. 8, cc. 20-23, art. 9, c. 1, cpv.«Art.16-bis,c.1,2,4-6», art. 9, c. 2, artt.12, 13 e 14 del DDL C.5534

C.5534-BIS approvato dalla Camera dei deputati;

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015» (3585)

C.5535 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.5535-BIS).

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Negli scorsi mesi di ottobre e novembre e nel corrente mese di dicembre 2012 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2012, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettere in data 13 dicembre 2012, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Vedelago (TV); Castello di Godego (TV); Seminara (RC); Scandale (KR); Riardo (CE); Cenato Sopra (BG); Alluvioni Cambiò (AL) e Livorno Ferraris (VC).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 dicembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, due decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2008, relativo alla «Sistemazione geotecnica delle aree in frana in località Fonte la Pietra e Cimitero» nel Comune di Civitanova del Sannio (IS). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5^a e 13^a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 963);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per i «Lavori di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Massajoli in Monte Grimano Terme (PU)». La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5^a e 7^a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 964).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la relazione sulle attività del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., relativa all'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente (*Doc.* CLXXXI, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5, 7, 12 e 18 dicembre 2012, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della Fondazione ENPAIA – Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, per gli esercizi 2010 e 2011. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 483);

della Cassa Nazionale del Notariato, per l'esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 484);

della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, per gli esercizi 2010 e 2011. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 485);

del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2011. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 486);

degli Enti Parco Monti Sibillini, Dolomiti bellunesi, Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande per l'esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 487).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 30 novembre 2012, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 23 novembre 2012, n. 154, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Teulada (Cagliari).

Interpellanze

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il Pil scenderà quest'anno del 2,8 per cento; gli investimenti lordi del 12,7 per cento; la spesa per i consumi delle famiglie del 10,8 per cento; la domanda del 7,5 per cento; le esportazioni di beni e servizi del 3,1 per cento, le importazioni del 15,3 per cento; la bilancia dei pagamenti avrà un saldo negativo mentre continua la fuga di capitali verso l'estero (in Svizzera non sono più disponibili le cassette di sicurezza) e si è drasticamente ridotta la consistenza dei titoli di Stato da parte degli investitori esteri, nonostante la curva attraente dei rendimenti sui decennali superiore al 4 per cento netto. Anche la ventilata rinnovata fiducia degli in-

vestitori internazionali, grazie alla ritrovata credibilità italiana, attribuita al solido e sobrio Monti, sembra essere alquanto esagerata. Come si legge in un articolo del 15 dicembre 2012 su «Dagospia» «i titoli italiani in mano ad investitori esteri sono scesi infatti dai 796,85 miliardi del 2010 ai 721,7 del 2011 per arrivare ai 676,5 di settembre 2012» (con un calo pari a 120 miliardi dal 2010 e a 45 miliardi con la cura Monti), mentre «i titoli detenuti dai nostri istituti finanziari sono saliti dai 541 miliardi del 2010 ai 698 del settembre 2012, quelli della Banca d'Italia da 66 miliardi a 99 miliardi, e quelli in mani di altri residenti da 145 a 197 miliardi». La pressione fiscale, a giudizio dell'interpellante opprimente, ha raggiunto livelli di guardia costringendo il 58 per cento delle imprese, ben 615.000 ad adempiere ai doveri fiscali con il ricorso ai prestiti bancari, la richiesta al fisco di dilazioni di pagamento, con 40.000 imprenditori che non potranno pagare le imposte per mancanza di liquidità, come risulta dalla ricerca Ispo-Confartigianato;

a fronte di questa cattiva congiuntura, le cui ricadute sulle famiglie sono state calcolate in 2.200 euro su base annua, gli unici interventi sono andati nella direzione di offrire scialuppe di salvataggio alle banche che hanno sanato i buchi di bilancio, sia con le erogazioni della Banca centrale europea come prestiti triennali al tasso dell'1 per cento, che con l'estinzione di centinaia di miliardi di obbligazioni ibride, sulle quali era stata messa una garanzia settennale statale nel cosiddetto decreto salva Italia (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011);

come scrive Francesco De Dominicis per «Libero» del 18 dicembre 2012: «Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, domenica, in un'intervista, ha detto che a metà 2013 nel nostro Paese si potrebbe cominciare ad annusare aria di ripresa. C'è un settore, tuttavia, che gioca d'anticipo rispetto alle previsioni dell'inquilino di palazzo Koch: le banche italiane, infatti, secondo un documento riservato dell'Abi, non sembrano sentire più di tanto gli effetti della crisi e si preparano a chiudere in grande spolvero già il 2012. Gli utili degli istituti – che complessivamente nel 2011 hanno chiuso in rosso di 23,1 miliardi di euro – toccheranno quota 4 miliardi quest'anno per poi arrivare a 6,5 miliardi nei successivi dodici mesi. Totale: 10,5 miliardi di utili in appena due anni. Non male. Numeri che mostrano uno stato di salute assai positivo per il settore creditizio e che l'Assobancaria ha illustrato agli esponenti del Fondo monetario internazionale a metà novembre. Si tratta degli stessi dati, peraltro, che la scorsa settimana il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, ha parzialmente snocciolato nel corso di una tavola rotonda a Roma. Un blitz, quello di Sileoni, che ha spiazzato i banchieri. Il documento era destinato all'Fmi – con l'obiettivo di tenere alla larga nuovi attacchi all'industria bancaria italiana – ma, stando alla strategia delle banche, andava tenuto lontano dagli occhi dei sindacalisti, visto che è in corso una trattativa da 20-30mila esuberanti. Trattativa che i maggiori dell'Abi vogliono portare avanti dimostrando che le banche sono in ginocchio. «E invece no» dice il numero uno Fabi. Pronto a dare battaglia ai banchieri.

Del resto, le condizioni sono ottime un po' su tutti i fronti. È destinato a migliorare, anzitutto, il mercato dei prestiti a famiglie e imprese: +0,5% quest'anno e +1,9% l'anno prossimo. Bene anche il margine di interesse che, dopo un lieve calo dell'1,2% quest'anno, schizzerà a +2,5% nel 2013. Il roe (utile netto su patrimonio) aumenta dell'1,1% e poi dell'1,7%. Segnali positivi financo per le sofferenze: la crescita dei prestiti non rimborsati, infatti, rallenterà bruscamente: dal 27,6% dello scorso anno si passa al 18,4% del 2012 e al 13,8% del 2013. Bene l'andamento di depositi e raccolta: alla frenata del 2011 (-2,7%), le banche italiane rispondono con un biennio previsto in miglioramento (+4% e +3,8%). Sarà stata la cura del Governo di Mario Monti?»;

gli ultimi dati pubblicati dalla Banca centrale europea «Moneta e banche», nel bollettino dicembre 2012 sui tassi applicati nei Paesi dell'area euro, registrano una media del 4,88 per cento per i mutui in Italia, contro il 3,49 per cento dell'area euro con un differenziale di ben 139 punti base, mentre per il credito al consumo, le banche italiane applicano una media dell'8 per cento, contro il 6,12 per cento dell'area euro con un differenziale di ben 188 punti base e conseguenti maggiori oneri nell'ammortamento dei prestiti;

considerato che a giudizio dell'interpellante:

i dati positivi di bilancio e riduzione delle sofferenze destinati a migliorare nel biennio 2012-2013, con utili pari a 10,5 miliardi di euro a fronte di perdite di 23,1 miliardi nel 2011, dovrebbero portare ad una riduzione del costo del denaro che sta strozzando famiglie ed imprese con un differenziale di 139 punti base sui mutui e di 188 punta base su credito al consumo;

tali politiche monetarie predatorie a danno di cittadini, famiglie, imprese e del sistema Paese dovrebbero essere contrastate da autorità vigilanti che non sembrano assumere funzioni di terzietà ed equidistanza nella delicata gestione del credito e del risparmio,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Governo intenda adottare per impedire che la delicata ed armonica funzione creditizia, necessaria per l'economia del Paese, possa essere vulnerata da gestioni particolari tendenti a penalizzare le attività produttive e l'uscita dalla cattiva congiuntura economica, prodotta dagli stessi banchieri.

(2-00558)

Interrogazioni

PITTONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è stato adottato lo schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 (programmazione degli accessi) e 15 (norme transitorie e finali) del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria;

lo schema prevede di soddisfare il fabbisogno di docenti derivante dalla programmazione regionale, il tasso medio di impiego del personale supplente assunto, nel triennio precedente, con contratti a tempo determinato su posti disponibili, anche se non vacanti; la maggiorazione del 30 per cento per la copertura delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, che però è applicata a valori più consistenti di quelli attuali;

l'articolo 15, in particolare, reca disposizioni relative a un percorso abilitante speciale per i docenti non di ruolo in possesso di determinati requisiti di servizio, purché abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, «almeno tre anni di servizio», con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie nella classe di concorso richiesta per la relativa partecipazione secondo quanto previsto dai decreti del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, e 30 gennaio 1998, n. 39;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, adottato in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali fra diversi Paesi comunitari, fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione nel Paese di arrivo anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno 3 anni sul territorio dello Stato membro di partenza in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, fatta salva una diversa regolamentazione della professione nello Stato di provenienza;

l'iscrizione ai predetti «percorsi formativi abilitanti speciali» non prevede il superamento di prove di accesso;

considerato che:

anche il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'ambito dell'espressione del parere allo schema di decreto ministeriale ha sottolineato l'esigenza di un ulteriore approfondimento sul requisito di servizio ribadendo che sarebbe stato opportuno mantenere i tradizionali «360 giorni», e invitando il Ministro in indirizzo a un riesame di tale previsione;

ad avviso dell'interrogante, parametri diversi, se assunti senza cautele, alimentano il rischio di contenziosi volti a far risaltare il profilo professionale definito e stabilito dai contratti stipulati con i docenti delle graduatorie della III fascia d'istituto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare il prescritto parere del Consiglio di Stato relativo allo schema di decreto ministeriale citato, al fine di consentire il completamento nell'attuale Legislatura in corso dell'*iter* per l'attivazione dei tirocini formativi attivi speciali, con la possibilità di aggiornare l'accesso a chi ha maturato i canonici 360 giorni di servizio.

(3-03212)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ADRAGNA. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

da articoli di stampa («La Sicilia», 30 settembre 2012) e da numerosi interventi tuttora visibili su *Internet* («Malgrado Tutto Web», «Informacarcere», «Articolo 21»), risulta che il detenuto Alfredo Sole, recluso nell'istituto milanese di Opera, con ergastolo ostativo per due condanne a vita per reati di mafia, reclama di poter ottenere il proprio *computer*, che aveva a disposizione fino ai primi mesi del 2010, quando era detenuto nel penitenziario di Livorno, di cui è stato privato al momento del trasferimento a Opera;

il detenuto, arrestato nel settembre 1991, nel pieno della «guerra di mafia» che imperversava tra le province di Agrigento e Caltanissetta e che vedeva lo scontro sanguinoso tra le cosche di Cosa nostra e quelle della «Stidda», nel suo ventennale percorso carcerario ha avuto modo di intraprendere gli studi, diplomandosi e in seguito iscrivendosi all'università, superando molti esami di filosofia;

Sole, sia pure condannato a due ergastoli per gravi reati di mafia, ha pubblicamente preso le distanze dal proprio passato criminale e lo ha fatto sia nel libro «I ragazzi di Regalpetra» del giornalista Gaetano Savatteri, pubblicato da Rizzoli nel 2009, in un capitolo a lui interamente dedicato (intitolato «Fine pena mai»), nel quale non solo ammette le proprie personali responsabilità nei gravi fatti per i quali è condannato con sentenze definitive, ma mostra evidenti segni di consapevolezza («questa strada porta solo in due posti. La morte o la galera» e «Non capisco come ancora qualcuno ci caschi: (...) la gente ti rispetta solo perché ha paura. Ma ero troppo giovane, non riflettevo, non analizzavo le cose. Se avessi letto i libri che leggo adesso avrei saputo esaminare la situazione, avrei capito che sbagliavo»);

Alfredo Sole è intervenuto più volte, con lettere aperte inviate dal carcere al periodico «Malgrado tutto», piccolo ma prestigioso giornale che vanta collaborazioni illustri (del calibro di Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Matteo Collura e molti altri) e che si pubblica a Racalmuto (Agrigento), il paese di Leonardo Sciascia, lo stesso paese nel quale è nato e cresciuto Sole e dove ha compiuto i gravi reati per i quali è condannato, rivolgendosi ai giovani e invitandoli a non seguire il suo esempio e ad abbandonare la strada della violenza (si legge su «Malgrado Tutto», giugno 2010, la «Lettera dall'ergastolo ai giovani. Non fate come me, la mafia è solo morte e inferno» di Alfredo Sole);

Alfredo Sole nel proprio *computer* ha raccolto appunti di studio, memorie, ricordi e scritti vari che costituiscono il patrimonio personale di anni di studi e considerazioni in cui ha cercato di prendere le distanze dal proprio passato criminale;

in assenza di esso, nella cui memoria sono custoditi elaborati e riflessioni sugli studi compiuti, Alfredo Sole non è in grado di compilare e organizzare la tesi di laurea necessaria per concludere i propri studi;

il detenuto ha mostrato la volontà di abbandonare il corso di studi, non potendo concluderlo secondo il programma prefissato, frustrando e interrompendo così un sofferto e laborioso percorso di crescita culturale, con le inevitabili positive ripercussioni che questo può avere nella sfera morale dell'individuo, proprio in sintonia con quanto disposto dalla Costituzione all'articolo 27, dove indica che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato»,

si chiede di sapere:

se sia vero, a quanto risulta, che il tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto che il *computer* venga riconsegnato al detenuto;

se sia vero che la direzione del carcere di Opera non ha ottemperato, ormai da oltre 2 anni, non solo al regolamento penitenziario, ma anche alla stessa ordinanza del giudice del tribunale di sorveglianza di Milano.

(3-03213)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ICHINO, GRANAIOLA, MARCUCCI, FERRANTE, DELLA SETA.
– Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

l'Anas ha predisposto nei mesi scorsi uno studio di fattibilità, che ha già trasmesso al Cipe, per la costruzione di un collegamento stradale tra la strada regionale n. 445, in particolare il paese di Vagli (Lucca) in Garfagnana, e la città di Carrara, attraverso un traforo principale ipotizzato sotto il monte Tambura;

tale progetto si colloca all'interno del parco regionale delle Alpi apuane e interessa siti protetti dalla normativa europea, italiana e regionale (toccando zone SIC, SIR e ZPS); tra l'altro, recentemente, al parco è stata riconosciuta la qualifica di geosito da parte dell'Unesco, ignorata dalla documentazione predisposta dall'Anas;

i percorsi ipotizzati (al momento sono state presentate tre varianti) attraversano una zona carsica tra le più importanti, e al tempo stesso delicate, dell'intero territorio nazionale, mettendo perciò a repentaglio anche il bacino idrico più importante dell'intera Toscana: la sorgente del Frigido a Forno ha una portata media di 1.500 metri al secondo;

l'area carsica ospita un ecosistema ipogeo di importanza mondiale (con 6 abissi superiori ai 1.000 metri di profondità, dei quali il Roversi, 1.350 metri, è il più profondo d'Italia), con pozzi, fiumi e laghi sotterranei in gran parte inesplorati, fino ad oggi topografati per circa 50 chilometri di sviluppo (si veda il catasto delle grotte della Regione Toscana, curato dalla Federazione speleologica, che ha censito 150 cavità);

in base a questi dati e soprattutto al fatto che non si è in grado di ipotizzare che cosa esista all'interno delle montagne destinate a essere attraversate dalla strada si paventa la distruzione di un patrimonio ambientale inestimabile;

le opere previste, sia i viadotti (alti fino a 150 metri), sia le gallerie, si collocano in aree del territorio del comune di Massa (la cui amministrazione ha già espresso parere negativo) che risultano essere, dalla carta regionale dei rischi geomorfologici allegata al progetto, zone «ad alto rischio»; la stessa relazione preliminare di valutazione d'impatto ambientale predisposta da Anas suggerisce di «mettere in sicurezza il territorio» prima di procedere, dal momento che le opere metterebbero a forte rischio i versanti interessati;

dal piano economico allegato al progetto Anas, contrariamente a quanto è stato annunciato a mezzo stampa, risulta che il finanziamento progettato sarebbe sufficiente a garantire l'equilibrio economico per meno della metà del progetto e che il contributo pubblico necessario dovrebbe essere, sia in forma diretta che in compensazioni su imposte, pari a 310 milioni di euro;

l'autofinanziamento del progetto si fonda anche sulla riapertura di 10 cave a Vagli e ben 22 a Carrara con un evidente sovraccarico di attività estrattiva in un'area protetta;

l'opera appare peraltro finalizzata alla sola attività estrattiva, senza ricadute positive per la popolazione dei territori interessati, che potrebbe viceversa avere dei vantaggi assai rilevanti dalla valorizzazione e dal potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga che debba essere esclusa l'opportunità o comunque la priorità di questa iniziativa rispetto ad altri investimenti in opere infrastrutturali assai meno dannose per l'ambiente e più utili per lo sviluppo del Paese, quali opere di riassetto geomorfologico del territorio alla luce anche dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato la provincia di Massa Carrara e l'alta Garfagnana, e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie.

(4-08891)

PINZGER, MOLINARI, GIAI, FANTETTI, FILIPPI Alberto, CASTIGLIONE, SCARABOSIO, NESSA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

tradizionalmente la stima della rendita catastale degli immobili del gruppo D (alberghi, fabbricati industriali, magazzini, officine e negozi al di sopra dei 200-300 metri quadrati, fabbricati rurali) veniva fatta tenendo conto del valore dello stato dell'immobile al momento della stima stessa e, quindi, con una relativa e adeguata riduzione del valore stesso;

recentemente gli uffici del catasto hanno cominciato a valutare tali immobili tenendo conto del loro stato nell'anno 1988-1989, l'epoca censuaria cui vanno riferiti i soli valori o prezzi;

attraverso questo nuovo criterio di valutazione un immobile nuovo e uno di 25 anni di età vengono stimati nella stessa maniera e questo, na-

turalmente, comporta un aumento della rendita catastale che incide particolarmente sui capannoni e sugli impianti che hanno una vita utile inferiore;

con la circolare n. 6/2012 della Direzione centrale catasto e cartografia l'Agencia del Territorio ha deciso di ufficializzare tale scelta,

si chiede di conoscere il motivo di tale scelta e se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per quanto di competenza al fine di modificarla.

(4-08892)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e dello sviluppo economico. – Premesso che:

in questi giorni, di fronte alle pressioni sempre più insistenti esercitate da alcune grandi compagnie petrolifere miranti ad ottenere il via libera alle trivellazioni nel mar Jonio, si sono mobilitate per protestare ben tre Regioni;

le rappresentanze di Puglia, Calabria e Basilicata hanno apertamente manifestato il fermo dissenso alle trivellazioni;

è fondato il timore che i depositi di petrolio e gas siano realmente presenti sui fondali jonici e che ciò porterebbe poi alla realizzazione di vere e proprie piattaforme marine per l'estrazione mettendo a repentaglio l'intera economia delle citate regioni fondata sull'agricoltura e sul turismo;

è un dato di fatto che l'agricoltura ed il turismo dello Jonio non vogliono correre rischi di alcun tipo e quindi il «no» è preventivo e arriva già in questa fase, in cui le compagnie chiedono «soltanto» di sondare;

nella popolazione di queste tre regioni è assolutamente ferma la volontà e l'intenzione di bloccare sul nascere ogni tentativo di assalto al mare che metterebbe a repentaglio i valori naturalistici, il turismo, l'industria della pesca, le biodiversità e l'agricoltura;

è appurato il fatto che le trivellazioni feriscono e danneggiano in modo irreparabile il territorio;

secondo molte associazioni scientifiche ed ambientaliste questa «lottizzazione» senza scrupoli del mare italiano porterebbe ad individuare ed estrarre circa 129 milioni di tonnellate di gas o idrocarburi, che agli attuali ritmi di consumo consentirebbero all'Italia di tagliare le importazioni per soli 20 mesi, con il serio rischio di ipotecare, invece, per sempre il futuro di intere aree di importante valenza naturalistica e turistica,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza rivedendo le decisioni prese tenendo conto della volontà manifestata da ben tre Regioni e anche alla luce di più attente valutazioni sul rapporto costi-benefici.

(4-08893)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è giunta all'interrogante la segnalazione di un raggiro di cui sarebbe stata vittima una consumatrice;

in particolare la signora, in data 3 ottobre 2011, si sarebbe recata in una *boutique* di Roma, per l'acquisto di un abito. Al momento di saldare, le sarebbe stata proposta, senza alcuna informazione al riguardo, una modalità di pagamento che comportava la cessione irrevocabile e permanente del credito per tutti gli acquisti eventualmente effettuati presso l'esercente commerciale in favore della Cashpoint SpA;

ciò sarebbe avvenuto mediante sottoscrizione di un cedolino allegato allo scontrino fiscale. La consumatrice sarebbe stata informata solo successivamente dalla propria banca, Banca Popolare di Spoleto, di una richiesta di autorizzazione di addebito permanente in conto corrente da parte di CashPoint Srl (dunque, peraltro, una ragione sociale diversa rispetto a quella individuata dal cedolino allegato allo scontrino fiscale);

la signora avrebbe effettuato dei controlli dai quali sarebbe emerso che CashPoint Srl (dunque la società che aveva presentato la richiesta di pagamento alla banca) era stata cancellata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dall'elenco di cui all'art 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1999 (TUB) sin dal 5 agosto 2011 (e dunque ben tre mesi prima della sottoscrizione della cessione di credito in questione); pertanto, al momento in cui alla consumatrice era stata proposta la cessione, la CashPoint Srl non avrebbe potuto operare legittimamente sul mercato del credito, in quanto la stessa non risultava più iscritta nell'apposito elenco;

la Cashpoint SpA, interpellata sulla questione, non avrebbe mai fornito risposta;

a quel punto la signora avrebbe interpellato la Banca d'Italia inviando una nota in data 25 giugno 2012. Quest'ultima avrebbe omesso di rispondere a quanto richiesto, limitandosi a segnalare che, dal 1° novembre 2011 (e dunque successivamente a quanto accaduto ed oggetto di segnalazione), il servizio oggetto di esposto era erogato da Cofidis (a parere dell'interrogante non risulta chiara l'attinenza della risposta con la vicenda);

la Banca d'Italia, dunque, soggetto deputato alla vigilanza, informata dell'esercizio di attività abusiva da parte di una società cancellata dall'elenco in gestione alla stessa Banca d'Italia, avrebbe omesso non solo di fornire un qualsiasi chiarimento alla consumatrice, ma altresì di intraprendere qualunque indagine sulla vicenda, qualunque intervento volto a inibire, per il futuro, il perpetrarsi di simili episodi da parte della stessa società e qualunque segnalazione alle autorità giudiziarie per quanto di competenza;

considerato che l'art. 106 del TUB («Albo degli intermediari finanziari») sancisce: «1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla

Banca d'Italia. 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo; (...) 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico»;

considerato che, a giudizio dell'interrogante, sarebbe opportuno dare notorietà a come le autorità preposte alla vigilanza e al controllo intendono garantire i consumatori da pratiche di abusivo esercizio del credito, si chiede di sapere;

se il Governo sia a conoscenza di un intervento della Banca d'Italia riguardo alla situazione descritta;

quali misure urgenti di propria competenza intenda attivare per porre fine a fenomeni di sciacallaggio che sfruttano la buona fede dei consumatori per trarre vantaggi e profitti.

(4-08894)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa (si veda, ad esempio, «Corriere-dell'Umbria.it» del 9 dicembre 2012) che Poste Italiane SpA ha stabilito la chiusura dell'ufficio postale di Canale, frazione di Orvieto;

risulta all'interrogante che il sindaco Antonio Concina avrebbe fatto, tramite propri canali, un'accorata richiesta all'azienda per scongiurare la soppressione dell'ufficio postale in questione;

considerato che:

oggi gli uffici postali rappresentano ormai l'unico servizio pubblico rimasto nei luoghi marginali, interni e disagiati, particolarmente necessario alle fasce più deboli e anziane della popolazione;

Poste Italiane, con la sua reiterata politica di tagli, riduzioni e soppressioni, non sembra ormai più in grado di mantenere i principi di universalità del servizio postale, sanciti dalle direttive europee e finanziati dello Stato;

a giudizio dell'interrogante sarebbe da rivedere complessivamente il ruolo di assoluto monopolio rivestito oggi da Poste Italiane;

recentemente Orvieto è stata oggetto di una pesante alluvione che ha comportato esondazioni e frane in tutta l'Umbria, specie nel versante occidentale. Precipitazioni *record* che hanno messo in ginocchio parte della regione e che non si manifestavano così intense da 50 anni;

numerosi sono stati gli sfollati nell'orvietano e in altri luoghi della regione. Decine di famiglie non hanno potuto far rientro in casa,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la decisione di Poste Italiane comporti un pesante disagio ai tanti cittadini che saranno costretti a spostarsi

in macchina e percorrere chilometri, magari a volte anche su strade non sicure, per raggiungere il più vicino ufficio postale, con la conseguenza inevitabile di un sovraffollamento degli uffici già esistenti che di certo non spiccano per efficienza;

quali iniziative di competenza intenda assumere per promuovere, da parte di Poste Italiane, la revisione della decisione di chiudere l'ufficio di Canale al fine di non penalizzare i residenti interessati, lasciandoli isolati, e dando così un segnale di solidarietà in questo momento tragico *post* alluvione, in cui i segni della calamità sono ancora vivissimi nel territorio orvietano;

se non ritenga urgente e doveroso, in un momento di crisi come quello che sta attraversando il Paese, con manovre «lacrime e sangue» che costeranno 2.103 euro all'anno a famiglia, con imposte, tasse e ulteriori oneri tributari a carico delle famiglie, destinati ad aumentare, intraprendere le opportune misure al fine di procedere ad un taglio della spesa pubblica, a partire dagli sprechi e dalle spese inutili, garantendo comunque i servizi pubblici essenziali.

(4-08895)

LANNUTTI, VITA, CARLINO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

durante un'audizione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) del presidente del consorzio CONNA, Mario Albanesi, la storica associazione *no profit* del settore radiotelevisivo, sarebbero venuti alla luce fatti inauditi su come sia stato amministrato il settore strategico delle comunicazioni, che se fossero accertati apparirebbero dirimpenti per la loro gravità;

a giudizio degli interroganti, il «grande imbroglio» radiotelevisivo comincia subito dopo il censimento imposto dalla «legge Mammì» (legge n. 223 del 1990), quando gli armadi ministeriali contenenti l'intera documentazione inviata da radio e televisioni di tutta Italia furono posti sotto sequestro dal magistrato romano Anna Maria Cordova, con il conseguente arresto di politici e dipendenti del Ministero. Ma è fra gli anni 1993 e 1994 che per la forte pressione esercitata da alcuni gruppi editoriali alla ricerca di legittimazioni venne consumata tutta una serie di reati con il rilascio di «concessioni» atte al proseguimento dell'attività totalmente abusive, perché il comma 5 dell'articolo 34 della stessa legge impediva inderogabilmente di rilasciare concessioni in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze: «Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione»; confermato dal comma 2 dell'articolo 16 che stabiliva che nell'atto del rilascio di concessione «sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti;

nessuna di queste condizioni venne rispettata: i piani di assegnazione non vennero mai realizzati, né le altre condizioni vennero soddisfatte, neppure in minima parte;

a tale pesante vizio di origine delle «concessioni», che a giudizio degli interroganti non è azzardato definire truffaldine, si è aggiunta l'imposizione del «digitale terrestre» – affatto necessario perché poteva essere realizzato meglio valendosi dei numerosi satelliti in orbita geostazionaria, lasciando sulla terra le cose come stavano ed evitando rottamazioni e distruzioni di televisori – che ha fatto esplodere tutta una serie di altri meccanismi di concessione che gli interroganti ritengono trappole perniciose, come la divisione degli operatori televisivi locali in «gestori di rete» o in «fornitori di contenuti»;

su questa base sarebbero state rilasciate frequenze in base a graduatorie che agli interroganti sono parse congegnate a beneficio di chi intende continuare a utilizzare i mezzi di comunicazione televisivi al fine di trarre esclusivamente profitti economici e vantaggi politici, e non da chi invece intende valersene per promuovere l'informazione e la socialità;

i risultati ottenuti a giudizio degli interroganti sono stati catastrofici, perché un gran numero di emittenti sparse sull'intero territorio nazionale, in genere proprio quelle maggiormente utili, dislocate nei piccoli centri, vengono in questi giorni «espulse» e costrette a chiudere;

a giudizio degli interroganti la pianificazione avrebbe dovuto assicurare a tutte le televisioni in funzione la possibilità di poter proseguire nella loro attività;

considerato che una sola frequenza poteva essere «divisa» ricavandone anche 6 canali di ottima qualità tecnica, un piano che non avesse risentito di spinte partigiane estranee all'interesse pubblico non li avrebbe assegnati tutti, come è avvenuto, al medesimo soggetto ma a 6 emittenti diverse, compresa quella del possessore della frequenza;

va da sé che con appena 9-10 frequenze si sarebbero ottenuti un gran numero di canali, 50 o 60, largamente sufficienti a soddisfare le richieste di tutte le emittenti in esercizio e magari qualcuna di più (molti piccoli comuni ne sono sprovvisti), senza strangolare gli operatori in un'inestricabile congerie di norme, lacci e laccioli (anche umilianti), al fine di rendere loro la vita impossibile, specie se sprovvisti economicamente e carenti di mezzi amministrativi;

inoltre, i vantaggi per le compagnie telefoniche sarebbero stati notevoli: avrebbero avuto molto più spazio in banda e a prezzi più bassi, senza dover esercitare pressioni giunte all'incredibile decisione governativa di espropriare i punti di trasmissione dal 61 al 69, in previsione di fare altrettanto, fuori da ogni regola di legittimità, anche per altri che vanno dal 50 al 60;

ci si potrà domandare come sia possibile che scelte piane e lineari abbiano potuto essere travisate al punto da risultare contorte, contraddittorie e liberticide;

a parere degli interroganti tale situazione potrebbe essere ascrivibile alle manovre di qualcuno che costantemente orienta le scelte fondamentali in questo campo in funzione dei suoi personali interessi. A questo proposito basti pensare che consigliere del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari, delegato alle comunicazioni dal mini-

stro Corrado Passera, e di Roberto Sambuco capo dipartimento è Stefano Selli, ex direttore della Frt, l'associazione televisiva presieduta da Fedele Confalonieri: egli riveste l'incarico di «consigliere a titolo gratuito», ma non è difficile immaginare che probabilmente potrebbe essere in una situazione di conflitto d'interesse;

considerato che:

si legge su «Tvdigitaldivide» in un articolo del 18 dicembre 2012: «Dieci giorni fa il ministro Passera aveva assicurato che l'asta per le frequenze tv sarebbe stata realizzata entro la fine della Legislatura del Governo Monti. Il voto, allora era già previsto per il 10 marzo. Ora si parla di un voto a fine febbraio, e tutti si dicono sicuri che la gara, nata dalle ceneri dell'ex Beauty Contest (che regalava i canali tv a Mediaset e Rai), si farà solo dopo le elezioni. Se infatti già prima eran stretti i tempi per l'avvio dell'asta (ma c'è chi sussurra troppo stretti), oggi, alla luce delle dimissioni annunciate da Monti, sono praticamente impossibili. Per Stefano Carli de La Repubblica, questo significa che il Governo ora è più libero, non ha più bisogno di usare le frequenze tv di volta in volta come bastone o carota verso un parlamento popolato dai sudditi di Berlusconi. La crisi politica, dice Carli, ha raggiunto almeno un risultato positivo: il rinvio della gara pubblica. Svolgere l'asta in questa fase sarebbe stata la garanzia di un esito economico insoddisfacente per le casse dello Stato. C'è la crisi, e non ci sono i soldi. Basta vedere l'andamento della vendita di TI Media e La7. Dove non sono ancora arrivate offerte valide. Nel 2013 forse l'economia si potrebbe riprendere. E se le Camere non saranno più dominate dalle esigenze di famiglia di Arcore, allora forse gli operatori stranieri, i famosi nuovi entranti richiamati dalla Commissione europea, si affacceranno nel mercato televisivo italiano. Intanto ieri si è chiusa la consultazione pubblica indetta dall'Agcom sullo schema di regolamento della gara. La scorsa settimana, Aeranti-Corallo ha portato davanti ai commissari dell'Autorità le ragioni delle Tv locali. Nel corso dell'audizione, in riferimento al limite stabilito dalla Commissione europea di cinque multiplex DVB-T che ogni operatore può complessivamente detenere dopo lo switch-off, l'Associazione ha chiesto che venga previsto che gli operatori di rete nazionale, che si trovino in questa situazione, non possano partecipare alla procedura e che, in via strettamente subordinata, quelli titolari di quattro multiplex DVB-T e di un multiplex DVB-H debbano preventivamente rinunciare in via definitiva, al fine della partecipazione alla gara, alla facoltà di convertire il multiplex DVB-H in altre tecnologie (DVB-T, DVB-T2 o analoghe). Inoltre, Aeranti-Corallo, sussistendo la possibilità, a norma del comma 2 dell'art. 3-quinquies del DL 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, di prevedere la realizzazione di reti per macro-aree di diffusione, con l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, e, in considerazione della riserva di un terzo delle frequenze a favore dell'emittenza locale, ha chiesto che due delle sei frequenze previste dalla procedura vengano poste in gara (per macro-aree di diffusione), per essere assegnate alle Tv locali. Il presidente dell'Agcom, Angelo Cardiani, ha dichiarato nei giorni scorsi: "Ci piace-

rebbe un'asta pulita". Ha inoltre affermato che alla gara non parteciperanno né Mediaset né la Rai, ma non per limiti imposti dal regolamento: "Non è un'esclusione mirata a Rai e Mediaset, è una condizione per la partecipazione all'asta che fa sì che sia molto probabile che sia Rai che Mediaset non parteciperanno per lo scelta aziendale"»,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di interrompere immediatamente la disattivazione delle emittenti attualmente in funzione, operata dalla polizia postale;

se non intenda adoperarsi per quanto di competenza per adottare le opportune misure al fine di rivedere il settore strategico delle comunicazioni ed in particolare la sua gestione e amministrazione e per restituire rigore, trasparenza e legalità;

quali iniziative ritenga di assumere, con la massima sollecitudine, per individuare le modalità opportune per garantire che l'assegnazione delle frequenze avvenga in maniera trasparente e previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

se non intenda affrontare con urgenza le problematiche dell'emittenza locale, coinvolgendo le associazioni rappresentative degli operatori del settore, anche al fine di ripristinare i tagli effettuati con diversi provvedimenti al fondo per l'emittenza locale;

se non intenda adottare gli opportuni interventi al fine di garantire un uso efficiente della risorsa radiotelevisiva.

(4-08896)

PETERLINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

ai sensi degli articoli 99 e 100 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, il diritto all'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari è garantito quale diritto fondamentale, in quanto tutelato da norme costituzionali;

in provincia di Bolzano, a fronte della necessità urgente di coprire gli organi di polizia con personale bilingue, al fine di garantire la comunicazione nella lingua dei cittadini ivi residenti, con decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 2011, è stato bandito un concorso pubblico per il reclutamento di 2.800 allievi agenti della Polizia di Stato;

in attuazione del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine», 11 posti erano riservati agli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella

provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

rispetto ai 18.357 candidati, solo 5.973 sono entrati in graduatoria, dei quali appena 16 sono in possesso dell'attestato di bilinguismo e sono risultati idonei, comunque, come già illustrato, a fronte di 11 posti riservati;

la situazione della provincia autonoma di Bolzano è caratterizzata dall'assoluta necessità di personale bilingue;

parrebbe, peraltro, che i posti a livello nazionale siano stati aumentati di 70 unità, mentre nulla di analogo è stato deciso in relazione al personale bilingue,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga grave che nel concorso pubblico citato siano solo 11 i posti riservati ad aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo;

se sia vero che i posti nazionali in concorso siano stati aumentati complessivamente di 70 unità;

in caso affermativo, se non ritenga indispensabile intervenire per aumentare il personale bilingue, a fronte delle carenze che in tal senso caratterizzano la provincia autonoma di Bolzano nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari;

in attesa di una soluzione definitiva, se non ritenga di tenere valide le idoneità espresse per i candidati non vincitori, ma comunque idonei, per poterli poi recuperare con un successivo provvedimento.

(4-08897)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che scrive Lorenzo Dilena per «Linkiesta» su Jean-Pierre Mustier, il potentissimo banchiere che gestisce gli investimenti di Unicredit, il quale sarebbe al centro di un potentissimo conflitto d'interessi: «L'Italia vanta una vasta casistica di conflitti di interesse e un'eccellente tradizione di affari conclusi fra vecchi compari. Quello che mancava era un "old boys network" d'importazione. La lacuna è stata colmata. Quasi due anni fa. Grazie alla più internazionale delle banche italiane: il gruppo Unicredit. Da marzo 2011 Jean-Pierre Mustier è il capo della divisione Corporate e Investment Banking ("Cib") dell'Unicredit. Francese, 51 anni, braccio destro dell'amministratore delegato Federico Ghizzoni, Mustier è il banchiere che sovrintende ai grandi affari di Unicredit. Prestiti, consulenza e servizi di ogni tipo alle grandi imprese, investimenti e servizi sul mercato dei capitali (azioni e debito), derivati e prodotti strutturati, rapporti con il Tesoro, operazioni di finanza immobiliare strutturata (come le cartolarizzazioni di mutui), private equity, progetti infrastrutturali: è sterminato l'elenco degli affari che passano nella divisione di Unicredit guidata da Mustier. Questo ramo del gruppo gestisce oltre 220 miliardi di prestiti alla clientela e altrettanti investimenti azionari, obbligazionari e strutturati. Al momento, è anche quello che fa più utili: nei primi nove mesi di quest'anno circa la metà dei 3,2 miliardi di profitti lordi del gruppo è gene-

rato da questa divisione che impiega 9.500 professionisti sparsi nei 22 Paesi in cui il gruppo opera e nelle filiali e uffici di corrispondenza. Quest'anno la banca si è anche posizionata ai primi posti nelle graduatorie europee per i collocamenti obbligazionari. Di affari Mustier continua a farne anche con i vecchi amici di Parigi e di Londra, colleghi o uomini d'affari conosciuti ai tempi gloriosi di Société Générale, la banca francese in cui ha percorso una folgorante carriera nel campo degli *equity derivatives*, i derivati azionari. Nel 1987, a 26 anni, Mustier è il secondo impiegato della nascente divisione dei derivati azionari, un terreno su cui il banchiere costruisce il suo network relazionale sia all'interno della banca sia sul mercato. A quasi due anni dall'arrivo del banchiere francese a Milano, anche gli "old boys" sono tornati. La quaresima è finita. I nomi» e alcune delle «consuetudini del passato di Mustier sono nel presente di Piazza Cordusio. Nomi che si incrociano negli investimenti (l'operazione Tikehau), nell'erogazione di crediti (Screen Service), nelle scelte strategiche (l'operazione Kepler), e anche nella linea di comando. Come suo vice Mustier ha chiamato Olivier Khayat, un suo collaboratore, responsabile del Capital marketes, nella banca francese. La lunga carriera alla Société Générale si era interrotta il 6 agosto 2009 con le dimissioni inaspettate di Mustier. Pochi giorni prima, il 29 luglio, gli è stata notificata l'accusa di insider trading. L'Autorité des marchés financiers, la Consob francese, lo accusa di aver venduto 6mila azioni SoGen sulla base informazioni privilegiate di cui disponeva nell'agosto 2007, quando cioè la crisi di liquidità originata dai mutui subprime americani era cominciata da poco più di un mese. L'ipotesi del regolatore francese era che, essendo a conoscenza del fatto che i modelli interni usati dalla banca per valutare obbligazioni strutturate (Cdo di mutui cartolarizzati) sottostimassero le potenziali perdite, Mustier era stato (in) grado di prevedere l'evoluzione negativa delle quotazioni di SoGen, e quindi aveva venduto. In tribunale, però, il banchiere viene scagionato dall'accusa, dopo aver dimostrato di aver tenuto la maggioranza del suo pacchetto azionario, subendo delle perdite connesse al crollo delle quotazioni della banca. A giugno 2010, comunque, l'Amf gli appioppa comunque una multa di 100mila euro. Ma l'insider trading, anche se solo come infrazione amministrativa, era troppo anche un banchiere con le spalle larghe e la reputazione di Mustier. Soprattutto, se arrivava dopo lo scandalo Kerviel. Da banchiere di punta della Société Générale, noto nella City per essere un mago della finanza strutturata, Mustier incappa in uno dei più incredibili scandali della crisi finanziaria che era cominciata l'estate precedente. Mustier è il capo di Jérôme Kerviel, il trader a cui è stata imputata l'intera responsabilità per la perdita 5 miliardi di euro subita da Société Générale a gennaio 2008, a seguito della chiusura di posizioni speculative. È lui a denunciare Kerviel. Il trader viene arrestato, processato e poi condannato a cinque anni per aver aperto posizioni in derivati superando i limiti a lui consentiti, e sviando i controlli con operazioni fittizie e menzogne ripetute. Gli investimenti riguardavano gli *equity derivatives*, la materia di cui è maestro Mustier. Erano saliti fino a sfiorare 50 miliardi di euro. All'insaputa dei superiori, hanno sentenziato

il tribunale e la corte d'appello di Parigi. Per il banchiere, però, la botta è dura: si parla (di) 50 miliardi di euro, non di noccioline. Come è possibile che nessuno se ne sia accorto, e che sia stato possibile violare i controlli? Lui stesso, del resto, ammette le "debolezze" nei sistemi interni di vigilanza: "Non ho prestato abbastanza attenzione al rischio di frodi", dice ai giudici. In quegli anni, Société Générale si vantava peraltro di avere le strutture di trading su derivati più all'avanguardia fra le banche di investimento globali. Mustier paga lo scotto, dopo qualche mese viene trasferito in un'altra divisione, e nell'estate 2009 segue l'uscita. Quando Unicredit lo chiama, a febbraio 2011, per Mustier gli allori di Société Générale sono un ricordo. Dopo un periodo da disoccupato, Mustier è consulente e socio di Tikehau Capital Advisors, società francese specializzata nella gestione del debito ad alto rischio. Con l'ingresso in Unicredit, la partecipazione di Mustier in Tikehau va ceduta, e così avviene. Ma anziché finire qui, il rapporto prosegue in altre forme. È Unicredit a rilevare una quota di minoranza nella società francese, il primo marzo seguente. Un'operazione lampo, visto che il banchiere prenderà servizio solo il 14. Cinque milioni di euro per il 10%, e dunque una valutazione complessiva di 50 milioni per una società di gestione che a fine 2010 dichiarava masse gestite per 375 milioni. Unicredit, poi, si impegna anche a sottoscrivere i fondi di Tikehau per 100 milioni di euro, da versare a chiamata, secondo quanto riferisce una fonte vicina all'area finanza del gruppo. L'annuncio arriva in coincidenza con l'ingresso del banchiere in Piazza Cordusio. Ma sull'operazione serpeggiano subito delle perplessità: che senso ha per una banca come Unicredit impegnare risorse in distressed asset (cioè debiti decotti), prestiti bancari subordinati, mezzanine finance e per di più in un mercato, la Francia, dove il gruppo ha pure smobilitato la filiale di Parigi, da un anno? "Mettere in relazione le capacità sviluppate da Tikehau Capital Advisors, in termini di origination e gestione degli assets creditizi, con la dimensione europea di UniCredit", è la spiegazione ufficiale. Più di recente, spunta il caso Screen Service, una piccola società quotata a Piazza Affari che produce apparati per la trasmissione del segnale televisivo digitali. Lo scorso ottobre arriva un'Opa lanciata da Monte Bianco, un veicolo di investimento controllato da Hld, una holding di investimento francese di cui Mustier è uno dei principali singoli investitori con il 6,6 per cento. Non solo. Unicredit si è impegnata per iscritto a mettere a disposizione di Monte Bianco quanto necessario per l'offerta pubblica (30 milioni). Nello stesso tempo è fra le banche creditrici con cui Screen Service sta trattando la rinegoziazione di un debito da 35 milioni. In questa vicenda, tutto sommato piccola, la stessa persona riveste insomma tre ruoli: è finanziatore di una società in difficoltà, è il banchiere che sostiene chi lancia l'Opa su quella società, ed è fra i soci del veicolo che finanzia come banchiere. La scelta che invece ha destato più stupore, anche per l'impatto strategico, è la decisione di chiudere progressivamente i servizi di trading e ricerca azionaria. A novembre 2011, la banca annuncia un'alleanza con il broker Kepler Capital Markets, quartier generale a Parigi ma sede legale a Nyon (Ginevra), nel cantone di Vaud,

noto per le agevolazioni fiscali. Kepler fornirà a Unicredit "ricerca azionaria e garantirà la fornitura dei report degli analisti" e in cambio avrà in esclusiva l'esecuzione del trading all'Europa occidentale. Ubs, la banca oggi guidata da Sergio Ermotti, il predecessore di Mustier a Unicredit, ha tagliato il trading sui titoli di debito, che assorbiva troppo capitale, puntando invece sull'azionario. La scelta di Unicredit, viene spiegato, è giustificata dalla volontà di tagliare costi: in conseguenza dell'accordo, la banca manda o ha mandato a casa o» ricollocato «circa 120 fra analisti e trader, fra Milano, Monaco e Vienna. Dallo scorso giugno, l'accordo è stato esteso anche a tutto l'Est Europa. Di fatto, oggi Unicredit, che storicamente aveva la quota più rilevante nel brokeraggio degli investitori istituzionali, non ha più né trading sull'azionario né ricerca sulla Borsa Italiana né su Germania, Polonia, Austria: tutto passa per Kepler. Fonti finanziarie a conoscenza dell'accordo riferiscono che quest'ultima retrocede a Unicredit il 50% delle commissioni incassate sulle operazioni della clientela della banca. Varata l'esternalizzazione dell'intermediazione mobiliare nell'azionario, Unicredit ricalibra la propria strategia. Guarda caso, l'occasione la dà un altro affare pensato e concluso a Parigi il 17 luglio scorso: Chevreux, la casa di brokeraggio azionario del Crédit Agricole, si fonderà con Kepler. Mustier saluta positivamente l'accordo e annuncia che è "aperto a prendere una quota di minoranza in Kepler Chevreux" e addirittura a esplorare la possibilità di un'alleanza con l'Agricole nell'equity capital markets. *Tout se tient, messieurs*. Oltre a Mustier nell'affare Kepler sono attivi a vario titolo altri ex Société Générale e banchieri che hanno lavorato nei desk di *equity* e *equity derivatives* delle principali istituzioni francesi. L'aumento di capitale di ottobre 2011, organizzato da Gerardo Braggiotti di Banca Leonardo, apre la porta a nuovi investitori. Con l'occasione Banca Leonardo conferisce il suo minuscolo ramo di brokeraggio azionario, più un conguaglio cash di pochi milioni, e in cambio ottiene una quota del 5 per cento. Lo schema, che verrà ripetuto con varianti, punta a due obiettivi: da un lato concentrare i volumi di intermediazione, e dall'altro a offrire una sorta di servizio di gestione dei licenziamenti, su cui ormai il broker franco-elvetico ha acquisito una certa esperienza. A Quirin e agli altri manager di Kepler resta il 53%, mentre nell'azionariato compare il fondo di private equity francese Blackfin Capital Partners, con una quota superiore al 40 per cento. Ideatore, socio e presidente di Blackfin è Laurent Bouyoux. Nel mestiere, Bouyoux è il maestro del maestro: è lui che nel 1986-1994 ha fondato e diretto quella divisione derivati azionari di Société Générale, dove Mustier è andato a bottega. Al suo fianco, nel business dei derivati azionari, c'era già Paul Mizrahi: i due faranno coppia nelle successive tappe professionali in Commerzbank e nella creazione di Fortuneo, un broker online poi ceduto al Crédit Mutuel Arkea (altro azionista di Kepler, insieme alla Cdp francese). Con tutti questi interessi parigini era dunque un peccato che, un anno prima dell'arrivo di Mustier, Unicredit avesse sostanzialmente smobilitato la filiale di Parigi, in quanto il mercato francese non offriva spazi adeguati. Con Mustier si cambia strategia: il mercato francese diventa impor-

tante. A capo della filiale di Parigi arriva allora Patrick Soulard, un altro dei collaboratori del banchiere a Société Générale. Nel giro di poco tempo la squadra si rafforza: vengono assunti tre *senior banker*, figura professionale di altissimo livello nella gerarchia delle banche d'investimento. Contando Soulard, fanno quattro superbanchieri *senior* per l'unica filiale francese di Unicredit, in Avenue des Champs Elysées, a Parigi. "La filiale di Parigi di Unicredit rappresenta una piattaforma distributiva totalmente dedicata alla clientela francese con particolare attenzione alle esigenze delle imprese di grandi dimensioni, dei fondi di private equity e delle istituzioni finanziarie", è la nuova linea. Per strappare quote di mercato a Bnp Paribas, all'Agricole alla stessa Société Générale e alle altre banche d'investimento, Unicredit dovrà proporre condizioni più attraenti ai grandi clienti e assumersi rischi maggiori. A ogni buon conto, in Italia, cioè nel principale mercato domestico principale del gruppo, i *senior banker* sono tre»;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

sarebbe opportuno far luce sulle ragioni per cui Unicredit ha deciso di affidare la gestione degli investimenti a Jean-Pierre Mustier, a quanto risulta dall'articolo citato al centro di un forte conflitto di interesse, in quanto, una volta uscito, senza onori, da Soggen e multato dall'Autorité des marchés financiers (Amf) nonché condannato per aver aperto posizioni in derivati superando i limiti a lui consentiti, sviando i controlli con operazioni fittizie e menzogne ripetute, è arrivato a Milano e continua a compiere operazioni, servendosi di Unicredit, con il suo vecchio giro di finanziari spericolati e strapagati dalla stessa Unicredit;

sarebbe opportuno accertare se il cambio di strategia adottato da Unicredit – che l'ha portata ad adottare decisioni che hanno destato stupore, come nel caso della società Tikehau Capital Advisors dove sono state impegnate risorse in «debiti decotti», prestiti bancari subordinati, *mezzanine finance* e per di più in un mercato, la Francia, dove il gruppo aveva pure smobilitato la filiale di Parigi, da un anno, oppure la decisione di chiudere progressivamente i servizi di *trading* e ricerca azionaria – non sia servito unicamente per favorire il banchiere Mustier, dalla dubbia reputazione, nonché altri ex Société Générale e banchieri che hanno lavorato nei *desk* di *equity* e *equity derivatives* delle principali istituzioni francesi;

sarebbe opportuno verificare quali siano le reali motivazioni per cui, da quando è arrivato Mustier, il mercato francese, che non offriva spazi adeguati, è diventato di colpo importante, al punto da potenziare la filiale parigina mettendo a capo della stessa Patrick Soulard, un altro dei collaboratori del banchiere a Société Générale, e assumendo, nel giro di poco tempo, tre *senior banker*, figure professionali di altissimo livello nella gerarchia delle banche d'investimento, oltre a Contando Soulard;

sarebbe opportuno adottare misure volte a risolvere il rilevante conflitto di interesse oggetto delle nuove scelte strategiche di Unicredit dall'arrivo del banchiere Mustier,

si chiede di sapere:

quali iniziative di carattere legislativo il Governo intenda assumere al fine di mettere al riparo i risparmiatori da una gestione privatistico-clientelare delle banche, che all'interrogante pare mettere a repentaglio il capillare e sudato risparmio postale degli italiani solo ed unicamente per interessi clientelari;

se sia a conoscenza di un intervento della Banca d'Italia riguardo alla situazione descritta.

(4-08898)

CARLONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

l'associazione di volontariato «Haiat» di Napoli collabora con gli ospedali campani ed italiani per facilitare il ricovero dei bambini stranieri provenienti dall'estero presso le loro strutture, da oltre 15 anni. L'associazione si occupa soprattutto di bambini provenienti dalla Palestina e da altri Paesi poveri. L'associazione assiste i bambini e i loro accompagnatori dal momento dell'invio della documentazione di richiesta di aiuto in campo sanitario, al loro arrivo in Italia e fino al momento della loro partenza, offrendo anche un supporto di mediatori interculturali;

l'associazione il 12 ottobre 2012 ha inviato una formale richiesta di visto al consolato italiano a Gerusalemme est per M. A., un bambino che ha bisogno di un intervento per l'applicazione dell'impianto cocleare;

il piccolo dovrebbe essere sottoposto a questo delicato intervento che richiede il ricovero del bambino, almeno 7 giorni prima dell'intervento per gli accertamenti di *routine*, presso la struttura dell'ospedale San Carlo di Potenza dove il dottor Rocco Cantore eseguirà gratuitamente l'intervento in seguito all'autorizzazione della Regione Basilicata. Il bambino, dopo l'operazione, dovrà rimanere 2 mesi in Italia per poter effettuare l'attivazione, assicurarsi che non c'è pericolo di rigetto e la prova dell'udito;

normalmente il consolato rilascia i visti sanitari entro 20 giorni;

dalle informazioni ricevute risulta che il consolato italiano di Gerusalemme est ha più volte ricevuto la documentazione completa per il rilascio del passaporto ma ogni volta c'è stato un rinvio e la richiesta di nuovi documenti a corredo del rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre la pratica rimbalza da un funzionario all'altro ed ogni volta bisogna ripetere tutte le procedure;

il dottor Rocco Cantore si è messo direttamente in contatto con l'ambasciata per assicurare che saranno garantite l'ospitalità e le cure necessarie per il bambino;

considerato che:

il dottor Cantore e la responsabile dell'associazione hanno già più volte inviato tutta la documentazione richiesta dai funzionari del consolato di Gerusalemme est per il rilascio del visto;

l'intervento chirurgico richiede tempi di programmazione ospedaliera;

la Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. La Convenzione obbliga infatti gli Stati che l'hanno ratificata ad uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori. All'art. 24 la Convenzione riconosce «il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di verificare l'accaduto;

quali siano i reali motivi che impediscono il rilascio del visto per il bambino e sua madre.

(4-08899)

MORRA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

Palazzo Colangelo Altieri, nel Comune di Monteleone di Puglia (Foggia), è un edificio di proprietà di più privati, tra loro in disaccordo (e in causa), i quali hanno ottenuto un contributo per la sua demolizione e ricostruzione con i fondi del terremoto;

i Vigili del fuoco e il Genio civile hanno l'incarico di seguire i lavori su disposizione del Tribunale civile di Foggia;

adiacente all'edificio, ora in fase avanzata di ricostruzione (è stata completata tutta la parte strutturale, sino al tetto), vi è una chiesa di pregio, soggetta a tutela, in cui sono state notate modeste fessurazioni sul muro latistante;

le crepe potrebbero essere state determinate dalla demolizione *ab imis* del palazzo e avrebbero potuto aggravarsi col permanere del vuoto;

a giudizio dell'interrogante, soltanto la sospensione della ricostruzione avrebbe potuto recare pregiudizio alla statica dell'edificio religioso, in quanto avrebbe ritardato il consolidamento dell'area ad esso adiacente; inoltre, nessuna influenza (né positiva né negativa) può avere la prosecuzione dei lavori, nel momento in cui il ricostruendo edificio è ormai uscito dalle fondamenta e ricostruito sino al solaio del primo piano;

la Soprintendenza ha preteso dal Comune (che avrebbe dovuto contrapporsi al Genio civile) una sospensione dei lavori, con la nota prot. n. 11568 in data 12 settembre 2011, senza tenere in alcun conto l'avviso del Genio civile (che seguiva i lavori su incarico del TAR, per la salvaguardia del sito e della pubblica incolumità);

in data 16 novembre 2011, in occasione d'un sopralluogo nel Comune di Monteleone di Puglia, il funzionario della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici di Foggia rilevò che erano in corso i lavori di ripavimentazione di via Vittorio Emanuele, finanziati dalla Re-

gione Puglia – Servizio assetto del territorio su determina dirigenziale n. 83 del 10 febbraio 2011;

con l'ordinanza prot. 15125 del 22 novembre 2011, la Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici di Bari (competente per le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Bari), dispose la sospensione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

a seguito del ricorso del Comune registrato al n. 23065/2011, il Presidente della Sez. III del TAR di Bari accolse con decreto n. 966 del 6 dicembre 2011 l'istanza cautelare *inaudita altera parte* e consentì l'esecuzione dei lavori necessari per mettere in sicurezza l'area di cantiere, fissando all'udienza del 13 gennaio 2012 l'esame dell'istanza incidentale di sospensione cautelare;

con determina prot. n. 13 del 2 gennaio 2012, il responsabile unico del procedimento (RUP) dispose la ripresa dei lavori poiché, a norma dell'art. 28, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, erano ormai scaduti i trenta giorni per l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione d'interesse storico o culturale;

con sentenza n. 251/2012 Reg. Prov. Coll. del 13 gennaio 2012, il TAR di Bari condannò il Ministero per i beni e le attività culturali al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio;

la strada in oggetto era stata rifatta *ex novo* da una trentina d'anni e più volte manomessa per riparazioni ai sottoservizi e cedimenti vari. Non sussisteva, a giudizio dell'interrogante, alcuno dei requisiti per l'interesse culturale, sebbene fosse stato asserito che si trattava di immobile realizzato oltre 70 anni fa;

con una sospensione prolungata il Comune avrebbe perso l'intero contributo e sarebbe stato obbligato a pagare col bilancio ordinario i lavori iniziati e non conclusi nei termini (perché sospesi inopinatamente dalla Soprintendenza), contravvenendo al disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Amministrazione comunale (nota regionale prot. AOO145 n. 2580 del 16 marzo 2011);

se i lavori non fossero stati ultimati il Comune avrebbe avuto ulteriori danni così come i cittadini e gli esercizi commerciali insediati lungo la strada, che sarebbe rimasta a tempo indefinito priva di pavimentazione, soggetta ad infiltrazioni nel pieno della stagione invernale, con i sottoservizi ammalorati ogni giorno di più;

premesso altresì che, sempre a quanto risulta all'interrogante:

esiste in centro paese, ma non è vincolato, un edificio a due piani, il cui terraneo è di proprietà di vari privati, tra i quali figura per prima l'Archidiocesi di Foggia-Bovino;

per detto edificio, essendo il tetto pericolante, erano stati approvati dei lavori di sostituzione e ristrutturazione del primo piano al fine di adibirlo a casa canonica;

in esito a sopralluogo del funzionario della Soprintendenza, si ritennero i lavori privi di titolo abilitativo poiché carenti del preventivo pa-

rere della Soprintendenza, la quale emise l'ordinanza prot. n. 12518 del 29 settembre 2011 di sospensione dei lavori;

a seguito di ulteriore sopralluogo del medesimo funzionario, con nota prot. n. 15392 del 25 novembre 2011, la Soprintendenza acclarò che i lavori effettuati sino al momento della sospensione non avevano recato danno al bene culturale in oggetto (senza precisare di quale bene culturale si stesse trattando) e che, qualora sottoposti preventivamente all'esame della stessa Soprintendenza, secondo le disposizioni, avrebbero ricevuto regolare autorizzazione. Quindi la Soprintendenza ribadì che la prosecuzione delle opere era subordinata alla presentazione di una variante che integrasse alcuni aspetti conservativi sui materiali e sulla riduzione del rischio sismico. Infine, invitò il Sindaco, il RUP e il direttore dei lavori a porre in atto misure idonee a prevenire pericoli per la conservazione del bene (non precisando a quale tipo di tutela fosse soggetto il manufatto) ed a preservare la pubblica e privata incolumità (l'immobile era rimasto privo di copertura in piena stagione invernale);

l'Archidiocesi di Foggia-Bovino, con nota prot. n. 170-930 del 5 dicembre 2011, chiarì che la sospensione di cui all'art. 28, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 non era un atto obbligatorio, bensì facoltativo, anche alla luce della mera «presunzione» del carattere culturale del bene in oggetto. Inoltre denunciò l'intempestività del provvedimento, anche alla luce delle informazioni e dei chiarimenti che potevano essere assunti direttamente dal funzionario della Soprintendenza circa il carattere conservativo dell'intervento. Altresì ribadì il carattere condominiale della proprietà, in cui la quota di proprietà ecclesiale si era costituita completamente solo nel 1992, quindi non dal nascere dell'edificio, essendo fisicamente separata dal complesso edilizio costituito dalla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e destinata in via esclusiva ad abitazione del parroco. Infine precisò che, essendo dubbia la classificazione dell'edificio come «bene culturale», i lavori sarebbero ripresi e qualunque opera provvisoria, a tutela della pubblica e privata incolumità, non solo non era giustificabile, ma avrebbe avuto le stesse finalità della copertura definitiva dell'immobile;

con nota prot. n. 16422 del 16 dicembre 2011, la Soprintendenza concesse l'ultimazione delle sole opere di copertura e subordinò la conclusione dei lavori al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, relativamente alle altre parti strutturali;

l'Archidiocesi di Foggia-Bovino, con nota prot. 205-965 del 21 gennaio 2012, dichiarò il provvedimento di sospensione revocato *ope legis* poiché, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non era intervenuto nei termini alcun avvio del procedimento di apposizione del vincolo, né bastava l'età dell'edificio per farlo dichiarare, *sic et simpliciter*, vincolato. Riprese e completò, pertanto, i lavori progettati, salve modifiche migliorative e conservative, che erano già nello spirito della progettazione e nella finalità dell'intervento;

anche in questo caso la Soprintendenza avrebbe perseguito, a giudizio dell'interrogante, un'applicazione della disposizione avulsa dal contesto e dall'oggetto dell'opera in corso, ostacolando e mettendo a rischio la staticità dell'edificio, con i danni conseguenti per la pubblica e privata incolumità. Si tratta di un edificio rimasto senza copertura in piena stagione invernale, in un paese posto a quota 863 metri sopra il livello del mare (il più alto della Regione Puglia);

premesso ancora che, sempre a quanto risulta all'interrogante:

con nota prot. n. 1078 del 30 marzo 2011, il Comune di Monteleone di Puglia trasmise alla Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici di Bari (competente per le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Bari), il progetto di efficientamento degli edifici pubblici comunali interessati dall'intervento sul Palazzo Municipale;

con note prot. n. 6043 del 12 maggio 2011 e n. 6825 del 27 maggio 2011, la Soprintendenza espresse parere negativo circa l'intervento su parte del tetto del palazzo municipale, in quanto la sistemazione dei pannelli prefabbricati su parte del tetto del palazzo municipale contrastava, sia per cromie, sia per materiali, con il manto di copertura in cotto, condizionando negativamente la percezione visiva dell'intero palazzo: inoltre l'uso di materiali estranei alla tradizione, oltre ad impoverire il bene architettonicamente nella sua essenza culturale, contribuiva alla perdita del suo caratteristico aspetto monumentale. Invitò a presentare un nuovo progetto che tenesse conto di tali indicazioni;

l'Amministrazione comunale ottemperò redigendo una perizia di variante tecnica, che ridusse drasticamente le superfici interessate dall'intervento, confinandole ad una sola falda del tetto, prospiciente una stradina secondaria e rendendo l'intervento invisibile da ogni angolo visuale (essendo incastonati gli elementi indesiderati nella copertura stessa), come fu dimostrato anche con ricostruzione digitale dell'intervento nelle tavole allegate alla variante. Con ciò aveva adempiuto alle osservazioni contenute nel provvedimento di diniego, in quanto l'intervento non condizionava negativamente né la percezione visiva dell'intero palazzo né impoveriva il bene architettonicamente, non facendo perdere ad esso in alcun modo le caratteristiche monumentali. Tale struttura municipale era stata già soggetta ad interventi di completa ristrutturazione, successivi al terremoto del 1981 e con le provvigioni di cui al decreto-legge n. 75 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 1981, allorché la struttura di copertura era stata completamente rifatta (la precedente era crollata) con materiali moderni. Il tetto in questione è oggi un corpo eterogeneo, avendo perso (e da tempo) qualsiasi carattere riconducibile alla preesistente struttura;

con nota prot. n. 14440 del 9 novembre 2011, la Soprintendenza espresse parere negativo anche per questa variante poiché si riferiva alla parte di progetto non autorizzata, rilevando altresì che essa, pur se meno impattante rispetto al progetto non autorizzato, non risultava ottemperare a pieno alle motivazioni che avrebbero indotto la Soprintendenza a

valutare favorevolmente l'intervento, concludendo con l'invito a ripresentare un nuovo progetto che tenesse conto di quanto indicato;

la Soprintendenza seguiva ad esprimere pareri, a parere dell'interrogante senza tenere conto che la parte di progetto non autorizzata era in pratica il progetto stesso e che l'unico progetto presentabile era quello per cui era stato ottenuto dallo Stato il finanziamento, cioè l'efficientamento energetico dell'edificio, attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici stessi, allo stesso modo di altri impianti la cui realizzazione era stata autorizzata sul resto del territorio nazionale (e con lo stesso finanziamento);

l'edificio non era stato mai sottoposto a vincolo né era stata mai avviata alcuna procedura di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale (pur essendo il progetto da oltre un anno in possesso della Soprintendenza);

con nota prot. n. 1402 del 30 aprile 2012, l'Amministrazione comunale comunicò che si sarebbe proceduto al programmato intervento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

premesso ancora che, sempre a quanto risulta all'interrogante:

la Regione Puglia – Settore Edilizia residenziale pubblica (ERP) – stanziò finanziamenti per la formazione di Programmi integrati di riqualificazione delle periferie (PIRP) ed emise un apposito bando di gara riservato agli enti locali;

la proposta del Comune di Monteleone di Puglia fu ritenuta ammissibile a finanziamento per un importo di 800.000 euro e fu sottoscritto apposito accordo di programma;

nell'ambito di tale finanziamento era previsto l'«Impianto di pubblica illuminazione comunale a basso impatto ambientale – R.R. 13/2006» per un importo di 600.000 euro;

nel corso dei lavori e nell'ambito delle tante visite operate nel Comune, il funzionario di zona della Soprintendenza osservò che, ai fini di una eventuale dichiarazione d'interesse dei pali della pubblica illuminazione rimossi (pericolanti e tecnologicamente vetusti), bisognava inviare anche questo progetto per il prescritto parere, come tutti gli altri PIRP; l'assunto fu ufficializzato con la nota della Soprintendenza prot. n. 2510 del 21 febbraio 2012, quando i lavori erano pressoché conclusi;

l'impianto in questione è stato eseguito al di fuori del centro storico, in zona periferica e, pertanto, non di competenza della Soprintendenza. Inoltre, il progetto era finalizzato esclusivamente a: *a)* sostituire i pali della pubblica illuminazione e i relativi corpi illuminanti sulla ex strada statale 91-*bis* e nella periferica via Mancini; *b)* sostituire i soli corpi illuminanti (lampadine) in altre parti dell'abitato urbano, per la omogeneizzazione del sistema di risparmio energetico e del basso impatto ambientale, ai sensi del regolamento regionale 13/2006, alla cui realizzazione era indirizzato tutto il progetto;

premessò infine che, sempre a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito del finanziamento di 800.000 euro di cui alla premessa precedente era previsto l'«Intervento di recupero edilizio di Palazzo Alfano da destinare a Centro Sociale» nel Comune di Monteleone di Puglia per un importo cofinanziato dalla Regione di 200.000 euro;

tale progetto fu inviato alla Soprintendenza di Bari al solo fine di una verifica circa l'eventuale interesse culturale del bene, così come suggerito dalla Regione Puglia per tutti i PIRP, ed assunto al protocollo n. 13834 del 25 ottobre 2011;

nonostante il Comune avesse convocato per il 2 febbraio 2012 apposita conferenza dei servizi con tutti gli enti deputati al rilascio di pareri e/o autorizzazioni, *ex* art. 14 della legge n. 241 del 1990, la Soprintendenza non partecipò a tale riunione né inviò note a riguardo, a differenza di altre Amministrazioni, con ciò dimostrando, a giudizio dell'interrogante, non solo disinteresse ma anche sgarbo istituzionale;

non risultando avviato alcun procedimento di verifica e di dichiarazione dell'eventuale interesse culturale del bene in questione, il Comune comunicò con nota prot. 992 del 26 marzo 2012, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'intento di procedere all'intervento;

la Soprintendenza, nonostante gli atti precedenti e la decadenza dei termini di legge, con nota prot. n. 5967 del 3 maggio 2012, ha comunicato (senza specificarli) motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 e, per quanto attiene alla volontà espressa dal Comune di procedere all'intervento, aggiungeva che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sin quando non fosse intervenuta la verifica (senza specificare entro quanto tempo) di cui all'art. 12, comma 1, dello stesso codice, il Comune non sarebbe stato legittimato a procedere;

a seguito di sopralluogo effettuato in data 12 giugno 2012, la Soprintendenza medesima inviò la nota prot. n. 8976 del 25 giugno 2012, rappresentando per la prima volta la possibilità di apporre un vincolo sul bene in questione e attribuendo alla volontà dell'amministrazione comunale l'avvio del relativo procedimento;

l'amministrazione comunale non ha mai manifestato detta volontà e, anzi, dissentendo con quanto intrapreso dalla Soprintendenza, ha rappresentato più volte le proprie perplessità, sia in ordine alla data di costruzione dell'immobile, sia in ordine alla circostanza che l'immobile è stato fin al 2008 in possesso di privati e dopo tale data è stato acquisito parzialmente al patrimonio comunale, sia, infine, in ordine alle condizioni fatiscenti dell'immobile medesimo;

d'altra parte la Soprintendenza, nella nota di avvio del procedimento del vincolo, ha del tutto ommesso di indicare gli elementi che renderebbero l'immobile meritevole di tutela;

all'interrogante pare che la Soprintendenza avverta la necessità di sottoporre a tutela immobili di proprietà pubblica e privata solo allorché sono in corso lavori già appaltati o in corso di affidamento;

la nota di avvio del procedimento di apposizione del vincolo è pervenuta all'Amministrazione comunale in data 7 settembre 2012, prot. n. 2834, allorché erano ormai in corso le operazioni di gara e, quindi, risultava oltremodo problematico interrompere e/o annullare la procedura;

la Regione Puglia ha già avvisato che ulteriori ritardi porteranno inevitabilmente alla revoca del concesso finanziamento;

l'appalto in questione, poi, viene aggiudicato con le modalità dell'offerta migliorativa e, dunque, le imprese partecipanti hanno prodotto apposita progettualità migliorativa e, in caso di annullamento della gara, ciascun partecipante può richiedere il rimborso dei relativi oneri all'amministrazione aggiudicatrice;

in data 16 ottobre 2012 l'Ufficio provinciale del settore lavori pubblici – servizio edilizia sismica – ha acclarato con nota n. 73762 del 18 ottobre 2012 che la scelta progettuale (demolizione e ricostruzione) adottata dal Comune è l'unica possibile, attesa la scarsa consistenza delle esistenti murature portanti dell'edificio e la circostanza che il Comune di Monteleone ricade in zona ad alto rischio sismico;

la citata nota si conclude con la raccomandazione di dare immediata esecuzione al progetto, invitando gli uffici comunali a monitorare costantemente l'equilibrio statico dell'edificio stesso al fine di scongiurare pericoli per la privata e pubblica incolumità;

l'intervento proposto prevede il reimpiego degli elementi più significativi dell'immobile da ristrutturare così da salvaguardare i residui valori testimoniali e costruttivi;

con nota prot. n. 17059 del 30 novembre 2012, viene comunicato dalla Soprintendenza che non vi è alcuna procedura di vincolo da espletare, essendo l'immobile stesso già vincolato per legge in quanto di proprietà di un ente pubblico, e che per la demolizione e la ricostruzione occorre un'autorizzazione il cui rilascio non è di competenza della Soprintendenza; la nota si conclude con il reiterato invito a non dar corso ai lavori;

all'interrogante pare che detti provvedimenti, oltre ad aggravare le già precarie condizioni statiche dell'edificio, potrebbero danneggiare anche l'Amministrazione comunale in termini di revoca del finanziamento regionale già concesso;

considerato che da quanto sinora esposto, emerge, a giudizio dell'interrogante, un contegno neppure minimamente collaborativo da parte della Soprintendenza, che sarebbe stato, invece, sommamente auspicabile per conseguire consensualmente dei risultati,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto riportato e se, sulla base dei fatti esposti, siano riscontrabili singoli comportamenti non in linea con i principi relativi al buon andamento della pubblica amministrazione ovvero se siano ravvisabili danni al pubblico erario.

(4-08900)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03212, del senatore Pittoni, sui requisiti di accesso ai tirocini formativi speciali.